

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI  
parlamentari

---

127° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	Pag. 11
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 28
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 34
5 <sup>a</sup> - Bilancio.....	» 37
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 40
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 64
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 68
10 <sup>a</sup> - Industria.....	» 69
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	» 72
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	» 99
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 105

**Commissione straordinaria**

Diritti umani.....	Pag. 127
--------------------	----------

**Commissione speciale**

Infanzia e minori .....	Pag. 130
-------------------------	----------

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	Pag. 131
Elezioni e immunità parlamentari .....	» 3

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	Pag. 135
--------------	----------

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 141
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri .....	» 143
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	» 144
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri.....	» 147
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri.....	» 148
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri.....	» 149
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....	» 150
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 151
RAI-TV - Accesso.....	» 152

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

17<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CREMA

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che, con lettera del 1° marzo 2002, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il senatore Balboni, in sostituzione del senatore Pontone. Pertanto il senatore Balboni assume l'incarico di relatore per la Regione Abruzzo, per quanto attiene alla verifica dei risultati elettorali.

Il Presidente rivolge quindi un augurio di buon lavoro al senatore Balboni, cui si associa l'intera Giunta.

### IMMUNITÀ PARLAMENTARI

**Esame del seguente documento:**

***Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal senatore Riccardo De Corato, in relazione al procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano***

Il PRESIDENTE comunica che in data 19 febbraio 2002 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, avanzata dal senatore De Corato, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

In particolare, l'atto di citazione per risarcimento dei danni contro il senatore De Corato, presentato dal signor Walter Ganapini, riguarda la medesima vicenda sulla quale il Senato della Repubblica si era pronunciato in data 31 gennaio 2001, dichiarando che il fatto oggetto del procedimento penale allora pendente presso il Tribunale di Monza (in quel caso

lo stesso Ganapini aveva presentato una querela per diffamazione) concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade, pertanto, nell'ipotesi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (v. Atti Senato, XIII Leg., Doc. IV-*quater*, n. 58).

Successivamente, il GIP presso il Tribunale di Monza (con sentenza n. 162 del 21 febbraio 2001) ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del senatore De Corato, in particolare sottolineando che «nel caso di specie l'esistenza di una interrogazione parlamentare sull'argomento, presentata dal senatore De Corato sulla questione dei rifiuti della città di Milano, rende sostenibile l'esercizio delle funzioni proprie di parlamentare riferite poi alla stampa e non giustifica la sollevazione del conflitto».

Per completezza di esposizione ricorda che la vicenda trae origine dalle dichiarazioni rilasciate dal senatore De Corato e pubblicate sul quotidiano «La Repubblica» del 22 dicembre 1997, in un articolo dal titolo : «Rifiuti, la Puglia dice no a De Corato», e con il seguente sottotitolo: «Il Sindaco accusa Ganapini per il pattume in discarica»; articolo il cui contenuto è stato ritenuto gravemente offensivo della reputazione da parte del signor Walter Ganapini, che ha dapprima presentato una querela per diffamazione col mezzo della stampa in data 23 febbraio 1998 e successivamente un atto di citazione in sede civile per risarcimento dei danni in data 9 gennaio 2002.

Come noto, sia la giurisprudenza costituzionale che la prassi parlamentare (v. significativamente la seduta della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera del 13 novembre e dell'11 dicembre 2001) sono univoche nel ritenere che in materia di insindacabilità la Camera competente non possa deliberare più di una volta sui medesimi fatti, anche se in legislature diverse (v. in particolare la seduta della Giunta per il Regolamento della Camera del 27 luglio 1999) e nemmeno se riferiti ad ambiti diversi (ad esempio, procedimenti penali e civili).

Per quanto concerne specificamente la giurisprudenza della Corte Costituzionale, possono ricordarsi i contenuti della sentenza n. 265 del 23 luglio 1997, nella quale in particolare si è affermato che la valutazione di insindacabilità compiuta dalla Camera competente nell'ambito di un giudizio penale «vale egualmente in ordine a qualunque sede giurisdizionale nella quale si pretenda di far valere una responsabilità del parlamentare, e dunque anche in sede di giudizio civile», a condizione evidentemente che si tratti della medesima fattispecie concreta. A quest'ultimo fine, occorre che l'insindacabilità si riferisca specificamente alle opinioni che formano oggetto del secondo giudizio (vale a dire alle stesse dichiarazioni asseritamente lesive dell'onore del medesimo soggetto).

Del resto, la stessa magistratura ordinaria ha riconosciuto che una deliberazione di insindacabilità, facente riferimento ad un procedimento penale, investe anche il merito dei fatti di diffamazione oggetto dell'eventuale successivo procedimento civile (v. ad esempio il conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati promosso dalla Corte d'appello di Roma, I sezione civile, con ricorso depositato il 25 luglio 2001, e dichia-

rato preliminarmente ammissibile con ordinanza della Corte Costituzionale n. 37 del 26 febbraio 2002).

Per queste considerazioni e con riferimento al principio del *ne bis in idem* in materia di insindacabilità, non vi è luogo a deliberare sulla richiesta in esame, poiché è già stata oggetto di una decisione del Senato nella precedente legislatura.

Si apre quindi una discussione, nel corso della quale intervengono i senatori ZICCONI, TURRONI, CONSOLO e MANZIONE.

La Giunta quindi prende atto che non vi è luogo a deliberare sulla richiesta avanzata dal senatore De Corato ed incarica il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

#### **Sull'uso strumentale di iniziative giudiziarie contro i parlamentari**

Interviene il senatore TURRONI, il quale richiama l'attenzione sul fatto che sempre più frequentemente i parlamentari sono destinatari di iniziative giudiziarie, soprattutto in ambito civile, da parte di avversari politici. In tal modo si fa surrettiziamente ricorso a mezzi consentiti dall'ordinamento, ma utilizzandoli in realtà come strumenti di lotta politica e non nel dovuto modo quali atti di garanzia per la tutela di determinati beni giuridicamente rilevanti.

Al riguardo, il PRESIDENTE fa presente di aver già sottoposto all'attenzione della Presidenza del Senato una serie di problematiche riguardanti le prerogative dei parlamentari, emerse alla luce della più recente esperienza concreta.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

##### **Regione Campania**

Il senatore ZICCONI, relatore per la Regione Campania, riferisce sulla situazione elettorale della predetta Regione, informando che sono pervenuti tre ricorsi elettorali. Il relatore preliminarmente precisa che nell'esaminare i ricorsi presentati innanzitutto e doverosamente ha tenuto presenti i criteri preliminari e generali per la presa in considerazione degli atti contenziosi, stabiliti dalla Giunta nella seduta del 24 ottobre 2001 prima ancora di procedere all'esame delle singole situazioni elettorali, vale a dire i principi di «non genericità» e di «ragionevolezza» dei ricorsi.

Il ricorso del candidato Salvatore Varriale, presentatosi nel Collegio 2 per il Gruppo Casa delle Libertà e risultato secondo dei non eletti, ha per oggetto la proclamazione del senatore Tessitore, proclamato nel Collegio, nonché la mancata proclamazione del ricorrente da parte dell'Ufficio elettorale regionale tra gli eletti con il recupero proporzionale e lamenta l'e-

levato annullamento delle schede del suo Collegio dovuto ai criteri utilizzati per l'annullamento medesimo.

Ad una attenta lettura il ricorso suddetto appare non così dettagliato come *prima facie* potrebbe sembrare, ma anzi potrebbe risultare «doppiamente generico».

Infatti, da un lato, il candidato Varriale si limita ad indicare, sezione per sezione, i dati riguardanti le schede nulle dei 211 seggi del Collegio 2, ammontanti complessivamente a 3966 unità, ma senza segnalare alcun dato plausibile, realistico e concreto circa l'ammontare delle schede non valide eventualmente annullate a suo danno.

Dall'altro lato, il ricorrente lamenta genericamente ed apoditticamente l'erroneo annullamento di voti validi a suo danno, a causa della mancata assegnazione delle schede recanti un doppio segno (sul simbolo e sul nome del candidato), ma senza indicare gli elementi concreti (accertati o riferiti) sulla cui base sarebbe stato individuato l'eventuale dato numerico di un recupero di voti validi, direttamente e concretamente a suo vantaggio, di una consistenza tale da permettere il soddisfacimento delle pretese del ricorrente stesso.

Inoltre, con riferimento al *petitum* del ricorrente, riguardante la possibilità sia di una elezione nel Collegio 2 con il sistema maggioritario, sia di una proclamazione con il recupero proporzionale, va specificato che – dal momento che evidentemente la revisione delle schede nulle di un Collegio può comportare il recupero di voti validi da parte di tutti i candidati di quel Collegio (e non solo del ricorrente), mentre (a livello di riparto proporzionale) tale revisione plausibilmente dovrebbe accompagnarsi anche alla verifica delle schede nulle del Collegio del resistente – ne consegue il fatto che non sarebbe rilevante di per sé ed in modo assoluto il recupero di un certo numero di voti validi da parte del ricorrente, ma sarebbe decisiva la differenza tra i voti recuperati dal ricorrente e quelli recuperati dai resistenti; differenza che evidentemente rappresenta un dato numerico più difficile da conseguire in misura utile ai fini di una inversione di graduatoria.

Pertanto, in termini di «ragionevolezza» – e questa argomentazione avrebbe anche potuto avere una valenza pregiudiziale e decisiva ai fini della reiezione del ricorso – non può non risultare di tutta evidenza l'enorme numero di voti validi che il ricorrente Varriale dovrebbe recuperare per il soddisfacimento del *petitum*: 3009 voti validi per superare il senatore Tessitore (nell'ambito del Collegio 2); 1014 voti validi per superare il senatore Girfatti (nell'ambito della quota proporzionale).

Queste considerazioni evidentemente valgono anche per il non accoglimento della richiesta di effettuare la cosiddetta «prova finestra» (vale a dire ponendo la scheda sul vetro di una finestra) sulle schede bianche.

Con tali argomentazioni il relatore propone la reiezione del ricorso.

Il relatore dà conto quindi del contenuto del ricorso del signor Aldo Casillo, candidato nel Collegio 7 per il Gruppo Casa delle Libertà e risultato primo dei non eletti nella graduatoria proporzionale del predetto Gruppo, che ha per oggetto la proclamazione di tutti i senatori eletti per

il Gruppo Casa delle Libertà nella quota proporzionale e lamenta l'erroneo annullamento di schede a danno del ricorrente.

Anche per quanto concerne il ricorso presentato dal candidato Casillo il relatore ne propone la reiezione, sostanzialmente con le stesse motivazioni esposte in precedenza. Ancora una volta il ricorrente si limita genericamente ad indicare i dati numerici delle schede nulle riscontratesi nelle singole sezioni del Collegio, nonché a lamentare apoditticamente l'erroneo annullamento di voti validi a suo danno, a causa della mancata assegnazione delle schede recanti un doppio segno (sul simbolo e sul nome del candidato).

Infine, a chiusura del ragionamento, si fa notare come il candidato Casillo dovrebbe recuperare ben 599 voti validi per sopravanzare l'ultimo degli eletti nella quota proporzionale nel Gruppo di appartenenza (il senatore Girfatti). Quindi tale dato va ben oltre una «ragionevole soglia di resistenza».

Si propone quindi il non accoglimento del ricorso.

Il relatore illustra quindi il contenuto del ricorso del dottor Salvatore Manfellotti, candidato nel Collegio 12 per il Gruppo Casa delle Libertà e risultato terzo dei non eletti nella quota proporzionale, il quale chiede la revisione delle schede nulle del suo Collegio onde collocarsi al primo posto nella graduatoria dei non eletti del suo Gruppo: ancora una volta vengono genericamente ed apoditticamente indicate anomalie di vario genere, non risultanti nelle apposite parti dei verbali degli uffici sezionali, ma senza l'indicazione di alcun elemento concreto di certezza o quanto meno di plausibilità, acclarante la veridicità di quanto lamentato a proprio danno.

Comunque sia, a chiusura del ragionamento e con una valenza decisiva, si fa notare come il candidato Manfellotti dovrebbe recuperare addirittura 1079 voti validi per sopravanzare il primo dei non eletti nella quota proporzionale nel Gruppo di appartenenza (il candidato Casillo). Quindi tale dato va ben oltre una «ragionevole soglia di resistenza».

Si propone quindi il non accoglimento del ricorso, che comunque appare anche di dubbia ammissibilità quanto al *petitum*, non investendo un interesse attuale, ma solamente futuro ed eventuale, in quanto consiste nella richiesta di essere collocato al primo posto nella lista dei non eletti.

Per completezza il relatore dà anche conto dei contenuti del ricorso del signor Aniello Di Nardo, candidato al Collegio 11 per il Gruppo L'Ulivo, risultato secondo dei non eletti per la quota proporzionale del medesimo Gruppo, pervenuto dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 7 del Regolamento per la verifica dei poteri. Infatti, la Giunta potrebbe sempre procedere *ex officio* qualora fossero segnalati elementi di particolare e decisiva gravità.

Ma tale non è il caso del ricorso *de quo*, nel quale si lamentano una serie di irregolarità – di cui alcune meramente formali, altre del tutto minimali, altre ancora nemmeno risultanti agli atti – le quali comunque nel loro complesso sono evidentemente inidonee a far ritenere plausibilmente la possibilità di un recupero utile, dato l'ingente numero di voti validi che

il candidato Di Nardo dovrebbe recuperare al fine di una proclamazione con il sistema maggioritario nel Collegio (2677 unità) o con il riparto proporzionale nella Regione (4019 unità).

Infine, sempre per completezza di esposizione, il relatore illustra l'istanza del signor Carmine Pepe – candidato per il Gruppo di Democrazia europea nel Collegio 21, risultato dodicesimo dei non eletti per la quota proporzionale –, trasmessa alla Giunta dall'Ufficio elettorale regionale presso la Corte di appello di Napoli e riguardante la richiesta di verificare le schede nulle e di rivedere i risultati elettorali. Appare sin troppo evidente *prima facie* l'assoluta genericità del reclamo, tanto più in considerazione del macroscopico numero di voti validi che il candidato Pepe dovrebbe recuperare al fine di una proclamazione con il sistema maggioritario nel Collegio (57841 unità) o con il riparto proporzionale nella Regione (19248 unità).

Si apre quindi una discussione, durante la quale prendono la parola il senatore D'ONOFRIO, il relatore ZICCONI e il PRESIDENTE.

La Giunta – con la mancata partecipazione al voto dei senatori Manzione e Tommaso Sodano, eletti nella Regione – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore, – delibera:

- a) di respingere il ricorso presentato dal dott. Salvatore Varriale;
- b) di respingere il ricorso presentato dal sig. Aldo Casillo;
- c) di respingere il ricorso presentato dal dott. Salvatore Manfellotti;
- d) di non prendere in considerazione l'esposto presentato dal sig. Aniello Di Nardo;
- e) di non prendere in considerazione l'istanza presentata dal sig. Carmine Pepe;
- f) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione e cioè: Bobbio Luigi, Borea, Casillo, Compagna, Cozzolino, Demasi, Fasolino, Flammia, Florino, Formisano, Girfatti, Giuliano, Iervolino, Izzo, Lauro, Liguori, Mancino, Manzione, Marano, Marino, Novi, Pagano, Pascarella, Pellegrino, Pontone, Salzano, Scalera, Sodano Tommaso, Tessitore e Villone.

#### **Regione Toscana**

La Giunta riprende l'esame, iniziato nelle sedute del 24 ottobre 2001 e del 20 febbraio 2002.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 febbraio 2002 era stato costituito il Comitato per la revisione delle schede per la Regione Toscana.

Il senatore Antonio BATTAGLIA, relatore per la Regione Toscana, riferisce sugli esiti dei controlli effettuati sulle schede valide delle sezioni

n. 5 del Comune di Altopascio e n. 12 del Comune di Pescia nell'ambito del Collegio 6 (Pistoia).

Il relatore ricorda che nella seduta del 20 febbraio 2002 la Giunta ha assunto alcune determinazioni concernenti la revisione delle schede riguardanti la sezione n. 12 del Comune di Pescia e della sezione n. 5 del Comune di Altopascio. I relativi plichi contenenti le schede valide sono stati poi inviati in data 1° marzo 2002 dai competenti uffici di cancelleria del Tribunale di Pistoia, ai sensi dell'articolo 72, quinto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Il Comitato per la revisione delle schede riguardanti la Regione Toscana – nominato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri, nella citata seduta del 20 febbraio 2002 e composto dai senatori Battaglia (relatore e coordinatore), Cherchi, Chiusoli, Scarabosio e Tommaso Sodano – si è poi riunito in data 13 marzo 2002.

L'attività di revisione delle schede effettuata dal Comitato ha confermato, per quanto riguarda la sezione 5 del Comune di Altopascio, l'esattezza dei voti risultanti dalla tabella di scrutinio (voti che, come noto, sono stati poi trascritti in modo erroneo sul verbale sezionale e sul verbale circoscrizionale), per quanto riguarda in particolare i seguenti candidati: Giacconi (11 anziché 215); Fabbrini (5 anziché 11); Billero (33 anziché 5); Pettinato (10 anziché 33); Bosi (215 anziché 10).

Per quanto riguarda la sezione 12 del Comune di Pescia, il Comitato ha accertato alcune differenze rispetto ai voti riportati sulla tabella di scrutinio, poi erroneamente riportati sul relativo verbale sezionale e successivamente così non esattamente trascritti sul verbale circoscrizionale, per quanto concerne il candidato Bosi (Casa delle Libertà): 382 voti validi, anziché 380 (tabella di scrutinio) e 38 (verbali sezionale e circoscrizionale). Inoltre, al candidato Tonini (L'Ulivo) risultano attribuibili 278 voti validi, anziché 277. Pertanto, rispetto alla stessa tabella di scrutinio, è stata riscontrata una differenza di 3 voti validi in più attribuibili ai due citati candidati.

Risulta quindi confermata la variazione per quanto attiene all'attribuzione ai vari Gruppi dei 5 seggi spettanti alla Regione per la quota proporzionale. Pertanto il Gruppo 6 (Rifondazione Comunista) perderebbe il seggio – assegnato dall'Ufficio elettorale regionale in base ai risultati di proclamazione – che verrebbe attribuito al Gruppo 9 (Casa delle Libertà).

Per riottenere il seggio il Gruppo 6 (Rifondazione Comunista) dovrebbe recuperare 73 voti.

Alla luce delle suddette risultanze risulterebbe eletto nell'ambito del riparto proporzionale il candidato Roberto Ulivi del Gruppo Casa delle Libertà in luogo del senatore Giorgio Malentacchi del Gruppo Rifondazione Comunista.

Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi nuovi e sulla base del mandato ricevuto dalla Giunta, il relatore, pur essendo disponibile ad ogni indicazione o disposizione della Giunta stessa ed in carenza di ciò,

propone – ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri – la contestazione dell'elezione del senatore Malentacchi. Sulla base dell'articolo 14, comma 1, del medesimo Regolamento, sarà poi cura del Presidente della Giunta, d'intesa con il Presidente del Senato, di fissare il giorno e l'ora per la seduta pubblica riguardante l'elezione eventualmente dichiarata contestata.

Si apre un dibattito nel corso del quale intervengono i senatori SODANO Tommaso, ZICCONI, CONSOLO, MANZONI, CHIUSOLI, FALCIER e il PRESIDENTE.

La Giunta infine – accogliendo le proposte formulate in tal senso dal relatore con riferimento al ricorso presentato dal candidato Ulivi – delibera a maggioranza di dichiarare contestata l'elezione del senatore Malentacchi, proclamato dall'Ufficio elettorale regionale della Toscana nell'ambito del Gruppo 6 (Rifondazione Comunista).

*La seduta termina alle ore 15.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**120<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1206) Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi**, approvato dalla Camera dei deputati

**(9) ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi**, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

**(36) CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità**

**(203) CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi**

**(420) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo**

**(1017) RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse**

**(1174) MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi**

**(1250) ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi**

**(1255) VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 26 marzo 2002.

Il senatore PASSIGLI osserva che il disegno di legge si discosta dalle ipotesi precedentemente esaminate dal Parlamento, in particolare per la scelta dirimente di spostare l'oggetto dell'intervento dalla rimozione delle cause all'esame degli atti. Valutando più approfonditamente il testo, si rileva che, oltre a ciò, vengono escluse dai motivi di incompatibilità le attività patrimoniali, per il solo motivo della insufficienza degli strumenti di intervento disponibili. Proprio la scelta di limitare l'intervento all'esame degli atti, senza rimuovere le cause del conflitto di interessi, fa sorgere, infine, il problema dell'adeguatezza delle sanzioni, che altrimenti non si porrebbe.

La critica rivolta all'opposizione di voler dare luogo a una disciplina *ad personam* contro il Presidente del Consiglio potrebbe essere utilizzata esattamente in senso contrario, laddove si consideri che il disegno di legge in esame si preoccupa di escludere dalle ipotesi di conflitto di interessi i membri del Governo in carica e in primo luogo il Presidente del Consiglio.

Non possono condividersi le argomentazioni secondo le quali una soluzione diversa da quella licenziata dalla Camera contrasterebbe con gli articoli 42 e 51 della Costituzione, poiché quegli stessi articoli rinviano alla legge ordinaria la limitazione della proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti e i requisiti per l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Del resto, se fosse fondata la tesi dell'incostituzionalità, tutto il sistema delle incompatibilità e delle ineleggibilità sarebbe suscettibile di censura e, se fosse stata questa la reale preoccupazione, il Governo avrebbe potuto ricorrere a una legge costituzionale.

L'accertamento delle situazioni di conflitto di interessi trova poi un limite nella condizione stabilita dall'articolo 3, che esclude gli atti rivolti alla generalità o a intere categorie di soggetti. Si produce in tal modo una attenuazione della portata della disciplina, che invece assume toni particolarmente severi per le professioni e per gli impieghi.

Quanto alle sanzioni previste dal disegno di legge per i casi di conflitto di interessi, è stato da più parti rilevato il corto circuito che si determinerebbe fra controllori e controllati, dal momento che si affida al Parlamento, la cui maggioranza esprime l'Esecutivo, il compito di rimuovere eventuali situazioni di incompatibilità. Né può valere la tesi secondo la quale nei confronti di situazioni di conflitto di interessi reagisce la sanzione politica dell'elettorato, specie se si tiene conto dell'anomalia italiana in cui si verifica una larga egemonia sul potere mediatico: l'effettività della censura politica è vanificata proprio dalla concentrazione degli strumenti di controllo della pubblica opinione, circostanza questa confermata dalle rilevazioni statistiche che dimostrano quanto il giudizio degli elettori sia influenzato dalle campagne condotte sul mezzo televisivo.

Il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato che la definizione del concetto del conflitto di interessi recata dal disegno di legge è insufficiente e che è improprio attribuire un potere sanzionatorio a quella Autorità dal momento che un conflitto di interessi potrebbe determinarsi anche al di fuori dei casi di posizione dominante di un concorrente nel mercato. Ha osservato inoltre che potrebbe essere censurato soltanto il comportamento autonomo dell'impresa e non il risultato imputabile a una azione di favore da parte del componente del Governo.

Il Governo dovrebbe recuperare l'impostazione orientata alla rimozione delle cause del conflitto d'interessi, sia pure stabilendo una moratoria nell'applicazione della legge nella fase transitoria. Dovrebbe inoltre accogliere la proposta di utilizzare lo strumento del *blind trust* con mandato anche alla vendita.

Il senatore MANCINO, soffermandosi sul contenuto del disegno di legge costituzionale n. 420, sottolinea come le ripetute dichiarazioni del ministro Frattini – che ha annunciato la disponibilità del Governo a modificare il disegno di legge n. 1206, purché non si introducano criteri di incompatibilità per l'attuale Presidente del Consiglio – e le disposizioni sulla non immediata applicabilità, richiamate anche in talune iniziative legislative di parlamentari dell'opposizione, inducano a prendere in esame una soluzione che estenda ai membri del Governo e ai sottosegretari gli istituti della ineleggibilità e della incompatibilità, anche attraverso norme di rango costituzionale a fondamento della relativa disciplina legislativa.

Dopo aver ripercorso la vicenda e il fondamento giuridico degli istituti suddetti, applicati con particolare rigore, fino agli anni ottanta, soprattutto nei confronti degli amministratori degli enti locali, osserva che le decisioni del corpo elettorale non possono in alcun caso sanare incompatibilità o conflitti di interessi individuati in applicazione della legge. Infatti, il motivo etico che sta alla base delle ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità, cioè l'esigenza di garantire una situazione di equità mantenendo una chiara separazione tra posizioni private e *munus* pubblico, non viene meno anche se la società sembra propensa a ritenere che la ricchezza sia di per sé garanzia di imparzialità, e costituisce un elemento evidentemente prioritario rispetto all'obiettivo, pure importante, di salvaguardare condizioni di concorrenza nel mercato sanzionando l'abuso di posizione dominante.

Sembra quindi una forzatura logica sostenere l'esclusione della proprietà dai motivi di incompatibilità, ove si consideri che l'atto di governo potrebbe incidere sulla gestione dell'impresa accrescendo indirettamente proprio la misura della proprietà.

Ci si chiede infine come la maggioranza possa approvare il disegno di legge in esame dopo la chiara presa di posizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Tesauero, che ha espresso perplessità sulla scelta di affidare a quella Autorità una serie di funzioni

in materia di conflitto di interessi che ne potrebbero, oltre tutto, snaturare la fisionomia. Il disegno di legge del Governo in materia di riforma delle autorità, intervenendo anche sulla loro composizione, dimostra infatti che non sarebbe più garantita la formale indipendenza rispetto all'Esecutivo. A ciò deve aggiungersi che non pochi studiosi hanno avanzato critiche all'attuale sistema che riserva alle Camere la deliberazione in ordine ai casi di ineleggibilità e incompatibilità dei propri componenti, e preferirebbero l'individuazione di un organo terzo (la Corte di cassazione o, preferibilmente, la Corte costituzionale) cui riservare un giudizio imparziale.

Il senatore VILLONE, rinviando per la valutazione generale del disegno di legge alle considerazioni svolte dai senatori della sua parte politica, si sofferma sui profili inerenti alla discutibile efficacia delle disposizioni da esso previste.

L'elemento caratterizzante il disegno di legge è la scelta di intervenire attraverso una valutazione *ex post* dell'atto di governo, il che determina una serie di complesse conseguenze sul piano tecnico. Anzitutto, ci si chiede quindi cosa possa accadere nel caso di atti collegiali, cioè praticamente tutti quelli adottati dal Governo. Si potrebbe ritenere, al riguardo, che la collegialità faccia schermo rispetto al conflitto di interessi cancellandolo, nel qual caso la norma sarebbe praticamente inutilizzabile; ma se si ritenesse, invece, che l'atto debba essere in ogni caso censurabile, occorrerebbe allora definire il problema dell'imputazione della volontà: su ogni atto si riverbererebbero infatti le eventuali situazioni di conflitto di interessi dei membri del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli assenti o astenuti.

Quanto alla condizione prevista dall'articolo 3, di una incidenza specifica sull'assetto patrimoniale e del danno per l'interesse pubblico, dovrebbero essere chiariti i criteri in base ai quali valutare l'effettiva consapevolezza dell'interessato.

La riflessione sulla valutazione degli effetti prodotti dagli atti dovrebbe poi investire la stessa proposta di atto, sul presupposto che già essa può generare un conflitto di interessi. Infatti, è evidente che la proposta del Governo (ad esempio, l'iniziativa legislativa) ha comunque l'effetto di orientare la maggioranza.

Andrebbe inoltre verificato che cosa accada nelle more dell'accertamento della portata della proposta legislativa da parte dell'Autorità anti-trust. L'ipotesi di una sospensione dell'*iter* legislativo e quella di un esame preventivo sulla proposta (che peraltro confliggerebbe con le prerogative del Capo dello Stato, che autorizza la presentazione dei disegni di legge di iniziativa del Governo) sarebbero entrambe incostituzionali. E laddove la proposta di legge fosse approvata, si dovrebbe poi valutare se ciò comporti una sanatoria implicita dell'eventuale conflitto di interessi.

Le stesse domande si pongono a proposito di eventuali emendamenti proposti dal Governo o da parlamentari della maggioranza (o anche dell'opposizione). Tutti gli emendamenti dovrebbero essere quindi rimessi alla valutazione dell'Autorità e anche in questo caso il procedimento dovrebbe essere sospeso fino all'accertamento, altrimenti l'approvazione della proposta di modifica costituirebbe un impedimento per l'accertamento da parte dell'Autorità.

Si pone, inoltre, la questione della proposta non approvata dal Consiglio dei ministri: anche la mancata approvazione, infatti, potrebbe essere considerata un atto di inerzia produttivo di una situazione di conflitto di interessi.

Quanto alla valutazione dell'incidenza specifica sul patrimonio e del danno per l'interesse pubblico, essa dovrebbe effettuarsi attraverso la comparazione tra diverse proposte. Inoltre, essa riguarderebbe solo atti a contenuto strettamente provvedimentale, poiché tutti gli altri, rivolti alla generalità o a intere categorie di soggetti, verrebbero esclusi dall'applicazione della norma.

Potrebbe poi determinarsi una grave interferenza con l'attività parlamentare, laddove una qualsiasi sollecitazione, anche un semplice atto di sindacato ispettivo, attivasse le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Infine si rileva un palese contrasto con la ferma giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha più volte ribadito il principio di tassatività per i casi di ineleggibilità e incompatibilità. Le disposizioni del disegno di legge non rispettano tale principio e, dando luogo all'assoluta incertezza della posizione di chi ricopre la carica pubblica, ne determinano una sostanziale incostituzionalità. A tale riguardo l'oratore ricorda il contenuto del disegno di legge n. 1255, che definisce tassativamente le situazioni di ineleggibilità, prevedendo espressamente, inoltre, la non applicabilità della normativa alle situazioni in atto.

In conclusione, egli sottolinea come la disponibilità dichiarata a correggere il testo – ad esempio, con l'eliminazione del riferimento, di cui all'articolo 3, al danno per l'interesse pubblico ovvero della limitazione agli atti che non riguardino generalità di soggetti – non risolve il problema di un impianto basato sulla scelta di intervenire attraverso la valutazione *ex post* dell'atto di governo e, per questo, sostanzialmente inemendabile.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

**121<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*Intervengono il ministro per le pari opportunità Prestigiacomio e il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1211) Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TURRONI interviene sugli emendamenti 01.2 e 01.1, da lui presentati: si tratta di correzioni assai opportune, a suo avviso, all'attuale sistema di raccolta delle sottoscrizioni per le candidature, che nel tempo si è via via allontanato, nella prassi concreta, dal modello legale, avvicinandosi a una vera e propria finzione, con episodi che denunciano anche un degrado di costume. Sarebbe preferibile, pertanto, ricondurre la disciplina in questione a un requisito più fisiologico, che non renda più necessari quegli abusi. In particolare, l'emendamento 01.1 avrebbe il positivo effetto di esonerare dalle sottoscrizioni quanti hanno già avuto un riconoscimento elettorale. Chiede al rappresentante del Governo di riconsiderare la propria valutazione negativa sugli emendamenti in questione.

Il sottosegretario D'ALÌ dichiara di condividere le motivazioni del senatore Turrone, ma ritiene che il disegno di legge in esame non sia la sede normativa appropriata per introdurre disposizioni che incidono direttamente nella fase prodromica del procedimento elettorale. In ogni caso, assicura la disponibilità del Governo a considerare positivamente proposte normative di quel contenuto in una sede normativa più pertinente, invitando il senatore Turrone a ritirare i suoi emendamenti.

Il relatore MAGNALBÒ condivide le valutazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore TURRONI, quindi, ritira gli emendamenti 01.2, 01.1 e 1.3.

Il relatore MAGNALBÒ, quindi, presenta l'emendamento 1.100, di natura esclusivamente formale.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione accoglie l'emendamento.

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 4.0.1.

Il relatore MAGNALBÒ, quindi, presenta l'emendamento 5.100, conforme al parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime un parere favorevole.

Posto in votazione, l'emendamento è accolto dalla Commissione. Ne risulta assorbito l'emendamento 5.2.

Il presidente PASTORE comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.1. In assenza del proponente, l'emendamento è fatto proprio dal senatore BASSANINI, e da questi ritirato.

È infine conferito al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

*La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16.*

**(1213) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica dell'articolo 51 della Costituzione,** approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio)

La relatrice IOANNUCCI ricorda che l'articolo 51 della Costituzione garantisce a ogni cittadino, quale che sia il proprio contesto sociale, economico, culturale, e indipendentemente dal sesso, la possibilità di accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive. Tale tutela, tuttavia, si è rilevata di fatto, soprattutto per le cariche elettive, solo formale. La situazione reale appare palesemente incompatibile con la previsione costituzionale, poiché il sistema politico ed elettorale, genericamente inteso, non garantisce oggettivamente la condizione di uguaglianza che l'articolo 51 ha sentito la necessità di tutelare.

Con l'introduzione della precisazione all'articolo 51, contenuta nel disegno di legge in esame, che sottolinea la necessità, per la Repubblica, di promuovere appositi provvedimenti per le pari opportunità tra donne e uomini, non si dà luogo, a suo avviso, a una modifica sostanziale della disposizione o a un'impostazione diversa del suo significato, ma si promuove la politica di riequilibrio delle diseguaglianze, in modo da perseguire una effettiva realizzazione del principio di parità. La finalità cui la previsione risponde è, dunque, quella di autorizzare, anzi di promuovere, l'eguaglianza delle opportunità.

Se questo è il fine, il problema si sposta verso l'attuazione della Costituzione, garantendo al legislatore la possibilità di ricercare soluzioni nuove e più adeguati strumenti di intervento, muovendo dalla individuazione delle cause che non hanno permesso l'attuazione del principio di uguaglianza.

Per l'effettiva realizzazione del principio di parità, è necessario che il legislatore possa promuovere, approvare ed attuare effettive condizioni di uguaglianza. Se la democrazia basata sulla parità di diritti fra uomini e donne non si è realizzata nell'accesso alle cariche elettive, ne risulterebbe violato l'articolo 51 della Costituzione, per cui consentire al legislatore di intervenire affinché il principio democratico di uguaglianza venga sostanzialmente rispettato è una oggettiva necessità per la tutela e l'attuazione dello spirito cardine dell'intera Costituzione.

La disposizione in esame, però, non va inquadrata tra le cosiddette «azioni positive», che secondo la Corte costituzionale sono il più potente strumento a disposizione del legislatore: questo, nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per singole categorie di persone socialmente svantaggiate, al fine di assicurare loro un inserimento sociale.

Essa, infatti, si sostanzia come potestà della Repubblica di rendere effettivo il principio generale di uguaglianza stabilito all'articolo 3 della Costituzione, a cui spesso si richiamano le azioni positive, e soprattutto la specifica disposizione dell'articolo 51 della Costituzione che impone espressamente «condizioni di uguaglianza».

L'articolo 51, infatti, nella sua attuale formulazione non si limita alla formale enunciazione del principio di uguaglianza, ma impone al legislatore quella qualità sostanziale che solo la ricerca e l'attuazione di specifiche e concrete «condizioni» può garantire.

I limiti posti per le azioni positive, dunque, non possono applicarsi nel caso della concreta attuazione dell'articolo 51, che pone la necessità di condizioni che ne permettano l'effettiva applicazione.

La precisazione che si introduce all'articolo 51 della Costituzione ribadisce il concreto e specifico obbligo che lo stesso articolo già contiene. Una precisazione doverosa per evitare interpretazioni che, per quanto legittime, hanno ritardato una intensa ed efficace azione, necessaria per la crescita culturale della intera società. Un percorso non facile, che deve svilupparsi attraverso interventi mirati in grado di agire sulle condizioni culturali, economiche e sociali.

Infatti, secondo la formulazione del disegno di legge costituzionale in esame, è la Repubblica, nella sua accezione più ampia, che promuove non solo leggi, ma più generalmente «provvedimenti» per garantire le pari opportunità.

Il provvedimento è motivo di orgoglio per il Governo, e auspicabilmente per il Parlamento, che dopo quasi sette anni dalla sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995, e un sensibile ritardo rispetto agli altri paesi europei, con un'oggettiva omissione delle precedenti maggioranze politiche, riesce a ristabilire e concretizzare il principio di uguaglianza sotto lo specifico aspetto in questione.

L'approvazione delle precisazioni contenute nel disegno di legge costituzionale oggi all'esame non è, dunque, la vittoria di una parte della società, ma realizza quella necessaria osmosi fra le parti costituenti la società che ne permette la crescita culturale e sociale.

Auspica, infine, che il Parlamento nella sua totalità ed unanimità voglia, con l'approvazione del disegno di legge in esame, non solo ribadire sacri e intoccabili principi costituzionali, ma confermare sostanzialmente il contenuto dell'articolo 51, in una formulazione che permetta, anzi promuova, l'effettiva individuazione e l'esercizio di quelle «condizioni» necessarie per la realizzazione dell'eguaglianza e della pari opportunità per l'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive.

A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore VILLONE, la relatrice precisa poi che, a differenza dell'articolo 3 della Costituzione, che pone un principio generale rispetto al quale si può fare richiamo alle cosiddette «azioni positive», l'articolo 51 promuove la realizzazione di condizioni di uguaglianza e quindi implica direttamente lo svolgimento di azioni che rendano sostanziali quelle condizioni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore VILLONE osserva che la questione principale sottesa al provvedimento è la previsione di quote elettorali riservate alle donne, censurata dalla Corte costituzionale. Pur essendo contrario all'introduzione di meccanismi cogenti, poiché non sarebbe legittimo, a suo avviso, limitare la libertà di espressione del voto dell'elettore, condivide la formulazione del disegno di legge costituzionale, che consente di promuovere nella società civile misure che agevolino l'accesso delle donne alle cariche elettive.

Il senatore BASILE ritiene quanto mai opportuna la precisazione che si introduce all'articolo 51 della Costituzione, sebbene essa rimanga abbastanza generica. Ricorda che recentemente il presidente della Convenzione europea, Giscard D'Estaing, ha invitato gli Stati partecipanti a designare i propri rappresentanti tenendo conto dell'esigenza di assicurare un equilibrio tra le componenti maschile e femminile, un invito che tuttavia è stato disatteso.

Ricorda quindi che presso l'Assemblea regionale siciliana, come del resto in Parlamento, la componente femminile è oggi più esigua che nel passato, per cui il problema che il disegno di legge costituzionale in esame intende affrontare è molto sentito e merita particolare attenzione.

La senatrice DENTAMARO osserva che se la disposizione in esame rimanesse ancora una volta una semplice enunciazione di principio, senza rimuovere le interpretazioni restrittive che hanno ostacolato la piena attuazione dell'uguaglianza nell'accesso alle cariche elettive, sarebbe del tutto superflua.

Pur non essendo particolarmente entusiasta di una garanzia per quote, che non corrisponde in sé all'esigenza di tutelare la dignità delle donne, non può non rilevare che nei paesi in cui quel sistema viene adottato, si sono conseguiti risultati concreti che nel tempo hanno determinato un cambiamento di mentalità.

In ogni caso, nel momento in cui si interviene con una modifica costituzionale è necessario dare a questa un significato concreto. L'articolo 3 della Costituzione, a suo avviso, non è preclusivo del meccanismo delle quote, che a buon diritto potrebbe essere considerato uno strumento di promozione delle pari opportunità. Se ciò venisse escluso nel momento in cui si integra l'articolo 51 della Costituzione, si rischierebbe di introdurre ancora una volta una inutile disposizione declamatoria, peraltro desumibile da altre disposizioni della Costituzione.

Il senatore VILLONE osserva che la novella costituzionale favorirebbe, ad esempio, una azione più efficace sul sistema dei partiti anche nel momento della composizione delle liste elettorali. Sarebbe pertanto una modifica non inutile, anche laddove si escluda un sistema per quote, sul quale ribadisce la sua personale contrarietà.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

### **122<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

(1206) *Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*, approvato dalla Camera dei deputati

(9) *ANGIUS ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra – l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(36) *CAMBURSANO. – Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità*

(203) *CAVALLARO ed altri. – Norme in materia di conflitto di interessi*

(420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(1017) *RIPAMONTI. – Norme in materia di conflitto di interesse*

(1174) *MALABARBA ed altri. – Norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi*

(1250) *ANGIUS ed altri. – Istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi*

(1255) *VILLONE ed altri. – Disposizioni in tema di ineleggibilità alle cariche elettive parlamentari e di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della Repubblica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore PETRINI ribadisce la ferma contrarietà della sua parte politica al testo licenziato dalla Camera dei deputati. Il relatore e il rappresentante del Governo hanno manifestato la disponibilità della maggioranza ad accogliere alcune modifiche, con il limite, tuttavia, che la legge non colpisca la persona del Presidente del Consiglio. Non può sfuggire, tuttavia, che l'onorevole Berlusconi detiene attività economiche in ogni settore, primo fra tutti quello dell'emittenza televisiva. È impossibile, dunque, individuare una soluzione vera del conflitto di interessi che, se così limitata, si rivelerebbe del tutto inefficace.

Il Paese si trova non solo di fronte a un conflitto di interessi, cioè al sospetto che l'interesse pubblico sia piegato alle ragioni di quello privato, con vantaggi indebiti; se si considera la rilevanza dell'impatto che l'informazione televisiva determina sul convincimento della pubblica opinione e, in definitiva, sull'espressione del voto, si nota un vero e proprio conflitto di poteri.

Ma seppure non vi fosse il dato oggettivo della posizione del Presidente del Consiglio, il giudizio sul disegno di legge, definito innovativo perché introduce il modello di una censura successiva alla determinazione dell'eventuale conflitto, sarebbe ugualmente contrario. Infatti, il conflitto di interessi si sostanzia già nel momento in cui ve ne è la potenzialità,

quando il sospetto dell'arbitrio inquina il corretto funzionamento della vita pubblica. La democrazia, infatti, funziona solo quando vi è la ragionevole convinzione che l'atto, seppure contrario agli interessi di una parte, persegue l'interesse generale. In questo senso, il conflitto di interessi, a suo modo di vedere, potrebbe addirittura rappresentare un freno per l'attività del Governo.

Quell'impostazione contrasterebbe, inoltre, con l'articolo 65 della Costituzione, che affida alla legge la determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore e che, considerata la natura parlamentare del nostro ordinamento costituzionale, a maggior ragione deve ritenersi esteso alle cariche di Governo.

Citando giuristi quali il professor Giulio Enea Vigevani, l'oratore evidenzia quindi le ragioni e gli effetti prodotti rispettivamente dagli istituti della ineleggibilità e della incompatibilità, nonché lo sviluppo che essi hanno avuto nella scienza giuridica e il loro utilizzo diffuso al fine di assicurare, da un lato, la regolarità del procedimento elettorale, attraverso l'esclusione delle persone che per una particolare posizione potrebbero influenzare la libera volontà degli elettori e, dall'altro, il regolare esercizio delle funzioni pubbliche, vietando il cumulo di più cariche o uffici nella stessa persona. Proseguendo nell'illustrazione della dottrina in materia, egli rammenta inoltre che molte Costituzioni prevedono una limitazione dell'elettorato passivo, o indicando direttamente i casi di ineleggibilità e incompatibilità o affidando la loro definizione alla legge; in gran parte degli ordinamenti, inoltre, il diritto di elettorato passivo trova una fondamentale garanzia nell'affidamento del giudizio sulla regolarità delle elezioni e sui titoli di ammissione a organi terzi e nel conseguente abbandono di tradizionali prerogative finalizzate all'autodifesa delle Assemblee. Osserva, infine, che proprio dove si riscontra una progressiva personalizzazione della contesa elettorale e la crisi dei partiti tradizionali, le regole sull'accesso alle cariche elettive tendono a divenire questioni cruciali del funzionamento del sistema democratico.

Malgrado il grave ostacolo costituito dalla situazione di conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, il Parlamento dovrebbe tenere conto che la disciplina organica della materia riguarda lo sviluppo della democrazia. Invece, il testo in esame non fornisce garanzie in tale direzione.

Il senatore BOCO ricorda che l'*iter* di esame del disegno di legge è stato preceduto da un lungo dibattito nella società e nel Parlamento e si rammarica per il fatto che nella passata legislatura la maggioranza, di cui faceva parte, non abbia approvato la disciplina del conflitto di interessi.

Nell'ordinamento italiano sono storicamente mancati rimedi efficaci per impedire che le decisioni fossero condizionate dagli interessi privati dei soggetti chiamati ad assumerle. Il profilo etico della questione, invece, non può essere dissociato dalla ricerca di una disciplina dei comportamenti di chi esercita una funzione pubblica e sarebbe assurdo non prestare il dovuto rilievo all'individuazione di soluzioni che consentano di tutelare l'interesse pubblico, con sanzioni graduate in rapporto ai problemi.

Ritenendo che la posizione assunta dalla maggioranza costituisca un modo per non affrontare il problema, l'oratore rileva che quanto affermato nella relazione, dopo le modifiche approvate alla Camera dalla sola maggioranza, non trova più riscontro nel testo normativo, che reca un insieme di norme che suscitano esclusivamente motivi di perplessità. Il Paese, che rientra fra quelli più industrializzati, ha il dovere di compiere una scelta che sia all'altezza delle altre nazioni democratiche, le quali hanno adottato regolamentazioni chiare e nette, senza dare adito ad alcuna speculazione. Il testo del Governo si caratterizza invece per la mancata fissazione di criteri rigidi e generali sul conflitto di interessi e per l'esclusione della mera proprietà dai motivi di incompatibilità. Quanto alle funzioni affidate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, essa autonomamente può solo assumere determinazioni generali, mentre non si definiscono gli effetti delle sue attività per individuare e risolvere le situazioni di conflitto di interesse.

Vi è quindi il rischio che la legge sia applicata molto blandamente e che non disciplini compiutamente la materia, laddove interessi privati sempre più cospicui ed estesi annullano di fatto il confine con la *res publicae*.

La sua parte politica intende pertanto verificare la disponibilità dichiarata dal ministro Frattini, ma annuncia fin d'ora un'opposizione ferma e l'intenzione di utilizzare tutti gli strumenti previsti dal Regolamento, se dalla maggioranza e dal Governo non verranno le risposte che servono al Paese.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Dentamaro, che avrebbe dovuto parlare nella seduta di domani, la quale è stata sconvocata, interverrà prima delle repliche del relatore e del rappresentante del Governo, nella prossima settimana. Si intende che gli altri iscritti a parlare nella discussione generale vi abbiano rinunciato.

Propone poi che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 19 di venerdì 5 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata nella giornata di domani, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 21,20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1211****Art. 1.****01.2**

TURRONI

*Prima dell'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. ...**

1. All'articolo 18 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero da ciascun Deputato o Senatore eletto al Parlamento";

b) al comma 5, dopo le parole "da un notaio" sono inserite le seguenti: ", da ciascun Deputato o Senatore eletto al Parlamento"».

**01.1**

TURRONI

*Prima dell'articolo, premettere il seguente:*

**«Art. ...**

1. Dopo l'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 18-*ter.* - 1. Sono esentati dalle sottoscrizioni previste dal comma 4 dell'articolo 18 e dal comma 1 dell'articolo 18-*bis* i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative

attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare."».

---

### **1.100**

IL RELATORE

*Al comma 4, alinea, sostituire la parola: «reintrodotto» con l'altra: «inserito»; nel capoverso, sostituire «Art. 65» con «Art. 64-bis».*

---

### **1.3**

TURRONI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*"9-bis. Sono esentati dalla sottoscrizione prevista dal comma 6, i partiti o gruppi politici rappresentati in almeno uno dei rami del Parlamento ovvero quei partiti o gruppi politici che nelle ultime consultazioni amministrative attraverso i propri eletti e relativamente alla lista presentata, abbiano costituito un autonomo gruppo consiliare."».*

---

## **Art. 3.**

### **3.0.1**

FASOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Le ore di mancata prestazione di lavoro, comprese nel periodo di cui al comma 1, sono considerate, a tutti gli effetti, ore di attività lavorativa.

3. Per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di cui al comma 1, i lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali, di cui al medesimo comma 1, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi. Qualora nei giorni predetti l'impegno del lavoratore presso il seggio abbia una durata inferiore ad una giornata lavorativa, la retribuzione aggiuntiva o il riposo compensativo saranno proporzionati alle ore di effettivo svolgimento delle funzioni.

4. Anteriormente all'inizio delle operazioni elettorali, le parti del rapporto individuale di lavoro concordano le specifiche modalità di attuazione del diritto di cui al comma che precede. Nell'ambito di tale accordo, il recupero del giorno di riposo settimanale avverrà con decorrenza immediatamente successiva alla conclusione delle operazioni elettorali."».

---

### 3.0.2

FASOLINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. È abrogato l'articolo unico della legge 29 gennaio 1992, n. 69».

---

**Art. 4.**

### 4.0.1

MONTI, STIFFONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale, le parole "è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a

lire 1.000.000", sono sostituite con le parole: "è punito con l'ammenda da 25,00 euro a 258,00 euro.»

---

## Art. 5.

### 5.100

IL RELATORE

*Al comma 1 sostituire le parole «Agli oneri » con le seguenti: «In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

### 5.1

VITALI

*Dopo le parole «agli oneri derivanti dalla presente legge» inserire le seguenti: «quantificati in euro 40.400.000,00».*

---

### 5.2

VITALI

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136.».*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**72<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE DELIBERANTE****(82) BUCCIERO ed altri. – Modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione**

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore CALLEGARO, il quale si richiama alle considerazioni già svolte in occasione dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, che si è concluso nella seduta del 13 febbraio scorso dando altresì conto del testo definito in tale sede e pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Dopo un intervento del senatore DALLA CHIESA, la Commissione conviene di fissare a mercoledì 3 aprile 2002, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo nel testo licenziato in sede referente.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

**(973) Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati vicini**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore CALVI, il quale ricorda le tragiche vicende che interessarono il territorio del Ruanda nel 1994 e che portarono all'inter-

vento delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII dello statuto delle Nazioni Unite e, in tale ambito, successivamente all'istituzione del tribunale internazionale per giudicare i responsabili di crimini di genocidio e di altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nei territori del Ruanda e in Stati vicini dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994. Ricorda che il tribunale ha sinora incontrato molte difficoltà prima di iniziare a lavorare in maniera adeguata, tra le quali anche quelle relative all'ubicazione della sede ad Arusha, in un'area isolata dell'Africa. Il tribunale ha fermato finora quarantaquattro persone e ne ha rinviate sette a giudizio e va tenuto presente che in Ruanda i processi si svolgono autonomamente rispetto a quelli del Tribunale penale internazionale e che sono già state processate in quel paese tremila persone accusate di genocidio delle quali trecento sono state condannate a morte. Altre 100 mila persone stanno ancora attendendo l'inizio del processo nelle prigioni del Paese. Come già è avvenuto per il Belgio e per la Svizzera anche l'Italia potrebbe essere oggetto di richieste di collaborazione da parte del Tribunale penale internazionale, richieste alle quali allo stato non sarebbe possibile dare seguito per la mancanza di una normativa analoga a quella che fu a suo tempo adottata per rendere possibile la cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la *ex* Jugoslavia.

Il disegno di legge in esame riprende a modello le disposizioni da ultimo citate e adottate con il decreto-legge n. 544 del 1993 proprio in tema di cooperazione con il Tribunale internazionale con la *ex* Jugoslavia. In particolare, l'articolato riprende in maniera quasi testuale il predetto decreto-legge prevedendo all'articolo 1 alcune definizioni, all'articolo 2 l'obbligo di cooperazione, all'articolo 3 il trasferimento dei procedimenti penali, all'articolo 4 la riapertura del procedimento nazionale, all'articolo 5 il divieto di un nuovo giudizio, all'articolo 6 la comunicazione e trasmissione di atti, all'articolo 7 le modalità per il riconoscimento delle sentenze del tribunale penale internazionale e così via di seguito per quanto riguarda le modalità di esecuzione della pena, quelle della cooperazione giudiziaria, quelle per la consegna dell'imputato e quelle relative all'adozione di misure cautelari funzionali alla consegna.

Passando all'esame degli aspetti del provvedimento che a suo avviso richiedono una più specifica riflessione il relatore si sofferma sull'articolo 3 sottolineando come la Camera dei deputati abbia modificato tale disposizione rispetto al testo originariamente presentato inserendo al comma 2 la previsione della partecipazione necessaria del difensore ai fini della decisione avente ad oggetto il trasferimento di un procedimento penale davanti al Tribunale internazionale. La modifica introdotta dall'altra ramo del Parlamento suscita, a suo avviso, perplessità nel merito in quanto sembra suscettibile di determinare un aggravio procedurale senza alcun apprezzabile vantaggio sul piano delle garanzie. In ogni caso, se la Commissione decidesse di confermare la modifica introdotta dalla Camera dei deputati sarebbe necessario valutare l'opportunità, per ragioni di coordinamento, di un'analoga modifica al decreto-legge n. 544 del 1993. Non si comprenderebbe infatti per quale motivo il trasferimento dei procedimenti

penali dovrebbe avvenire con la partecipazione facoltativa del difensore nel caso del Tribunale internazionale per la *ex* Jugoslavia e con la partecipazione necessaria del difensore nel caso del tribunale per il Ruanda.

In merito poi al successivo articolo 5 ritiene senz'altro condivisibili le previsioni contenute sia nel comma 1 sia nel comma 2 ma ritiene, che essendo la norma diretta al giudice italiano, sarebbe più semplice sostituire l'intero secondo comma con la previsione dell'applicabilità, in quanto compatibile, con le disposizioni dell'articolo 649 del codice di procedura penale. Si farebbe così riferimento ad una disposizione ampiamente collaudata e si eliminerebbe la possibilità di qualsiasi dubbio interpretativo che potrebbe derivare dalla circostanza che il comma 1 dell'articolo 5, stabilendo il divieto di un nuovo giudizio «per il medesimo fatto», non stabilisce altresì l'irrelevanza dell'ipotesi che questo sia considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, come invece fa il comma 1 del citato articolo 649.

Per quanto riguarda l'articolo 7 ritiene che la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di inserire una previsione volta ad escludere la possibilità del riconoscimento della sentenza del tribunale penale internazionale qualora questa contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Una simile previsione raccorderebbe il disposto dell'articolo 7 con quanto previsto dal successivo articolo 10 comma 4. Infatti, se la contrarietà ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato rappresenta un limite nella fase della cooperazione giudiziaria prevista dal citato articolo 10, a maggior ragione questo limite dovrà valere quando si tratta di decidere sul riconoscimento di una sentenza del Tribunale internazionale.

Relativamente all'articolo 12 osserva come la previsione contenuta nel comma 2 secondo la quale la corte d'appello «può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata» costituisce la riproposizione di quella contenuta nell'articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 544 del 1993 sul Tribunale internazionale per l'*ex* Jugoslavia. Quest'ultima disposizione a sua volta riprendeva quella dell'allora vigente comma 1-*bis* dell'articolo 291 del codice di procedura penale, successivamente soppressa dall'articolo 8 della legge n.332 del 1995. Il mutamento del quadro normativo fa sì che non vi siano ragioni per mantenere nel testo in esame una previsione che avrebbe oggi un carattere di deroga rispetto alla normativa generale di riferimento, carattere che invece non rivestiva nel 1993.

In generale, va comunque ribadito che qualora nel definire il testo del disegno di legge in esame la Commissione convenisse sull'opportunità di apportare ad esso delle modifiche rispetto al testo inizialmente presentato dal Governo alla Camera dei deputati e, quindi, rispetto al modello di cooperazione giudiziaria rappresentato dal decreto-legge n. 544 del 1993, tali modifiche andrebbero inserite anche in quest'ultimo decreto-legge in quanto, a suo avviso, non vi sarebbero ragioni suscettibili di giustificare

una diversità di previsione normativa nella disciplina delle modalità di cooperazione con le due istituzioni internazionali in questione.

Su proposta del RELATORE, la Commissione conviene di fissare per mercoledì 10 aprile 2002, alle ore 15, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito della discussione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**Testo accolto dalla Commissione in sede referente  
per il disegno di legge n. 82**

Art. 1.

1. All'articolo 287 del codice di procedura civile dopo le parole: «non sia stato proposto appello» sono inserite le parole: «o che siano non impugnabili».

Art. 2.

1. L'articolo 288 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 288. – (*Procedimento di correzione*) – Se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto da depositarsi entro venti giorni dalla richiesta.

Se è chiesta da una delle parti, il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni e da notificarsi insieme col ricorso a cura della parte istante a norma dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza di comparizione delle parti, in un termine non superiore a sessanta giorni dalla data del decreto, assegnando alle parti stesse termini intermedi per il deposito di eventuali memorie. Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve essere annotata sull'originale del provvedimento.

Se è chiesta la correzione dopo un anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti ai sensi degli articoli 137 e seguenti.

Le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione».

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 391-*bis* del codice di procedura civile dopo le parole: «è affetta» sono inserite le altre: «da omissioni o».

## Art. 4.

1. All'articolo 121 del Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Tutti gli atti del procedimento di cui agli articoli 288 e 391-*bis* del codice sono esenti da tasse, imposte ed ogni altro onere».

## Art. 5.

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in 3,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 27 MARZO 2002

**30<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 14,40.***SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore MELELEO riferisce sulla visita al 235° reggimento di Ascoli Piceno, effettuata il 19 marzo da una delegazione della Commissione. Ricorda la peculiarità del reparto visitato, in quanto unico ente scolastico per l'addestramento di base delle volontarie in ferma breve. Rileva altresì come il reggimento sia una delle migliori espressioni dal punto di vista addestrativo del faticoso ed encomiabile processo di trasformazione delle Forze armate verso la professionalizzazione. Infatti l'inserimento delle donne è avvenuto in un clima di serenità e tranquillità, senza perdere tuttavia di vista gli obiettivi addestrativi e formativi da raggiungere. In particolare, è stato rispettato il principio delle pari-opportunità nell'assegnazione degli incarichi al personale femminile. Illustrate le predisposizioni organizzative e logistiche messe in atto, sottolinea come la caserma «Emidio Clementi» continui nella sua opera di risistemazione, adattamento e ammodernamento, con interventi strutturali. Evidenzia in particolare la forte motivazione delle allieve: ciò induce a ben sperare per il processo di professionalizzazione delle forze armate. Conclude invitando il Capo di stato maggiore dell'esercito a tributare un tangibile riconoscimento per il lavoro svolto dal comandante del reggimento, colonnello De Leverano, del quale ipotizza anche una audizione informale.

Conviene la Commissione.

## PROCEDURE INFORMATIVE

**Interrogazione**

Il sottosegretario Bosi risponde all'interrogazione n. 3-00158 del senatore Forcieri rilevando come il Ministro della difesa abbia in più occasioni illustrato in Parlamento, con chiarezza e trasparenza, la questione relativa all'Airbus A400M. Osserva come il progetto, noto anche come FLA (*Future Large Aircraft*) e relativo ad un velivolo da trasporto militare in grado di sostituire le attuali linee a medio e lungo raggio, si sia sviluppato in fasi successive. Lo studio di fattibilità, realizzato dall'ottobre 1993 al giugno 1995, aveva portato all'elaborazione dei requisiti tecnico-operativi per otto Paesi: Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Portogallo, Spagna e Turchia. La successiva dichiarazione di intenti, di carattere non vincolante, era stata firmata il 27 luglio 2000 dai Paesi partecipanti. In essa era preventivata l'acquisizione di 255 velivoli, dei quali 16 per l'Italia. Il *memorandum of understanding* è stato firmato il 19 giugno del 2001 da Belgio, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Turchia a pieno titolo, dalla Germania con riserva di approvazione parlamentare e di rinegoziazione dei costi con l'industria. Quest'ultimo impegno non è stato invece assunto dall'Italia, né dal Portogallo. La posizione dell'Italia non preclude comunque la eventuale partecipazione ad una fase successiva del programma.

Sottolinea poi che le valutazioni tecnico-operative espresse dai vertici militari sin dal 11 giugno 2001 attribuivano una bassa priorità operativa al programma. Infatti non possono essere imposti costi eccessivi rispetto alle acquisizioni alternative consentite da medesimi stanziamenti o comunque incompatibili con le risorse disponibili in bilancio, in relazione agli impegnativi e numerosi progetti in corso di attuazione. Al riguardo precisa che il finanziamento delle attività di sviluppo e l'avvio della produzione sarebbero state previste a carico del bilancio della difesa, con la conseguenza che ogni velivolo, nonostante non fosse ancora operativo, sarebbe venuto a costare una somma decisamente troppo elevata se rapportata ad altri velivoli con caratteristiche similari già in produzione.

Ricorda inoltre che l'aspetto dei costi elevati sembra non aver consentito una definizione programmatica nemmeno per la Germania, impegnata per l'acquisto di 73 velivoli, e con fondi stanziati in bilancio per il solo pagamento di un primo lotto di 40, e ciò a dimostrazione che non è solo l'Italia ad aver riflettuto sul programma operando la propria scelta con criteri di opportunità e di costo-efficacia.

Queste valutazioni, pur mantenendo in assoluta priorità la volontà di proseguire nella direzione del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, hanno fatto quindi prevalere la necessità per l'Italia di uscire dal programma.

Peraltro, a conferma della volontà del Governo di contribuire al percorso di integrazione europea, ricorda come il Ministro della difesa abbia più volte proposto un progetto relativo alla costituzione di un blocco di

velivoli A400M direttamente acquisiti dall'Unione europea per le esigenze di trasporto militare dei paesi membri, proposta accantonata in quanto considerata troppo avanzata. Non può, di conseguenza, essere accolta nessuna analisi della questione tendente a rappresentare un affievolimento della politica europeistica da parte dell'esecutivo.

Replica il senatore FORCIERI, osservando come nella risposta fornita dal rappresentante del Governo non venga data adeguata giustificazione al repentino abbandono da parte dell'Italia del programma relativo all'aereo da trasporto A 400M dopo anni di partecipazione agli studi preliminari. Rileva altresì la contraddittorietà che emerge dal fatto che il Ministero della difesa afferma da un lato che il velivolo non risponde ai requisiti indicati dall'Italia e dall'altro ha proposto la costituzione a livello europeo di un *pool* di aerei dello stesso tipo. Osserva inoltre che era stato concordato di acquisire gli aerei al termine del ciclo di produzione, e cioè in un arco di tempo compreso tra il 2016 e il 2020, rendendone quindi l'acquisizione meno onerosa.

Si dichiara pertanto insoddisfatto delle delucidazioni fornite ed al contempo auspica un ripensamento da parte del Governo sulla questione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE rende noto che il Ministro della difesa sarà presente in Commissione, come da richiesta di alcuni commissari, nella seduta di mercoledì 17 aprile.

*La seduta termina alle ore 15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**100<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta di due ulteriori emendamenti al testo, accolto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge concernente il riordino della dirigenza statale, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 7.3000 sopprime una disposizione sulla quale la Commissione aveva formulato un parere di nulla osta con condizioni, e che l'emendamento 7.2500, riformulando il primo periodo dell'articolo 7, comma 1, vi introduce un inciso che fa salva la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Al riguardo, occorre valutare se, così come formulata, tale disposizione sia suscettibile di produrre effetti finanziari negativi e, conseguentemente, se il richiamo alla predetta disciplina non debba semmai essere inserito come periodo aggiuntivo al primo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso favorevole del Governo sugli emendamenti segnalati, precisando, in relazione all'emendamento 7.2500, che non innova rispetto all'attuale disciplina del collocamento fuori ruolo.

Dopo che i senatori PIZZINATO, FERRARA e PASQUINI hanno espresso perplessità sull'effettiva neutralità finanziaria della possibile contestuale applicazione degli istituti dell'aspettativa e del fuori ruolo, come sembra prevedere l'emendamento 7.2500, il presidente AZZOLLINI precisa che la tale proposta emendativa differisce dal testo dell'articolo 7 del disegno di legge, su cui la Commissione ha già espresso parere di nulla osta, solamente per l'inciso che fa salva la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo e ritiene, quindi, che si debba fermare l'attenzione solo su quest'ultimo profilo. A tale proposito, concorda con la proposta del relatore di riformulare l'inciso come un periodo aggiuntivo, al fine di evitare interpretazioni suscettibili di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore MICHELINI rileva che la soluzione proposta non sembra in grado di risolvere i profili problematici dell'emendamento 7.2500; infatti, nonostante le modifiche proposte, dal testo dell'emendamento non risulta chiaro se i soggetti interessati saranno collocati in aspettativa, rimanendo in ruolo, oppure se saranno collocati fuori ruolo, con conseguenti maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni.

Su proposta del relatore NOCCO, la Commissione esprime quindi, a maggioranza, parere di nulla osta sull'emendamento 7.3000 e parere di nulla osta sull'emendamento 7.2500 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano soppresse le parole: «ferma restando la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti» e che sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti».

*La seduta termina alle ore 9,30.*

#### **101<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1052) Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il senatore GRILLOTTI, in sostituzione del relatore NOCCO, fa presente che si tratta di due ulteriori emendamenti al testo, accolto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge concernente il riordino della dirigenza statale, approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che l'emendamento 3.2000 prevede modifiche all'articolo 3, comma 4, capoverso 2, che recepiscono anche una condizione posta dalla Commissione nel parere di nulla osta reso sulla citata disposizione. Con riferimento al successivo emendamento 3.3000, ritiene necessario valutare gli effetti derivanti dalle diverse modifiche che intende apportare alla disciplina del corso-concorso, di cui all'articolo 3, comma 5. Tali modifiche, infatti, per un verso (lettera a)), sembrano estendere il numero dei partecipanti al predetto corso-concorso e, per l'altro (lettere b) e c)), sembrano invece contenerlo. Ritiene opportuno, al riguardo, anche in considerazione del sostanziale limite di spesa di 1.500 migliaia di euro cui è stato condizionato il parere reso sul testo, non configurare l'ammissione al corso-concorso come un diritto soggettivo, ma come una facoltà.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conviene con le osservazioni del relatore e ribadisce che l'ulteriore contributo attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione costituisce un limite di spesa.

Il relatore GRILLOTTI propone quindi di esprimere parere di nulla osta sull'emendamento 3.000 e parere di nulla osta sull'emendamento 3.3000 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che alla lettera a), la parola : «sono», sia sostituita dalle seguenti: «possono essere».

La proposta del relatore, posta ai voti, è approvata.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**70<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ASCIUTTI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la regione Piemonte l'assessore ai beni culturali, dottor Gian Piero Leo, la responsabile del dipartimento legislativo, dottoressa Giuliana Fenu e la dirigente responsabile del settore musei e patrimonio culturale, dottoressa Daniela Formento; per la regione Campania, il responsabile per l'ufficio di Roma, dottor Michele Bove; per la regione Emilia Romagna, la responsabile per l'ufficio di Roma, signora Teresa Tremonti; per la segreteria della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, il responsabile dei rapporti con il Parlamento, dottor Paolo Alessandrini.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali: seguito dell'audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome**

Riprende l'audizione della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, sospesa nella seduta del 28 febbraio scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente ASCIUTTI dichiara chiuso il dibattito.

Agli intervenuti replica l'assessore ai beni culturali della regione Piemonte, dottor Gian Piero LEO, il quale sottolinea preliminarmente il rilievo positivo che assumono iniziative come l'audizione in corso nell'ottica di una proficua collaborazione fra le istituzioni statali e regionali. Preannuncia fra l'altro che la regione Piemonte ha in animo di organizzare la riunione degli Stati generali della cultura, per la quale sarà fonamen-

tale l'apporto della Commissione istruzione del Senato, i cui membri egli invita fin d'ora a partecipare alla predetta assise.

Sempre riguardo al ruolo che le regioni possono utilmente esercitare anche nel campo della cultura, l'assessore dà conto del successo conseguito dalla partecipazione delle regioni italiane – di cui egli stesso era rappresentante – al Salone del libro di Parigi, iniziativa che ha consentito di ricomporre un clima di dialogo con le autorità francesi e con gli organizzatori dell'esposizione parigina dopo lo spiacevole episodio che aveva visto alcuni rappresentanti del Governo italiano essere oggetto di una clamorosa contestazione.

Passando poi ai quesiti posti dai senatori intervenuti nel corso della precedente seduta, il dottor Leo si rivolge in primo luogo al senatore Monticone, chiarendo le ragioni della contrarietà alla creazione di cinque sovrintendenze speciali sul modello di Pompei. Egli segnala infatti che i compiti attribuiti dal decreto legislativo n. 368 del 1998 alle sovrintendenze speciali sono connessi alla valorizzazione dei beni culturali e quindi rientrano nelle materie di legislazione concorrente. Inoltre, la Commissione paritetica di cui all'articolo 150 del decreto legislativo n. 112 del 1998, a cui spetta definire quali musei e beni culturali statali debbano continuare ad essere gestiti dallo Stato e quali invece dalle regioni e dalle autonomie locali, aveva richiesto e convenuto con il Ministero che non si sarebbe proceduto a modifiche organizzative nella gestione dei musei statali fin quando non fosse stato terminato il lavoro in corso. La costituzione delle sovrintendenze speciali prima che si sia stabilita la definizione sopra indicata mette invece le regioni, le province e i comuni davanti ad un fatto compiuto, sottraendo la gestione dei musei e dei beni culturali interessati dalla creazione delle sovrintendenze stesse alla possibilità di un loro trasferimento.

Infine, la costituzione di sovrintendenze autonome contrasta anche con la richiesta già avanzata che il Ministero concordi con le regioni, le province e i comuni interessati le modalità della gestione dei musei che rimangono allo Stato, utilizzando anche i nuovi istituti previsti dal citato decreto legislativo n. 368 del 1998. Quest'ultimo dispone che, per la valorizzazione dei beni culturali statali, si possano costituire associazioni, fondazioni o società ovvero stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati al fine di favorire l'integrazione tra la gestione dei musei statali e gli altri beni culturali del sistema territoriale.

Per quanto riguarda poi gli archivi privati contemporanei, ad avviso dell'assessore, l'iniziativa pubblica deve partire dalla consapevolezza della loro specificità di fonte alternativa agli archivi delle amministrazioni pubbliche, la cui consultazione è spesso indispensabile per una più completa ricostruzione della storia del secolo che si è appena concluso. Nella prassi, la messa a disposizione di tali tipologie di fondi avviene sempre più spesso attraverso il versamento dei fondi stessi, da parte dei produttori delle carte o dei loro eredi, presso istituzioni culturali di rilevanza nazionale o regionale, o presso archivi di enti locali che assicurino ai donatori

sia caratteristiche di indirizzo culturale a loro affini, sia condizioni di consultabilità e promozioni concordate.

In riferimento alla tutela della *privacy* nell'ambito della ricerca storica, egli richiama poi quanto previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1999, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. Inoltre, ai fini del potenziamento della conoscibilità di fonti indispensabili per una ricostruzione non solo istituzionale della storia contemporanea, egli ritiene opportuno favorire la creazione di reti e sistemi di istituzioni culturali anche attraverso centri archivistici territoriali, quali ad esempio il centro per gli archivi del Novecento previsto dall'accordo di programma quadro tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la regione Piemonte del 18 maggio 2001. Anche in questo campo, quindi, è necessaria una revisione della normativa di tutela che dia ai privati effettive garanzie di valorizzazione della propria memoria e permetta conseguentemente di rendere efficaci le politiche di promozione e valorizzazione già in notevole misura sperimentate dalle regioni e dagli enti locali.

Alle osservazioni della senatrice Acciarini il dottor Leo risponde assicurando che le amministrazioni regionali apprezzano ampiamente la riforma universitaria e i nuovi corsi universitari previsti per i beni culturali. In proposito precisa che il documento presentato dalle regioni intendeva segnalare il rischio di uno iato tra la definizione dei profili professionali, quella dei curricula formativi e le reali opportunità di inserimento professionale e occupazionale, richiamando nel contempo l'esigenza di un'intesa fra Governo, università e regioni per ovviare a tale rischio, anche specificando i requisiti che le agenzie formative debbono possedere per il rilascio dei titoli legali.

Per quanto attiene poi alle considerazioni del senatore Brignone, egli condivide l'opinione secondo la quale il settore dei beni culturali può essere un'area di applicazione del principio di sussidiarietà, verticale e orizzontale, come si evince anche dal disegno sotteso al documento presentato dalle regioni, che costituisce un tentativo di sperimentazione di tale principio nel settore. Analogamente, la Conferenza dei presidenti delle regioni, sulla base del dettato costituzionale, ritiene che il settore dei beni culturali possa prevedere forme differenziate di autonomia e quindi rappresentare un'area potenziale di sperimentazione di quella che anche il senatore Brignone ha definito «geometria variabile». In questo quadro, una competenza statale di carattere generale in materia di tutela non è vista con ostilità, anzi è auspicata, purchè tale competenza sia esercitata attraverso l'elaborazione di indirizzi e *standard* nazionali, sulla cui applicazione si vigili adeguatamente. Allo Stato spetterà inoltre esercitare un potere di supporto nei casi più complessi ed eventualmente di surroga, mentre va assolutamente evitata la costituzione di pesanti burocrazie periferiche e centrali.

In relazione infine alle considerazioni del senatore Compagna, l'assessore afferma che le regioni condividono l'esigenza di un alto profilo tecnico-scientifico, sia nell'esercizio dei compiti di tutela, sia nell'eserci-

zio dei compiti di catalogazione e restauro. A questo proposito, le regioni richiedono un grande potenziamento degli istituti centrali per il catalogo e il restauro, che devono definire gli *standard* e i modelli per lo svolgimento di tali funzioni, a cui gli uffici statali, le regioni, le amministrazioni locali e i privati debbono scrupolosamente attenersi.

Diverso è invece il problema della gestione e della valorizzazione dei complessi monumentali, dei musei e degli altri beni culturali; in tale ipotesi, gli aspetti tecnico-scientifici sono sicuramente rilevanti per quanto concerne la conservazione dei beni, ma devono essere presenti anche professionalità di altro tipo.

Conclusivamente, in merito alle intese tra Stato e regioni, egli segnala in particolare il protocollo di intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni per la catalogazione dei beni culturali, la grande rete informatizzata delle biblioteche italiane e il protocollo di intesa, in fase di elaborazione, sul restauro e la formazione dei restauratori anche al fine di riconsiderare il decreto ministeriale n. 420 del 2001.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il dottor Leo e gli altri rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome per la proficua collaborazione e dichiara chiusa l'audizione. Rinvia indi il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*IN SEDE REFERENTE*

**(32) MANIERI.** – *Provvedimenti per il restauro e la tutela del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce*

**(746) ZAVOLI ed altri.** – *Riconoscimento di un contributo annuo, per il triennio 2001-2003, al Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati ed al Centro Internazionale Eugenio Montale di Roma*

**(1021) BEVILACQUA.** – *Interventi per la realizzazione di un teatro nel comune di Vibo Valentia*

**(1042) COLLINO ed altri.** – *Interventi per le Universiadi invernali «Tarvisio 2003»*

**(1270) ASCIUTTI ed altri.** – *Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport*

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 746, 1021, 1042 e 1270, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 32 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 32, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 746, 1021, 1042 e 1270 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 32, sospeso nella seduta del 13 dicembre 2001, in merito al cui contenuto il relatore BEVILACQUA precisa che è anche oggetto dell'articolo 20 del disegno di legge n. 1270, proponendo perciò che l'esame dei provvedimenti in questione prosegua congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il relatore BEVILACQUA riferisce quindi sugli altri disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sull'atto n. 1270 che, a causa dell'ampiezza degli interventi da esso previsti, è meritevole di essere assunto come testo base. Tale provvedimento provvede ad autorizzare la spesa di somme iscritte in bilancio, nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale, e preordinate al finanziamento di leggi che verranno approvate nel corso dell'anno. In particolare, durante l'esame del disegno di legge finanziaria per il 2002, è emersa l'esigenza di una serie di interventi riguardanti i beni e le attività culturali e il settore sportivo, che si è tradotta nella indicazione di specifiche finalizzazioni relative a risorse stanziare sia nell'accantonamento proprio del Ministero per i beni e le attività culturali, sia negli accantonamenti dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Illustrando poi il testo in dettaglio, il relatore ricorda che l'articolo 1 dispone il rifinanziamento della legge 8 luglio 1999, n. 223, che per il passato triennio ha assicurato il sostegno dello Stato all'attività del teatro «Carlo Felice» di Genova per un importo pari a 5 miliardi di lire annui. La presente norma prevede l'estensione di tale contributo fino all'anno 2004, confermandone peraltro l'entità.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 si riferisce invece alle attività necessarie allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclocross, che si svolgeranno a Monopoli l'1 e il 2 febbraio 2003.

I due successivi articoli, 3 e 4, assegnano un contributo statale ai comuni di Capaci e di Bologna per la realizzazione, rispettivamente, del Museo del mare e del Museo della memoria; in favore di quest'ultima iniziativa peraltro è già previsto un contributo di 2 miliardi di lire (800 milioni nel 2002 e 1.200 milioni nel 2003), stanziato dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 7 novembre 2001.

Gli articoli 5, 6 e 7 attengono allo svolgimento di importanti manifestazioni sportive di carattere internazionale, quali i XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», i campionati mondiali di sci alpino del 2005, che si svolgeranno in Valtellina, e le Universiadi invernali «Tarvisio 2003». Si tratta di tre eventi sportivi di grande rilievo che costituiscono peraltro oggetto di tre articoli (rispettivamente 19, 18 e 20) del disegno di legge governativo recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (già atto Camera n. 2032, ora atto Senato n. 1246), recentemente trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato. Qualora questo ramo del Parlamento confermasse l'intenzione di mantenere tali previsioni nell'ambito di quel provvedimento, si tratterebbe evidentemente di espungerle da questo nel corso dell'*iter*.

L'articolo 8 destina poi al comune di Genova un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, finalizzato al programma «Genova capitale della cultura 2004». Si tratta, in questo caso, di un contributo aggiuntivo, dal momento che l'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, ha stanziato 2 miliardi di lire per gli anni 2001 e 2002 per i primi interventi propedeutici al citato programma e che l'articolo 52, comma 66, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), ha autorizzato la spesa

di 3 milioni di euro per il 2002 «per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico».

Al restauro e alla conservazione di beni culturali, statali e non, si rivolgono i successivi articoli, che autorizzano l'impiego di risorse in favore delle Ville Palladiane, del castello trecentesco di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, che fu dei marchesi Del Carretto, della corte Stiria di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, e dei Sassi di Matera. Quest'ultimo intervento configura in realtà un rifinanziamento relativo alla legge 11 novembre 1986, n. 771, recante appunto interventi per la conservazione e il recupero dei rioni Sassi di Matera. Anche in quest'ultimo caso, si tratta di materia già oggetto di specifica previsione (articolo 17, comma 3) del disegno di legge in tema di infrastrutture e trasporti. Valgono pertanto anche in questo caso le considerazioni già svolte con riferimento agli eventi sportivi di cui agli articoli 5, 6 e 7, sulla possibilità di espungere dal presente di legge tale ultima disposizione qualora risultasse confermato dal Senato l'impianto del disegno di legge n. 1246.

L'articolo 13 prevede l'utilizzazione di fondi, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, allo scopo di conservare gli archivi storici della provincia di Asti, secondo un programma già predisposto dalla Provincia.

Gli articoli 14 e 15 contribuiscono al finanziamento di strutture teatrali: il primo è infatti finalizzato alla costruzione di un teatro nella città di Vibo Valentia, mentre il secondo è volto a finanziare, da un lato, interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento tecnologico del teatro comunale dell'Aquila e, dall'altro, a completare la realizzazione del Teatro Tenda, sempre a L'Aquila, a tal fine prevedendo una riserva dei fondi in favore delle attività svolte con la collaborazione dell'organizzazione senza fini di lucro «Una donna per le donne».

L'articolo 16, invece, rende spendibile la cifra di 250.000 euro per ciascuno degli anni del triennio al fine di consentire il restauro e la conservazione della chiesa perugina di San Bevignate.

Gli articoli successivi non fanno invece riferimento ad esplicite finalizzazioni relative all'utilizzo di risorse iscritte in bilancio nei fondi speciali destinati al finanziamento di leggi approvate nel corso dell'anno. Si rinvia quindi alla finalizzazione generica «interventi vari» dell'accantonamento riguardante il Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di coprire finanziariamente l'articolo 17, il quale da un lato dispone il rifinanziamento delle tre leggi (nn. 513, 400 e 29) che rispettivamente nei tre anni 1999, 2000 e 2001 hanno dettato disposizioni in materia di beni e attività culturali, dall'altro autorizza la spesa per nuovi interventi nel settore degli archivi e dei musei. Alla medesima finalizzazione «Interventi vari» si ricorre altresì per l'articolo 18, che dispone un contributo in favore degli enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi di cui alla Tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002. L'articolo 32, comma 2, di quest'ultima stabilisce che gli importi agli enti predetti vengano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione

di ciascun Ministero, fra cui ovviamente anche quello per i beni e le attività culturali; il successivo comma 3 poi riduce del 10,43 per cento le dotazioni delle unità previsionali di base rispetto a quanto spetterebbe loro secondo la legislazione vigente. Ma gli enti in questione hanno subito un'ulteriore decurtazione delle somme a loro disposizione a seguito della rimodulazione della Tabella C della stessa legge finanziaria, risultando così penalizzati da una riduzione pari a circa il 16 per cento. Si ritiene di conseguenza opportuno riattribuire risorse finanziarie agli enti in questione, in modo da limitare la riduzione al solo 10,43 per cento sopra esplicitato. Tale operazione peraltro non è possibile per l'anno 2002, per il quale non sono previsti stanziamenti negli «Interventi vari», e quindi si propone il recupero delle risorse nei due successivi esercizi finanziari del triennio.

Anche gli articoli 19 e 20 concernono interventi che – come detto – non sono richiamati in specifiche finalizzazioni della legge finanziaria 2002. Più esattamente, l'articolo 19 propone di assegnare un contributo di 180.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004 al Centro nazionale di studi leopardiani. Ciò, in considerazione del fatto che il Senato ha recentemente approvato la procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 746 (d'iniziativa del senatore Zavoli ed altri), che dispone l'assegnazione di un contributo annuo di 350 milioni di lire in favore del medesimo Centro. Al riguardo, si segnala peraltro che quest'ultimo ha già ricevuto un significativo contributo (pari a 500 milioni di lire per gli anni 2002 e 2003) a valere sulla legge n. 29 del 2001 e che occorre pertanto valutare pertanto valutare l'effettiva opportunità di erogarne uno ulteriore. L'articolo 20 autorizza poi l'impiego di risorse, per un importo pari a 2.580.000 euro per ciascuno degli anni del medesimo triennio, per interventi in favore del patrimonio artistico barocco della provincia di Lecce. Si tratta del finanziamento di interventi importanti, già oggetto non solo dell'atto n. 32, ma anche di un disegno di legge approvato all'unanimità dalla Commissione istruzione del Senato in sede deliberante allo scadere della scorsa legislatura e che non ha potuto completare il suo *iter* per lo scioglimento delle Camere.

Si apre quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel corso del quale intervengono il senatore BRIGNONE, il quale ricorda di essersi iscritto a parlare sul disegno di legge n. 32 ma che ora dovrà ripensare i termini del proprio intervento non potendosi più limitare a svolgere alcune riflessioni sul reale valore e significato culturale del barocco leccese, il senatore FAVARO, che ritiene sia necessario un approfondimento sull'utilizzazione dei finanziamenti richiamati dal disegno di legge n. 1270 e sulle loro modalità di erogazione, e infine il presidente ASCIUTTI, che precisa a sua volta come il provvedimento in esame si limiti ad autorizzare la spesa di somme già iscritte in bilancio e le cui finalizzazioni – indicate in sede di esame della legge finanziaria – riguardano tutte beni e iniziative culturali e sportive meritevoli di interventi a sostegno; al ri-

guardo, il Presidente ricorda a titolo esemplificativo il valore storico-artistico della Chiesa perugina di San Bevignate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,40.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico**

**(1057) ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale**  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 27 febbraio scorso.

Il presidente ASCIUTTI avverte che sono pervenuti i pareri, entrambi favorevoli con osservazioni, delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> sul disegno di legge n. 894, adottato quale testo base, nonché sugli emendamenti ad esso riferiti.

Si passa pertanto alle votazioni.

Il senatore BEVILACQUA dà per illustrato il seguente ordine del giorno:

0/894/1/7

DELOGU, VALDITARA, BEVILACQUA, COMPAGNA

«La Commissione istruzione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 894, recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico",

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a prevedere, a mezzo di convenzione con le poste italiane ovvero con proprio regolamento, forme di agevolazione postale per le case editrici gravate dall'obbligo di spedizione e deposito, sul modello della franchigia postale».

Il sottosegretario BONO lo accoglie come raccomandazione, osservando che l'Ente poste è ormai una società per azioni nei confronti della quale l'intervento dello Stato non può essere certo cogente.

Il senatore BRIGNONE aggiunge la propria firma all'ordine del giorno, per la votazione del quale non insiste il senatore BEVILACQUA.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente ASCIUTTI dà per illustrati gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Il senatore DELOGU, premesso che gli emendamenti da lui presentati ai singoli articoli del disegno di legge sono prevalentemente volti a recepire osservazioni della Commissione giustizia, dichiara di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il sottosegretario BONO dà per illustrato l'emendamento 1.7. Ritira invece l'emendamento 1.8, invitando i presentatori a ritirare l'analogo 1.5.

La senatrice ACCIARINI illustra l'emendamento 1.6, sottolineandone la funzione in favore di portatori di *handicap* e raccomandandone conseguentemente l'approvazione.

Sugli emendamenti all'articolo 1 si esprime il relatore DELOGU, manifestando avviso favorevole all'1.4 (identico all'1.7) e contrario all'1.6 e all'1.5.

Il sottosegretario BONO si associa ai pareri resi dal relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.4 e 1.7 risultano accolti.

La Commissione respinge invece l'emendamento 1.6.

Con riferimento all'emendamento 1.5, il presidente ASCIUTTI chiede al rappresentante del Governo i motivi dell'invito al ritiro.

Il sottosegretario BONO chiarisce che il disegno di legge governativo si fonda sulla scelta di rinviare al regolamento di cui all'articolo 3 l'individuazione dei soggetti depositari, con cui contrasta l'intento di individuare già a livello legislativo alcuni soggetti specifici. Rinnova pertanto l'invito ai presentatori dell'emendamento 1.5 a ritirarlo.

Il presidente ASCIUTTI accede all'invito del sottosegretario Bono e ritira l'emendamento 1.5.

Concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ha la parola il sottosegretario BONO, il quale anticipa un giudizio positivo sull'emendamento 2.1, a condizione che esso sia collocato quale comma aggiuntivo dopo il comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore MONTICONE registra con soddisfazione la disponibilità del Governo ad accogliere l'emendamento 2.1, sia pure diversamente col-

locato. Ritiene tuttavia che tale disponibilità sia in contraddizione con la chiusura poc'anzi manifestata nei confronti dell' emendamento 1.5, che prevedeva fra l'altro l'invio dei documenti oggetto di deposito legale alle biblioteche regionali.

Il sottosegretario BONO nega la contraddizione ravvisata dal senatore Monticone, assicurando fin d'ora che le biblioteche regionali saranno inserite fra i soggetti destinatari individuati dal regolamento.

La senatrice ACCIARINI che, in assenza del presentatore, fa proprio l' emendamento 2.1, non si oppone alla diversa collocazione suggerita dal sottosegretario Bono, pur ritenendo che la sua sede naturale fosse l'articolo 2. Conviene tuttavia con le perplessità del senatore Monticone e lamenta l'estrema genericità dell'impianto testuale governativo, cui auspica si possa porre rimedio nel corso dell'esame del provvedimento. La presentazione degli emendamenti 1.5 e 1.8 da parte dello stesso Governo e della sua maggioranza testimoniava del resto l'esigenza di corrispondere alla necessità, fortemente avvertita, di definire più puntualmente l'oggetto del provvedimento. Trasforma comunque l'emendamento 2.1 (modificandolo secondo la condizione posta dalla Commissione bilancio) nell'emendamento 1.100, su cui dichiara voto favorevole.

Previo parere favorevole del relatore DELOGU, l'emendamento 1.100 è quindi posto ai voti ed accolto così come, con separata votazione, l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

In assenza del proponente, la senatrice ACCIARINI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.2.

Il relatore DELOGU ritira l'emendamento 2.3. Invita nel contempo i presentatori a ritirare l'emendamento 2.2, strettamente connesso all'emendamento 2.1, i cui contenuti sono stati anticipati all'articolo 1.

Si associa il sottosegretario BONO.

La senatrice ACCIARINI accede all'invito del relatore e ritira l'emendamento 2.2.

La Commissione approva quindi l'articolo 2, senza modifiche.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

La senatrice Vittoria FRANCO illustra il 2.0.1, volto ad individuare per via legislativa i soggetti obbligati al deposito legale.

La senatrice ACCIARINI illustra il 2.0.2, volto a specificare le categorie di documenti oggetto di deposito legale. Pur comprendendo le difficoltà connesse ad una puntuale elencazione di livello legislativo, ella sottolinea l'apertura allo sviluppo delle nuove tecnologie sottesa alle lettere r) ed s) dell'elenco, volte a comprendere fra le categorie oggetto di deposito legale i documenti diffusi su supporto informatico o tramite rete telematica. Illustra poi il 2.0.3, volto ad individuare il numero delle copie di documenti oggetto di deposito legale e i relativi destinatari. Al riguardo, rinnova l'appello ad affrontare tali tematiche a livello legislativo, senza attribuire eccessivi margini di discrezionalità alla potestà regolamentare del Governo, che si troverebbe del resto in difficoltà ad agire in assenza di precise indicazioni da parte del Parlamento.

Previo parere contrario del relatore DELOGU e del sottosegretario BONO, gli emendamenti 2.01, 2.0.2 e 2.0.3, posti singolarmente ai voti, risultano respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al presente resoconto.

L'emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il relatore DELOGU dà per illustrati gli emendamenti 3.2 e 3.5. Ritira invece il 3.6 e il 3.7.

La senatrice ACCIARINI illustra congiuntamente gli emendamenti presentati all'articolo 3, tutti in vario modo connessi alla costituzione di una commissione per il deposito legale, proposta con l'emendamento 5.0.1.

Il presidente ASCIUTTI dà per illustrati gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Il sottosegretario BONO ritira gli emendamenti 3.15 e 3.18 (invitando nel contempo i presentatori a ritirare gli analoghi 3.3 e 3.4) e dà invece per illustrato il 3.16.

Sugli emendamenti all'articolo 3 si esprime il relatore DELOGU che, nel raccomandare l'accoglimento del 3.2 e del 3.5, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati dalla senatrice Acciarini, atteso che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'istituzione di una commissione per il deposito legale. Quanto agli emendamenti 3.3 e 3.4, si associa all'invito al ritiro avanzato dal sottosegretario Bono.

Il sottosegretario BONO esprime parere conforme a quello del relatore, manifestando avviso favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.5.

Posto ai voti, l'emendamento 3.2 risulta accolto.

Sull'emendamento 3.11, il senatore MONTICONE dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo opportuna l'opera di una commissione per il deposito legale anche al fine di evitare l'eccessivo accumulo di materiale documentale presso le biblioteche, che risulterebbe di difficile gestione e di pressoché impossibile fruizione.

L'emendamento 3.11 è quindi posto ai voti e respinto così come, con separata votazione, l'emendamento 3.12.

Con riferimento all'emendamento 3.3, il presidente ASCIUTTI chiede al sottosegretario Bono i motivi dell'invito al ritiro.

Il sottosegretario BONO replica sottolineando la connessione di detto emendamento, così come del 3.4, all'emendamento 1.5, ritirato in sede di articolo 1.

Il presidente ASCIUTTI osserva che le ragioni di connessione invocate dal Sottosegretario riguardano senz'altro l'emendamento 3.4, che di fatti ritira. Non riguardano invece l'emendamento 3.3, del quale chiede invece la votazione.

Il sottosegretario BONO, modificando l'orientamento precedentemente espresso, esprime su di esso parere favorevole.

L'emendamento 3.3 è quindi posto ai voti ed accolto.

Il presidente ASCIUTTI dichiara preclusi da precedenti votazioni gli emendamenti 3.17, 3.9, 3.10 e 3.8.

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.13, approva il 3.5 e respinge il 3.14.

Sull'emendamento 3.16, il senatore D'ANDREA dichiara il proprio voto contrario, sottolineando l'incoerenza del Governo che si è opposto all'indicazione puntuale di alcuni soggetti destinatari di deposito legale, quali la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e quella di Roma, ma propone l'individuazione della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia quale soggetto depositario di tre copie di ciascun documento attinente a materie giuridiche.

Su tale emendamento dichiara il proprio voto contrario anche il senatore VALDITARA.

Il sottosegretario BONO nega che vi sia contraddizione nell'atteggiamento del Governo, sottolineando l'unicità della posizione della Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, per la cui individuazione non appare opportuno fare rinvio al regolamento.

La senatrice Vittoria FRANCO, condividendo le osservazioni del senatore D'Andrea e non ritenendo convincenti i chiarimenti del sottosegretario Bono, dichiara il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo.

L'emendamento 3.16, posto ai voti, risulta respinto.

Per dichiarazioni di voto sull'articolo 3, interviene il senatore D'ANDREA, il quale dichiara di non opporsi al rinvio alla potestà regolamentare per l'individuazione dei soggetti destinatari di deposito legale, nonché delle categorie e del numero di copie, a condizione che venga istituita comunque una commissione tecnica, la cui composizione e i cui compiti possono eventualmente essere anch'essi demandati allo strumento regolamentare. Al riguardo, ritiene del resto ingiustificati i rilievi della Commissione bilancio, atteso che ai componenti della commissione non sarebbero attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo ed essa opererebbe avvalendosi degli uffici del Ministero, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo. L'istituzione di una commissione tecnica, in cui fosse garantita la rappresentanza regionale, risolverebbe invece i problemi connessi al delicato rapporto fra Stato e regioni in questo campo. Dichiara pertanto il proprio voto contrario all'articolo 3, augurandosi che nel prosieguo dell'esame il Governo e la maggioranza dimostrino apertura nei confronti dell'ipotesi di mediazione testé avanzata.

La Commissione approva infine l'articolo 3, come modificato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 894

### Art. 1.

#### 1.4

DELL'UTRI, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI, FAVARO, GENTILE, GUBETTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «i documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione» con le seguenti: «i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione».*

---

#### 1.7

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire le parole: «i documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione» con le seguenti: «i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione».*

---

#### 1.1

DELOGU, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «qualsiasi supporto,» inserire le seguenti: «individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, che, non diffusi in ambito esclusivamente privato, siano».*

---

**1.6**

ACCIARINI, FRANCO, PAGANO, D'ANDREA, BERLINGUER

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap».*

---

**1.100**

ACCIARINI, Vittoria FRANCO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**1.2**DELOGU, *relatore*

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato».*

---

**1.5**

DELL'UTRI, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI, FAVARO, GENTILE, GUBETTI

*Al comma 3, sostituire le parole da: «nelle biblioteche» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze, nella Biblioteca nazionale centrale di Roma, nella Discoteca di Stato e in una biblioteca regionale individuata dal regolamento di cui all'articolo 3 ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2».*

---

**1.8**

IL GOVERNO

*Al comma 3, sostituire le parole: «nelle biblioteche e negli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2» con le seguenti: «nella Biblioteca*

nazionale centrale di Firenze, nella Biblioteca nazionale centrale di Roma, nella Discoteca di Stato e in una biblioteca regionale individuata dal regolamento di cui all'articolo 3 ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2».

---

### 1.3

DELOGU, *relatore*

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Un esemplare dei documenti per i quali è stato erogato un contributo da parte di uno dei soggetti indicati all'articolo 4 deve essere altresì inviato alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia ove ne sia avanzata la relativa richiesta».

---

## Art. 2.

### 2.1

TESSITORE

*Premettere il seguente comma:*

«01. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale».

---

### 2.2

TESSITORE

*Consequentemente all'emendamento 2.1, al comma 1, sostituire l'aliena con il seguente:*

«1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 01, il deposito legale si riferisce specificamente a:».

---

**2.3**

DELOGU, VALDITARA, BEVILACQUA, COMPAGNA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).***2.0.1**

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, BERLINGUER

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Soggetti obbligati)*

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d) il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto dall'articolo 2-quater, comma 1, lettere e) ed f).

2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 5 lettera b)».

**2.0.2**

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

*Dopo l'articolo 2-bis, inserire il seguente:***«Art. 2-ter.***(Categorie di documenti destinati al deposito legale)*

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;

- e) atlanti;
  - f) grafica d'arte;
  - g) video d'artista;
  - h) manifesti;
  - i) musica a stampa;
  - l) microforme;
  - m) documenti fotografici;
  - n) documenti sonori e video;
  - o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
  - p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
  - q) programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 5-bis;
  - r) documenti diffusi su supporto informatico;
  - s) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r)».
- 

### 2.0.3

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 2-quater.**

*(Copie e destinatari)*

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) una alla biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

- 1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;
- 2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera o), è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

- 1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;
- 2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consente alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera p), è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi, selezionati secondo i criteri di scelta della commissione di cui all'articolo 5-bis, sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

h) per i documenti diffusi tramite rete informatica e non rientranti nelle lettere da a) a g), la commissione di cui all'articolo 5-bis definisce i criteri di scelta e le modalità di deposito alle biblioteche di cui alla lettera a) del presente comma, e, qualora tali documenti siano a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo, alla Discoteca di Stato.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 si intende adempiuto quando gli esemplari sono com-

pleti, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio».

---

### Art. 3.

#### 3.1

TESSITORE

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Le tipologie di documenti destinate al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manoscritti;
- i) spartiti musicali manoscritti o a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti micrografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro tenuto dalla SIAE;
- p) soggetti e sceneggiature di film ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radiotelevisivi;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi su rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

1-bis. Ulteriori specificazioni possono essere indicate dalla commissione per il deposito legale di cui all'articolo 5-bis. L'aggiornamento delle tipologie previste dal comma 1 è effettuato con regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta di altri Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

---

### 3.2

DELOGU, VALDITARA, BEVILACQUA, COMPAGNA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali», inserire le seguenti: «, sentite le associazioni di categoria interessate».*

---

### 3.11

PAGANO, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali», aggiungere le seguenti: «e previo parere della commissione di cui all'articolo 5-bis».*

---

### 3.12

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

*In subordine all'emendamento 3.11, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole «sono individuate» con le seguenti: «la commissione di cui all'articolo 5-bis individua».*

---

### 3.3

DELL'UTRI, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI, FAVARO, GENTILE, GUBETTI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «individuate» con la seguente: «specificate».*

---

### 3.15

IL GOVERNO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «individuate» con la seguente: «specificate».*

---

**3.17**

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

*Conseguentemente all'emendamento 2.0.2, al comma 1, sostituire le parole: «sono individuate le categorie di documenti destinati al deposito legale. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati» con le seguenti: «sono individuati».*

---

**3.9**

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, BERLINGUER

*Conseguentemente all'emendamento 2.0.1, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «i soggetti obbligati al deposito legale».*

---

**3.10**

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

*Conseguentemente all'emendamento 2.0.3, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «il numero delle copie e i soggetti depositari».*

---

**3.4**

DELL'UTRI, ASCIUTTI, BARELLI, BIANCONI, FAVARO, GENTILE, GUBETTI

*Conseguentemente all'emendamento 1.5, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «i soggetti depositari» con le seguenti: «gli altri soggetti depositari in aggiunta a quelli indicati al comma 3 dell'articolo 1».*

---

**3.18**

IL GOVERNO

*Conseguentemente all'emendamento 1.8, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «i soggetti depositari» con le seguenti: «gli altri soggetti depositari in aggiunta a quelli indicati al comma 3 dell'articolo 1».*

---

**3.13**

Vittoria FRANCO, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, BERLINGUER

*In subordine all'emendamento 2.0.3, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Resta fermo che:

a) due copie dovranno essere depositate presso:

- 1) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- 2) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

b) una copia dovrà essere depositata presso la biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**3.8**

ACCIARINI, PAGANO, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

*Conseguentemente all'emendamento 2.0.2, al comma 2, sostituire le parole: «dal regolamento di cui al comma 1» con le seguenti: «dall'articolo 2-ter».*

---

**3.5**

DELOGU, *relatore*

*Al comma 3, sostituire le parole: «entro i quindici giorni» con le seguenti: «entro i sessanta giorni».*

---

**3.14**

PAGANO, ACCIARINI, Vittoria FRANCO, D'ANDREA, BERLINGUER

*Al comma 5, sostituire l'alinnea con il seguente: «La commissione di cui all'articolo 5-bis stabilisce inoltre:».*

---

**3.6**DELOGU, *relatore*

*Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) i criteri oggettivi per la individuazione, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 5, del valore commerciale del bene che, ove non sia pre-determinato un prezzo di vendita al pubblico, deve essere connesso alla sfera di diretta utilità del soggetto tenuto all'adempimento;».

---

**3.7**DELOGU, *relatore*

*Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti lettere:*

«g-bis) le ipotesi nelle quali il termine di cui al comma 3 debba essere abbreviato, e di quanto;

g-ter) la autorità, competente per tutto il territorio nazionale, preposta all'accertamento delle violazioni ed alla irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 5».

---

**3.16**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. In ogni caso i documenti di cui all'articolo 1 attinenti alle materie giuridiche sono consegnati in numero di tre copie alla Biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia.».

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**53<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE REFERENTE***(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto***(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

Interviene il senatore PEDRAZZINI sottolineando che negli anni passati sarebbe stato necessario intervenire nel settore dell'autotrasporto con interventi di tipo strutturale al fine di consentire ai soggetti che vi operano di porre le basi per poter concorrere con gli autotrasportatori degli altri Paesi. Si è invece ogni volta preferito intervenire con agevolazioni di varia natura rispetto alle quali il suo Gruppo ha sempre espresso forti perplessità. Adesso il problema è quindi quello di trovare procedure che consentano all'Italia di non essere doppiamente condannata dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE e quello di non intervenire in maniera troppo rigida su un settore diversificato come quello dell'autotrasporto. Si dichiara pertanto favorevole a valutare ipotesi di diluizione nel tempo della restituzione delle somme dovute dagli autotrasportatori, al contrario, esprime forti perplessità sulla possibilità di porre in essere ulteriori procedure rispetto a quelle già indicate dal provvedimento in esame in quanto ciò potrebbe far venir meno la certezza della riscossione di queste somme e rendere ancor più farraginose le procedure stesse.

Poiché non vi sono altri interventi il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata per oggi 27 marzo 2002 al termine della seduta pomeridiana della Commissione per l'esame del disegno di legge n. 1125-B concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**54<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
PEDRAZZINI

*Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Mammola.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Interviene il relatore, senatore CHIRILLI, in sede di replica sottolineando che dagli interventi in discussione generale è emersa una sostanziale condivisione sia sul provvedimento che sulla possibilità eventuale di diluire l'impatto della restituzione da parte degli autotrasportatori dei benefici ottenuti con crediti di imposta e definiti dalla comunità come aiuti di Stato. Auspica pertanto che si possa arrivare ad una rapida definizione di tutti questi aspetti e ad una altrettanto rapida approvazione del provvedimento. Per quanto riguarda invece il futuro di questo settore ritiene opportuno che, sin d'ora, il Parlamento avvii una riflessione per

giungere alla riorganizzazione della categoria degli autotrasportatori al fine di renderli concorrenziali con gli autotrasportatori degli altri paesi europei, ipotizzando interventi che agevolino questo processo ma che siano al contempo compatibili con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza.

Il sottosegretario MAMMOLA, dopo aver ringraziato tutti coloro che hanno voluto fornire un contributo di idee alla discussione del provvedimento, ricorda che i problemi connessi al settore dell'autotrasporto sono antichi anche se solo adesso si è giunti alla necessità di conformarsi pienamente alle sentenze della Corte di Giustizia europea per non aggravare ulteriormente una situazione già difficile. Il Governo ha tuttavia grande attenzione per questo settore ed ha già varato provvedimenti che, compatibilmente con la normativa comunitaria, rappresentano un aiuto agli autotrasportatori; ha inoltre aperto un tavolo di trattativa con la categoria per rilanciare la loro capacità concorrenziale sul mercato europeo. I numerosi incontri finora realizzati hanno portato alla definizione di una quantità rilevante di risorse da destinare a questo settore, compatibili con le norme in materia di concorrenza. L'Esecutivo è inoltre consapevole del disagio che questa restituzione potrà comportare in particolare per alcune delle imprese di autotrasporto che hanno già lamentato l'impossibilità di restituire le somme che saranno loro richieste. Pur nella necessità di ottemperare agli obblighi comunitari il Governo è pertanto favorevole a tutte quelle norme che possano aumentare l'elasticità della restituzione, per esempio attraverso la rateizzazione della cifra dovuta dagli autotrasportatori. D'altra parte non è ascrivibile alla responsabilità di questo Governo l'esser giunti a questo provvedimento e, senza alcun intento polemico, sottolinea come forse gli Esecutivi precedenti abbiano sottovalutato la questione posta in sede comunitaria. L'intento del provvedimento non è pertanto quello di colpire il settore dell'autotrasporto ma porre le basi per un suo rilancio strutturale, una volta sanato il contenzioso comunitario. Rispondendo infine ad una domanda della senatrice Donati circa l'impatto finanziario del provvedimento e la platea dei destinatari dello stesso, fa presente che le somme da restituire, compresi gli interessi di mora, sono state approssimativamente stimate in circa 1.670 miliardi di lire mentre la stima approssimativa a livello nazionale della platea cui il provvedimento si riferisce è di circa centomila imprese.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore dodici di giovedì 4 aprile 2002.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 28 marzo 2002, alle ore nove, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**51<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

RONCONI

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, valutato che in Aula è in corso una seduta dedicata alla discussione di strumenti del sindacato ispettivo attinenti a questioni ritenute di generale interesse, rinvia il seguito degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna alla prossima seduta da convocarsi la prossima settimana (presumibilmente alle ore 15 di mercoledì 3 aprile).

La Commissione prende atto.

### *SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA ODIERNA*

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta odierna per la programmazione dei lavori, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**56<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PONTONE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Valducci.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1125-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**  
(Esame e rinvio)

Il presidente PONTONE precisa che la Camera dei deputati ha apportato talune modifiche, limitate, al testo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2001. Esse riguardano, in particolare, la soppressione dell'aggettivo «imminente» riferito al pericolo di interruzione della fornitura di energia elettrica contenuto al comma 1; la precisazione, al comma 2, che il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione non incide sulla valutazione di impatto ambientale, che deve comunque essere acquisita; la sostituzione del secondo periodo del comma 3, finalizzata a prevedere l'obbligo di richiesta di un vero e proprio parere del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere concernenti i nuovi impianti di produzione dell'energia elettrica; l'inserimento delle province nel Comitato paritetico per il monitoraggio delle nuove disposizioni previsto dal comma 3-bis; l'obbligo di sentire, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, anche le regioni limitrofe quando gli impianti siano ubicati nei territori di comuni ad esse adiacenti.

Si tratta, come è evidente, di un complesso di modifiche che va nel senso del rafforzamento del ruolo di controllo e di coinvolgimento delle amministrazioni locali sulle decisioni concernenti la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale orientamento era stato

già assunto nel corso dell'esame al Senato attraverso l'approvazione di emendamenti significativi anche con il concorso dei Gruppi di opposizione. Le modifiche introdotte all'articolo 1 sembrano quindi coerenti con l'impianto delle disposizioni approvate dal Senato in prima lettura ed è auspicabile che su di esse si realizzi un'ampia convergenza.

La Camera ha, peraltro, soppresso, rispetto al testo scaturito dalla prima lettura, gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*. Si tratta delle norme concernenti misure per favorire la contendibilità dell'offerta nel mercato dell'energia elettrica e di quelle relative agli oneri generali del sistema elettrico. Ricorda che tali articoli erano stati proposti con un emendamento del Governo modificato nel corso dell'esame al Senato attraverso numerosi subemendamenti su cui si era sviluppato un ampio dibattito. In Commissione si era avuta, peraltro, una discussione sulla opportunità di inserire nel decreto-legge tali materie aggiuntive: erano state avanzate perplessità, in particolare, sulla utilizzazione del decreto-legge per introdurre misure modificative dell'assetto complessivo del sistema elettrico. La maggioranza della Commissione si era però orientata nel senso di riconoscere una effettiva connessione tra il contenuto dell'articolo 1 (costruzione o potenziamento di centrali elettriche e quindi maggiore efficienza nella produzione di energia) e soggetti operanti nel settore, anche con riferimento ai limiti di produzione e ai costi del sistema.

È evidente che una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti non può prescindere dal contesto giuridico e tariffario in cui si interviene. Gli aspetti trattati negli articoli aggiuntivi avevano peraltro carattere di urgenza come indicato dal rappresentante del Governo, sia con riferimento alla prossima istituzione della Borsa elettrica e quindi alla necessità di avere un mercato funzionante, sia al rischio dell'avvio di procedure di infrazione da parte degli organi dell'Unione europea.

Tale orientamento prevalente non è stato smentito dalla Camera dei deputati, anche se, per ragioni di opportunità e per assicurare il rispetto dei tempi di conversione del decreto-legge, si è preferito limitare la portata del provvedimento al solo articolo 1. È impegno del Governo e dei Gruppi di maggioranza inserire le disposizioni per ora accantonate in un disegno di legge organico che dovrà essere esaminato in tempi estremamente ravvicinati.

Propone di svolgere la discussione generale sul provvedimento in titolo in una seduta da convocare nella giornata di domani e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di oggi.

Il senatore MACONI ritiene che il termine per la presentazione degli emendamenti debba essere posticipato rispetto alla proposta del Presidente. Al fine di approfondire le modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera è poi opportuno che la discussione sul provvedimento si svolga in tempi adeguati, tenendo anche conto del fatto che il decreto-legge deve essere convertito entro il 10 aprile.

Il presidente PONTONE precisa che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea è già stato fissato per domani alle ore 19.

La senatrice DONATI fa presente che anche durante l'esame in prima lettura il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione fu fissato in un momento successivo rispetto a quello previsto per l'Assemblea. Propone pertanto di procedere allo svolgimento della discussione generale e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti solo alla conclusione della stessa.

Il senatore COVIELLO protesta per la ristrettezza dei tempi in cui, secondo la proposta del Presidente, dovrebbe essere esaminato il provvedimento in titolo. Ricorda che, nel corso della prima lettura, i Gruppi di opposizione avevano richiesto che non fossero approvati emendamenti aggiuntivi al decreto-legge, dato che in questo modo lo stesso provvedimento di urgenza finiva per essere utilizzato come strumento per l'attuazione di modifiche dell'assetto complessivo del sistema elettrico. Il Governo e i Gruppi di maggioranza, al Senato, hanno insistito nel voler approvare gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, mentre nel corso dell'esame alla Camera tale orientamento non è stato confermato. È indispensabile, a questo punto, che la Commissione svolga un adeguato approfondimento dell'intera situazione.

Il presidente PONTONE prende atto della richiesta dei rappresentanti dei Gruppi di opposizione e si riserva di comunicare successivamente il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il presidente PONTONE comunica che la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, convocata per domani alle ore 8,30, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**63<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE propone che la Commissione torni a riunirsi subito dopo la sospensione dei lavori parlamentari per le festività pasquali a partire da martedì 2 aprile alle ore 16, per la prosecuzione dell'esame dei vari provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno. Propone altresì che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici si riunisca nella stessa giornata, alle ore 15,30, sulla programmazione dei lavori.

Conviene la Commissione.

**PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONDIZIONE PROFESSIONALE E PREVIDENZIALE DEI LAVORATORI ANZIANI**

Il senatore BATTAFARANO, prendendo spunto da una recente deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia, avente ad oggetto l'esigenza di una riflessione e di un approfondimento critico sulla normativa in materia pensionistica, suggerisce di avviare una indagine conoscitiva che analizzi la condizione dei lavoratori ultracinquantenni disoccupati e le relative prospettive di reinserimento professionale, ovvero di collocamento a riposo.

Il senatore MALABARBA, nel convenire con la proposta testè formulata dal senatore Battafarano, sottolinea che altri tre Consigli regionali,

sulla scorta di quanto è già stato deliberato dalla Regione Lombardia, sono in procinto di pronunciarsi sulle questioni inerenti i lavoratori ultracinquantenni che si trovano ai margini del mercato del lavoro. Si tratta infatti di un segmento del mercato del lavoro che incontra sovente particolari difficoltà sia per il reinserimento professionale sia per il collocamento a riposo. La questione è quindi particolarmente complessa e richiede un approfondimento specifico, da raccordare con il dibattito in corso sulla riforma del sistema previdenziale, per comprendere meglio quali possano essere le misure legislative più idonee ad elaborare gli opportuni rimedi a situazioni di grave disagio sociale.

Il senatore RIPAMONTI concorda con le proposte formulate negli interventi dei senatori Battafarano e Malabarba.

Il PRESIDENTE ritiene senz'altro meritevole della massima attenzione la questione sollevata dai senatori Battafarano e Malabarba. Essa pertanto verrà esaminata, insieme ad altre proposte di indagine conoscitiva già formulate in precedenza, nell'Ufficio di Presidenza che verrà convocato martedì 2 aprile.

*IN SEDE REFERENTE*

**(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro**

**(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici**

**(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici**

**(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme per la tutela dei lavori «atipici»**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del disegno di legge n. 848 riprende con la prosecuzione dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Ricorda altresì che sono tuttora accantonati gli emendamenti 1.229 e 1.227, in attesa che su di essi esprima il proprio parere la Commissione bilancio. Il rappresentante del Governo ha inoltre già presentato l'emendamento 10.100 che integra il testo dell'articolo 10, fornendo altresì alcuni chiarimenti sul contenuto di tale proposta emendativa nella seduta di martedì 18 marzo.

Il senatore RIPAMONTI illustra quindi l'emendamento 1.147 precisando che si intende con esso porre un argine al rischio che la normativa delegata apra la strada al riconoscimento di organizzazioni sindacali caratterizzate da una presenza territoriale discontinua e, comunque, di incerta

rappresentatività. Si tratta infatti di un fenomeno che il legislatore dovrebbe quanto meno scoraggiare, anche perché esso potrebbe agevolare la non apprezzabile diffusione di accordi separati.

Dato per illustrato l'emendamento 1.52 si sofferma brevemente sull'emendamento 1.149, che riprende l'indirizzo legislativo adottato con il decreto legislativo n. 469 del 1997. L'emendamento 1.135 intende rendere meno generica la delega, delineando un regime più rigoroso per lo svolgimento dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro da parti di soggetti privati. Alla stessa finalità, si ispira l'emendamento 1.136, che stabilisce il controllo da parte dei soggetti pubblici competenti sull'attività privata di intermediazione, con la sanzione della revoca dell'autorizzazione in caso di esercizio scorretto dell'attività medesima.

Dato per illustrato l'emendamento 1.150, il senatore Ripamonti si sofferma sull'emendamento 1.152, che rimette ai contratti collettivi l'individuazione dei motivi che consentono di derogare al divieto di intermediazione di mano d'opera di cui alla legge n. 1369 del 1960 e di ricorrere conseguentemente a forme di somministrazione di mano d'opera. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.151, 1.179, 1.153, 1.55, 1.54, 1.56, 1.59, 1.58, 1.57, 1.61 e 1.60, mentre sottolinea che l'emendamento 1.154 si propone di sopprimere il n. 2 della lettera *h*), che reca una disposizione eccessivamente generica. Ad analoga finalità di chiarezza del testo, si ispira anche l'emendamento 1.155. L'emendamento 1.156 riprende invece la questione relativa alla formulazione dei riferimenti normativi ai sindacati comparativamente più rappresentativi, questione che, peraltro, appare positivamente risolta in seguito ad alcune recenti aperture del rappresentante del Governo. L'emendamento 1.157 introduce una disposizione di garanzia per i lavoratori dell'impresa somministratrice di lavoro. La genericità della disposizione relativa ai criteri di distinzione tra appalto e interposizione è alla base della proposta di soppressione del n. 3 della lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 1 contenuta nell'emendamento 1.158, mentre l'emendamento 1.160 si propone di rendere più precisa la disposizione di delega. L'emendamento 1.161 si propone di assicurare il mantenimento del divieto di interposizione di cui alla legge n. 1367 del 1960.

Proseguendo nella sua esposizione, il senatore Ripamonti, dati per illustrati gli emendamenti 1.62, 1.63, 1.64, 1.159, 1.165 e 1.162, fa presente che la soppressione del n. 5 della lettera *h*) del comma 2, di cui all'emendamento 1.166, deriva dalla ambiguità e dalla pericolosità della disposizione ivi contenuta, che rischia di rendere eccessivamente ampia la discrezionalità del legislatore delegato. L'emendamento 1.172 mira ad impedire che si verificino discriminazioni tra i lavoratori, in caso di somministrazione di mano d'opera e alla stessa finalità si ispira l'emendamento 1.173.

Dati per illustrati gli emendamenti 1.65, 1.66, 1.68 e 1.67, il senatore Ripamonti sottolinea che l'emendamento 1.171 si propone di rendere più chiara la disposizione di delega, mentre l'emendamento 1.167 è da porre in relazione al successivo emendamento 1.230 di iniziativa del senatore Treu e di altri senatori. Un doveroso rafforzamento delle disposizioni di tutela del lavoro minorile è il fine dell'emendamento 1.174, mentre l'e-

mendamento 1.168, nel proporre la soppressione del n. 7 della lettera *h*), muove dalla constatazione che esso è ripetitivo del n. 3 della stessa lettera *h*). L'emendamento 1.175 si ispira a principi di garanzia, mentre con l'emendamento 1.169 si propone di eliminare una disposizione che contrasta con quanto previsto dall'articolo 9, circa il carattere volontario e sperimentale della certificazione dei rapporti di lavoro.

Convieni con tale ultimo rilievo il senatore BATTAFARANO, il quale sottolinea che l'emendamento 1.221, identico all'emendamento 1.169, ha inteso anch'esso porre in evidenza una contraddizione all'interno del disegno di legge n. 848.

Su tale argomento prende quindi la parola il sottosegretario SACCONI, il quale richiama l'attenzione sulle finalità dell'istituto della certificazione dei rapporti di lavoro, volto ad assicurare una maggiore tutela al lavoratore, soprattutto nel caso di rapporti di lavoro la cui natura si presenta più incerta e controversa. In tale caso, infatti, la volontaria sottoposizione delle parti al procedimento di certificazione può fornire un concreto aiuto all'interprete in ordine all'accertamento del libero consenso espresso in sede contrattuale, consentendo in tal modo la prevenzione dei conflitti e la riduzione del contenzioso.

Il senatore RIPAMONTI riprende la sua esposizione dando per illustrato l'emendamento 1.69, identico all'emendamento 1.260 che fa quindi proprio e dà per illustrato, stante l'assenza dei proponenti. L'emendamento 1.170 intende sopperire ad una eccessiva genericità del testo proposto dal Governo, e ad analogo finalità si ispira anche l'emendamento 1.176. Con l'emendamento 1.177, soppressivo della lettera *i*) del comma 2 dell'articolo 1, si intende far venir meno un principio di delega eccessivamente generico, anch'esso suscettibile di ampliare in misura eccessiva la discrezionalità del legislatore delegato. Dà infine per illustrato l'emendamento 1.70, riservandosi di illustrare in altra seduta i successivi emendamenti all'articolo 1 di cui è primo firmatario.

Il senatore MALABARBA dà per illustrati gli emendamenti 1.246, 1.247, 1.248, 1.249, 1.250, 1.251, 1.252, 1.253, 1.254 e 1.255.

Dopo che il senatore DI SIENA ha dichiarato di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.149, 1.246 e 1.247, il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 1.212 che, con riferimento al principio di unicità del regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari privati, si propone di introdurre una specificazione del tutto compatibile con l'impostazione della disposizione originaria. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.213 che stabilisce la non onerosità per i lavoratori dei servizi offerti dalle agenzie private di collocamento.

Il senatore MORRA fa quindi proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.84, stante l'assenza del proponente.

Il senatore FABBRI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.91, 1.197 e 1.89, stante l'assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore GRUOSSO illustra quindi l'emendamento 1.214 osservando che la lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 1, di cui si propone la soppressione, reca una disposizione estremamente discutibile e socialmente pericolosa, consistente nell'abrogazione della legge n. 1369 del 1960 recante il divieto di interposizione nel rapporto di lavoro.

Il senatore BATTAFARANO illustra l'emendamento 1.215 che, rispetto all'emendamento testé illustrato dal senatore Grusso, costituisce un'ipotesi subordinata, volta a definire una nuova e più puntuale disciplina della somministrazione di manodopera. Nell'emendamento, va rivolta una particolare attenzione al punto 7, che devolve alla contrattazione collettiva a livello nazionale il compito di stabilire limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione rispetto ai dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice. Si vuole in tal modo evitare che si realizzi il paradosso dell'esistenza di imprese che non hanno propri dipendenti. Dà quindi per illustrato l'emendamento 1.217, e si sofferma sull'emendamento 1.218, facendo presente che la proposta di sopprimere il n. 5 della lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 1, relativo all'identificazione di un corpo normativo inderogabile minimo applicabile a tutti i rapporti di lavoro, deriva dalla preoccupazione che in tale generica disposizione possa annidarsi il rischio di un abbassamento delle tutele per i lavoratori. L'emendamento 1.219 intende invece introdurre una formulazione più puntuale della disposizione di delega alla quale si riferisce, e alla stessa finalità si ispira anche l'emendamento 1.220. Concludendo la sua esposizione, il senatore Battafarano dichiara che tutti i senatori facenti capo ai gruppi politici del centro-sinistra appongono la loro firma agli emendamenti 1.162 e 1.252.

Il senatore MONTAGNINO, dopo aver dichiarato di apporre la propria firma all'emendamento 1.215, rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.216.

Dopo che il relatore TOFANI ha dato per illustrato l'emendamento 1.196, il senatore MORRA illustra l'emendamento 1.2, che intende fugare ogni timore circa il rischio che i lavoratori coinvolti nell'attività di somministrazione di manodopera possano essere oggetto di trattamenti discriminatori rispetto ai lavoratori di pari livello dell'impresa utilizzatrice. L'emendamento 1.1 intende invece sopprimere una competenza eccessivamente dirigitica del Ministero del lavoro prevista dalla legge n. 237 del 2000 per quanto attiene alla ridefinizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

Il senatore MONTAGNINO, nell'illustrare l'emendamento 1.236, osserva che esso esprime una finalità analoga a quella menzionata dal senatore Morra nell'illustrazione dell'emendamento 1.2 e sottolinea l'esigenza di evitare qualsiasi discriminazione fra lavoratori di pari livello. Rispondendo ad un quesito del senatore TOFANI sulla formulazione dell'emendamento 1.236, il senatore Montagnino chiarisce che in esso si intende fare riferimento al contratto collettivo nazionale di categoria a cui appartiene il lavoratore oggetto di somministrazione presso l'impresa utilizzatrice. Illustra quindi l'emendamento 1.230, recante una disposizione di garanzia sulla conferma del regime sanzionatorio previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro.

Il presidente ZANOLETTI dà quindi per illustrato l'emendamento 1.86 e, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore MONTAGNINO invita il Presidente a sollecitare la Presidenza della Commissione bilancio a riesaminare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso sull'emendamento 1.231, successivamente dichiarato inammissibile e pubblicato in calce al resoconto sommario della seduta del 19 febbraio 2002. A suo avviso, infatti, al di là della valutazione di merito sulla onerosità di un comitato di monitoraggio, incaricato di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, la Commissione bilancio non ha tenuto conto che l'emendamento si componeva di due parti, la prima delle quali, soppressiva dei numeri 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10 della lettera *b*), comma 2 dell'articolo 1, non comporta spesa e, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa dalla dichiarazione di inammissibilità.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Montagnino e avverte che riferirà le obiezioni da lui sollevate al Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 848****Art. 1.****1.147**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera g), in fine, eliminare le parole: «o territoriale».*

---

**1.52**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «o territoriale», con le seguenti: «o regionali».*

---

**1.149**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «detti intermediari, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dovranno avere almeno due miliardi di lire capitale versato o una pari somma a copertura dei costi di esercizio d'impresa assicurata mediante fideiussione bancaria o assicurativa;».*

---

**1.246**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «detti intermediari, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dovranno avere almeno due miliardi di capitale versato o una pari somma a coper-*

tura dei costi di esercizio d'impresa assicurata mediante fideiussione bancaria o assicurativa;».

---

**1.212**

BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione che l'impresa autorizzata a svolgere le due attività, le mantenga comunque formalmente separate;».*

---

**1.213**

PILONI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO

*Al comma 2, lettera g), inserire, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì che non ci siano oneri a carico dei lavoratori».*

---

**1.84**

VANZO

*Al comma 2, punto 12, letterag), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle associazioni delle professionalità medio-alte dotate dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335».*

---

**1.91**

TREMATERRA

*Al comma 2, letterag), dopo la parola: «territoriale», aggiungere le seguenti: «e delle associazioni delle professionalità medio alte dotate dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto n. 335 (Riforma del sistema pensionistico e complementare)».*

---

**1.247**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

g-bis) «le associazioni sindacali rappresentative dei datori di lavoro e di prestatori d'opera non possono svolgere funzioni di collocamento di manodopera».

---

**1.135**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) l'obbligo, nei confronti di ciascun soggetto privato che intenda svolgere stabilmente attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di chiederne l'autorizzazione all'Ispettorato regionale del lavoro nella cui competenza rientra la sede principale del soggetto stesso nel territorio nazionale;».

---

**1.136**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) il controllo da parte degli ispettorati del lavoro del corretto esercizio da parte dei privati dell'attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro e l'eventuale revoca dell'autorizzazione in caso di esercizio scorretto;».

---

**1.150**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

---

**1.248**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

---

**1.214**

GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, VIVIANI, DI SIENA, SALVI

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

---

**1.215**

BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, DI SIENA

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti principi e criteri direttivi:

1) mantenimento in vigore della disciplina sul lavoro temporaneo prevista dalla legge 24 giugno 1997, n. 196;

2) autorizzazione alla somministrazione della mano d'opera solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della precedente lettera;

3) ammissibilità della somministrazione di mano d'opera, a tempo indeterminato, con previsione di due distinti contratti collegati tra impresa somministratrice ed impresa utilizzatrice e tra impresa somministratrice e prestatore di lavoro;

4) possibilità, per l'impresa somministratrice, di somministrare mano d'opera da essa assunta a tempo indeterminato;

5) ammissibilità della somministrazione di mano d'opera, a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza delle imprese utilizzatrici, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;

6) esclusione della legittimità della somministrazione di mano d'opera negli stessi casi di divieto di fornitura di lavoro temporaneo previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

7) introduzione, da parte dei contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, di limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione rispetto ai dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice;

8) obbligo di stipulare il contratto tra impresa somministratrice ed utilizzatore in forma scritta, a pena di nullità, ed in conformità alla disci-

plina stabilita dall'articolo 1, comma 5 e 7 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto compatibile;

9) obbligo di stipulare il contratto tra impresa somministratrice e lavoratore in forma scritta, a pena di nullità, e con la disciplina stabilita dall'articolo 3 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto compatibile, e salvo gli adattamenti necessari in caso di assunzione a tempo indeterminato;

10) obbligo per il lavoratore oggetto della somministrazione di svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro e nell'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice;

11) diritto del lavoratore oggetto della somministrazione alla parità di trattamento economico e normativo dei dipendenti svolgenti identiche mansioni, o, in mancanza, mansioni analoghe a quelle dei lavoratori dell'impresa utilizzatrice, con attribuzione ai contratti collettivi nazionali delle imprese utilizzatrici stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi della possibilità di adeguare i trattamenti economici e normativi dei lavoratori somministrati con quelli dei dipendenti dell'impresa utilizzatrice, nel rispetto, comunque, della parità di trattamento economico e normativo;

12) previsione, nel caso di assunzione presso la impresa somministratrice a tempo indeterminato e nei periodi in cui il lavoratore non viene inviato presso un'impresa utilizzatrice, di una indennità mensile di disponibilità in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196;

13) imposizione a carico della impresa utilizzatrice di un costo contributivo aggiuntivo del 20 per cento per ciascun lavoratore oggetto di somministrazione a tempo indeterminato rispetto ai costi contributivi dei dipendenti direttamente assunti dall'impresa utilizzatrice;

14) riconoscimento, a favore dei lavoratori oggetto di somministrazione, di diritti sindacali nei confronti della impresa somministratrice e della impresa utilizzatrice;

15) conferma di una regime sanzionatorio civilistico e penalistico per forme di speculazione fraudolenta sul lavoro altrui;

16) previsione di un regime sanzionatorio che penalizzi la violazione dei requisiti formali e sostanziali del contratto di somministrazione tra impresa somministratrice ed utilizzatore e tra impresa somministratrice e lavoratore, con previsione, nei casi più gravi, di assunzione del dipendente oggetto di somministrazione da parte dell'impresa utilizzatrice;

17) coordinamento, eventualmente anche in un unico testo, tra la fornitura di lavoro temporaneo prevista dagli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e la somministrazione di mano d'opera prevista dalla presente legge delega, nel rispetto comunque della disciplina prevista dalla predetta legge n. 196 del 1997 e di quella indicata nelle lettere che precedono;

18) previsione di un regime contributivo per le imprese somministratrici analogo a quello previsto per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo dall'articolo 9 legge 24 giugno 1997, n. 196;

19) previsione, per gli appalti di opere o servizi all'interno delle aziende ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e che non consistano nella mera somministrazione di mano d'opera, di una disciplina di contenuto identico a quanto oggi previsto dall'articolo 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

20) abrogazione espressa di tutta la normativa, anche se non indicata nelle lettere che precedono, che sia direttamente o indirettamente incompatibile con la disciplina contenuta nel presente articolo;

21) computabilità dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicabilità di tutte le normative legali e contrattuali».

---

### 1.152

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) prevedere, solo a fronte di motivate ragioni individuate dai contratti collettivi, la deroga al divieto di intermediazione di manodopera di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e alla conseguente autorizzazione di forme di somministrazione di manodopera sulla base dei seguenti criteri direttivi:».

---

### 1.249

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*All'articolo 1, comma 2, lettera h, sostituire l'alea con la seguente:*  
«integrazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, sui seguenti criteri direttivi».

---

**1.151**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, alla lettera h), sostituire la parola: «abrogazione» con la seguente: «integrazione» e sostituire le parole: «e sua sostituzione con una nuova disciplina basata» con le seguenti: «sulla base dei».*

---

**1.179**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, alla lettera h), dopo le parole: «nuova disciplina» aggiungere le seguenti parole: «volta in particolare ad assicurare ai lavoratori un incremento dei diritti e delle tutele nei loro confronti;».*

---

**1.153**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 1).*

---

**1.55**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera h) numero 1 aggiungere infine le seguenti parole: «fatta eccezione agli enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro».*

---

**1.54**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera h) numero 1 aggiungere infine le seguenti parole: «ad esclusione delle associazioni non riconosciute».*

---

**1.154**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 2).*

---

**1.217**

PILONI, VIVIANI, DI SIENA, GRUOSSO, BATTAFARNO

*Al Comma 2, lettera h), punto 2 sopprimere le parole: «, anche a tempo indeterminato,».*

---

**1.56**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera h) numero 2 sopprimere le parole: «anche a tempo indeterminato».*

---

**1.59**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera h) numero 2 sopprimere la parola: «tecnico».*

---

**1.58**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera h) numero 2 sopprimere la parola: «, produttivo».*

---

**1.57**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera h) numero 2 sopprimere le parole: «o organizzativo».*

---

**1.61**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera h) numero 2 sopprimere le parole: «dalla legge o».*

---

**1.60**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 lettera h) numero 2 sopprimere le parole da: «o dai contratti collettivi» fino alla fine del periodo.*

---

**1.155**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 2), sostituire le parole: «dai contratti collettivi nazionali o territoriali» con le seguenti: «dalla contrattazione collettiva».*

---

**1.197**

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

*Al comma 2, lettera h), punto 2) sostituire le parole: «dai contratti collettivi nazionali o territoriali» con le seguenti: «dalla contrattazione collettiva».*

---

**1.89**

TREMATERRA

*Al comma 2, lettera h), punto 2) sostituire le parole: «dai contratti collettivi nazionali o territoriali» con le parole: «dalla contrattazione collettiva».*

---

**1.156**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 2), dopo la parola: «comparativamente» aggiungere la seguente: «più».*

---

**1.216**

MONTAGNINO, PILONI, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, VIVIANI, DATO, GRUOSSO, DI SIENA, PIZZINATO

*Al comma 2, lettera h), punto 2) dopo la parola: «comparativamente», inserire la parola: «più».*

---

**1.157**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con nullità di clausole di gradimento per i singoli lavoratori dell'impresa somministratrice da parte dell'utilizzatore e diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro presso l'utilizzatore in costanza di contratto di somministrazione in caso di allontanamento illegittimo;».*

---

**1.250**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 2, lettera h), al numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con nullità di clausole di gradimento per i singoli lavoratori dell'impresa somministratrice da parte dell'utilizzatore e diritto alla reintegra-*

zione nel posto di lavoro presso l'utilizzatore in costanza di contratto di somministrazione in caso di allontanamento illegittimo;».

---

**1.158**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 3).*

---

**1.160**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 3), dopo le parole: «criteri di distinzione tra appalto» aggiungere le seguenti: «in base a quanto stabilito dall'articolo 1655 del codice civile.».*

---

**1.251**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 2, lettera h), al numero 3), dopo la parola: «appalto» aggiungere le seguenti: «sulla scorta di una rigorosa applicazione dell'articolo 1655 del codice civile.».*

---

**1.161**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 3), sostituire le parole da: «ridefinendo contestualmente» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ribadendo il divieto di interposizione ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e successive modificazioni;».*

---

**1.62**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 3), sopprimere la parola: «tecnica».*

---

**1.63**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 3), sopprimere la parola: «organizzativa».*

---

**1.64**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 3), sopprimere le parole: «o produttiva».*

---

**1.159**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 3), dopo le parole: «contratto collettivo» sostituire la parola: «del» con le seguenti: «applicato al».*

---

**1.196**

TOFANI

*Al comma 2, lettera h), al numero 3), sostituire le parole: «del prestatore di lavoro» con le seguenti: «applicato al prestatore di lavoro».*

---

**1.165**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 4).*

---

**1.162**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compreso il risarcimento di ogni danno connesso all'espletamento del rapporto di lavoro, ivi incluso quello da licenziamento illegittimo quando questo sia conseguente a richieste o comportamenti dell'utilizzatore».*

---

**1.252**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 2, lettera h), al numero 4), aggiungere dopo la conclusione del periodo: «compreso il risarcimento di ogni danno connesso all'espletamento del rapporto di lavoro, ivi incluso quello da licenziamento illegittimo quando questo sia conseguente a richieste o comportamenti dell'utilizzatore».*

---

**1.166**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 5).*

---

**1.218**

BATAFARANO, PILONI, VIVIANI, MONTAGNINO, GRUOSSO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, TREU, DATO, DI SIENA

*Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 5).*

---

**1.253**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MALENTACCHI

*Al comma 2, lettera h), al numero 5), sostituire l'intero periodo con il seguente: «applicazione a tutti i rapporti di lavoro, al di là della quantificazione del contratto come appalto o somministrazione di mano d'opera e delle modalità concrete di lavoro, delle previsioni legali e contrattuali previste per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice se di miglior favore per i lavoratori».*

---

**1.172**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) evitare che l'ipotesi di somministrazione di manodopera possa essere fonte di differenti diritti e tutele per i lavoratori coinvolti assicurando loro pari diritti e pari trattamenti rispetto agli altri lavoratori».

---

**1.2**

MORRA, FABBRI

*Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di somministrazione di manodopera non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice».

---

**1.236**

MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, PAGLIARULO

*Al comma 2, lettera h), sostituire il numero 5) con il seguente:*

«5) al lavoratore utilizzato con somministrazione di manodopera vanno garantiti gli stessi diritti, di legge e di contratto collettivo, che spettano al lavoratore dipendente dall'impresa utilizzatrice».

---

**1.173**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 5) sostituire le parole: «identificazione di un corpo normativo inderogabile minimo applicabile» con la seguente: «applicazione» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle previsioni legali e contrattuali previste per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice se di miglior favore per i lavoratori;».*

---

**1.65**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 5) sopprimere la parola: «minimo».*

---

**1.171**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 5), dopo le parole: «inderogabile minimo» aggiungere le seguenti: «retributivo e contributivo finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed assistenza.».*

---

**1.66**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 5), sopprimere le parole da: «al di là della qualificazione» fino alla fine del comma.*

---

**1.167**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 6).*

---

**1.230**

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, DATO, PILONI, VIVIANI, GRUOSSO, DI SIENA, PAGLIARULO

*Al comma 2, lettera h), il numero 6) è sostituito dal seguente:*

«6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro;».

---

**1.219**

GRUOSSO, DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO, PILONI

*Al comma 2, lettera h), il numero 6) è sostituito dal seguente:*

«6) conferma di un regime sanzionatorio civilistico e penalistico per le forme di interposizione illecita;».

---

**1.68**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), numero 6) sopprimere le parole: «civilistico e penalistico».*

---

**1.67**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), numero 6) sopprimere le parole: «civilistico e».*

---

**1.174**

RIPAMONTI, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 6), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo altresì un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;».*

---

**1.168**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 7).*

---

**1.1**

MORRA, FABBRI

*Al comma 2, lettera h), punto numero 7 sostituire con: «Ridefinizione dei criteri e delle modalità di valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto di cui alla legge 7 novembre 2000, n. 327, evitando ogni intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella determinazione del costo del lavoro e facendo riferimenti alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi stipulati da associazioni comparativamente rappresentative dei datori e prestatori di lavoro».*

---

**1.220**

DI SIENA, VIVIANI, BATTAFARANO PILONI, GRUOSSO

*Al comma 2, lettera h), punto 7) sostituire la parola: «aggiornamento» con: «creazione».*

---

**1.175**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 7), aggiungere in fine le seguenti parole: «sulla base di una rigorosa verifica della reali organizzazione dei*

mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore;».

---

**1.254**

SODANO, MALABARBA, MALENTACCHI

*All'articolo 1, comma 2, lettera h) punto 7, aggiungere al termine del periodo le seguenti parole: «sul criterio direttivo di una rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettivo del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore».*

---

**1.169**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 8).*

---

**1.221**

BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, DiSIENA

*Al comma 2, lettera h), sopprimere il punto 8).*

---

**1.69**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), numero 8 sopprimere le parole: «sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa».*

---

**1.260**

BUCCIERO, DEMASI, FLORINO

*Al comma 2, lettera h), punto 8 sopprimere le seguenti parole: «sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in sede amministrativa».*

---

**1.170**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 8), sostituire le parole da: «sulla base di indici» fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «riconoscendo agli enti bilaterali, costituiti da iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, compiti in materia di certificazione;».*

---

**1.176**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera h), al numero 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «i quali dovranno fare riferimento a precisi indici contabili quali la titolarità di mezzi produttivi, l'assunzione del rischio imprenditoriale e l'autonoma capacità di gestione diretta del personale con esclusione di ogni rilevanza di dichiarazioni da parte dei lavoratori e comunque per quei singoli appalti ove, pur in presenza di una azienda dotata di mezzi e capaci di provvedere all'autonoma organizzazione, la stessa si sia limitata a fornire mera forza lavoro all'utilizzatore;».*

---

**1.255**

SODANO, MALABARBA, MALENTACCHI

*All'articolo 1, comma 2, lettera h), punto 8, aggiungere infine: «basati su precisi indici commercialistici e contabili quali la titolarità di mezzi produttivi, l'assunzione del rischio imprenditoriale e l'autonoma capacità di gestione diretta del personale con esclusione di ogni rilevanza di dichiarazioni da parte dei lavoratori e comunque per quei singoli appalti ove, pur in presenza di un azienda dotata di mezzi e capace di provvedere al-*

l'autonoma organizzazione la stessa si sia limitata a fornire mera forza lavoro all'utilizzatore».

---

**1.86**

ZANOLETTI

*Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

«h-bis) attribuzione della facoltà ai gruppi di imprese, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ai sensi della direttiva 94/54/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro».

---

**1.177**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, sopprimere la lettera i).*

---

**1.70**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «anche se non espresamente indicate nelle lettere da a) ad h)».*

---

**Art. 10.****10.100**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) applicazione della disciplina come strumento di emersione dal lavoro sommerso e di contrasto al lavoro irregolare e non dichiarato, non-

ché come sostegno alla crescita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il primo biennio;

*c-bis*) applicazione della disciplina come strumento di stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Al fine di incrementare l'occupazione, in particolar modo giovanile, nelle regioni del Mezzogiorno, la disciplina di cui alla presente lettera sarà limitata ai datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

*c-ter*) previsione che decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà ad una prima verifica, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti sul mercato del lavoro e sui livelli di occupazione nel frattempo determinatisi. Analoga verifica sarà effettuata alla scadenza del trantaseiesimo mese, al fine di consentire al Governo di riferirne al Parlamento allo scopo di valutare l'opportunità della proroga di cui alla lettera *b*)».

---

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**44<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 14,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 89)**

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TOMASSINI avverte che si passerà alla votazione dello schema di parere già illustrato dal relatore Salini.

Interviene il senatore CARELLA per dichiarazione di voto, esprimendo un giudizio favorevole sul provvedimento e prospettando altresì l'opportunità di integrare la proposta di parere con l'ulteriore osservazione attinente alla necessità di acquisire una relazione del Governo periodica, contenente la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte degli enti finanziati.

Il relatore SALINI accoglie il suggerimento del senatore Carella, riformulando la proposta di parere nel modo seguente:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale, rileva che:

le misure di riparto ivi previste sono conformi agli impegni finanziari di natura internazionale;

la quota residua di risorse è destinata – in coerenza con la normativa vigente – alla Lega italiana per la lotta contro i tumori;

è opportuno che il Governo trasmetta una relazione periodica avente ad oggetto la valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte degli organismi finanziati.

La Commissione esprime, quindi, parere favorevole».

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di parere come riformulata dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità.

*IN SEDE REFERENTE*

**(255) BASTIANONI.** – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

**(379) MULAS ed altri.** – *Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale*

**(623) TOMASSINI.** – *Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*

**(640) CARELLA.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.*

**(658) CARELLA.** – *Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale.*

**(660) MASCIONI ed altri.** – *Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE relatore svolge un intervento complessivo in riferimento agli emendamenti da lui presentati al testo unificato, osservando che i rappresentanti delle regioni hanno sottolineato, in ordine al testo normativo, taluni profili problematici in relazione ai nuovi criteri di riparto di competenze legislative tra Stato e regioni, introdotti a seguito della modifica del titolo V della parte II della Carta costituzionale. In particolare, tali osservazioni sono state recepite con la predisposizione dell'emendamento 6.1, interamente sostituito dall'articolo 6, recante i principi generali per l'organizzazione delle strutture trasfusionali. La portata di tale emendamento è tale – prosegue il Presidente relatore – che egli ritiene opportuno preannunciare la presentazione di emendamenti soppressivi degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 20, anche in considerazione di profili problematici evidenziati dalle Regioni, nel caso la Commissione dovesse procedere all'accoglimento dell'emendamento 6.1.

La Commissione prende atto di tale ultima osservazione.

Interviene il RAPPRESENTANTE del Governo, il quale puntualizza che l'ipotesi modificativa testè avanzata dal Presidente, ove accolta, comporterebbe un significativo mutamento dell'indirizzo complessivo del disegno di legge, tale da rendere opportuno un approfondimento ulteriore e un rinvio dell'esame.

Interviene il senatore MASCIONI, il quale formula in premessa un giudizio favorevole sul testo unificato, rilevando, peraltro, che i profili attinenti al riparto di competenze, introdotti con la modifica del Titolo V della Costituzione, vanno tenuti nel debito conto, atteso il principio di gerarchia delle fonti normative.

Il PRESIDENTE, preso atto dell'osservazione del rappresentante del Governo, propone di dedicare la seduta odierna alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CARELLA, pur condividendo la proposta formulata dal Presidente, prospetta tuttavia l'opportunità di procedere all'esame e alla votazione dei primi articoli, in ragione dell'esigenza di concludere in tempi rapidi l'esame del disegno di legge.

Il senatore SALZANO condivide la proposta formulata dal senatore Carella.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.

Poiché non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 1, previa verifica del numero legale per deliberare, il Presidente pone ai voti tale articolo che viene approvato all'unanimità.

Analogamente il Presidente pone ai voti l'articolo 2, che viene approvato all'unanimità.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Dopo che il sottosegretario CURSI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2, posti separatamente ai voti, tali emendamenti vengono accolti.

Posto ai voti, viene quindi approvato l'articolo 3, nel testo modificato.

Poiché non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 4, il PRESIDENTE pone ai voti tale articolo, che viene approvato.

Egli riformula gli emendamenti 5.1 e 5.2, ai fini di una migliore redazione tecnica (5.1 nuovo testo, 5.2, nuovo testo).

Con il parere favorevole del sottosegretario CURSI, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1 (nuovo testo) e 5.2 (nuovo testo) vengono approvati.

La Commissione approva poi l'articolo 5, nel testo modificato.

Il PRESIDENTE precisa quindi che l'eventuale recepimento delle indicazioni formulate dai rappresentanti delle Regioni non stravolgerà l'impianto complessivo del disegno di legge. D'altra parte, egli evidenzia la necessità di armonizzare la disciplina in esame con i principi della Costituzione.

Il senatore MASCIONI ricorda l'accordo intervenuto tra i Gruppi per non appesantire l'*iter* del disegno di legge con la presentazione di numerosi emendamenti. Tuttavia rileva che alcune proposte emendative, presentate da esponenti della maggioranza non appaiono conformi a tale orientamento.

Il PRESIDENTE evidenzia che in alcuni casi si tratta di proposte emendative presentate da senatori non appartenenti alla Commissione, non necessariamente al corrente degli specifici aspetti attinenti all'*iter* del disegno di legge.

Egli condivide inoltre la sollecitazione del sottosegretario Cursi a non alterare l'impianto complessivo del disegno di legge.

Prendendo atto dell'unanime orientamento della Commissione, il Presidente rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 255, 379, 623, 640, 658 E 660**

**Art. 3.**

**3.1**

IL RELATORE

*Al comma 3, dopo le parole: «Ministro della salute» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».*

---

**3.2**

IL RELATORE

*Al comma 4, sostituire le parole: «mediante direttive impartite dall'Agenzia italiana per il sangue» con le seguenti: «sulla base delle linee guida emanate dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali».*

---

**Art. 5.**

**5.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «I livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio trasfusionale sono:», con le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal punto 6.4 dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 22 novembre 2001, in sede di adeguamento e manutenzione dei LEA di cui al DPCM del 29 novembre 2001, viene esplicitato e, comunque, garantito che i servizi e le prestazioni del Servizio sanitario nazionale in materia di attività trasfusionale sono relative a:».*

---

**5.1 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «I livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio trasfusionale sono:», con le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dal punto 6.4 dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 22 novembre 2001, in sede di adeguamento e manutenzione dei LEA di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, i servizi e le prestazioni erogati del Servizio sanitario nazionale, con esenzione dalla partecipazione alla spesa, in materia di attività trasfusionale comprendono:».*

---

**5.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) promozione del dono del sangue;*

*b-ter) esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni sanitarie connesse all'accertamento della idoneità alla donazione in base a protocolli adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge».*

---

**5.2 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) promozione della donazione del sangue;».*

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**98<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio, Tortoli.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1214) Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore MULAS fa propri e rinuncia ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

0/1214/1/13

CHINCARINI, BOLDI

«Il Senato,

esaminato il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione;

premesso che:

una politica energetica, che interagisca con tutte le competenze coinvolte nello sviluppo del territorio secondo il concetto dello sviluppo

sostenibile, si basa su un uso razionale delle risorse energetiche, inteso sia nel senso della scelta più opportuna delle fonti di energia e delle loro modalità d'uso, sia nel senso del migliore uso finale dell'energia stessa;

la valorizzazione energetica dei rifiuti solidi urbani attraverso l'utilizzo di impianti altamente tecnologici di termovalorizzazione del combustibile derivato da rifiuti (CDR) rappresenta un obiettivo strategico per il sistema economico globale;

negli altri paesi della comunità europea la termovalorizzazione rappresenta la tecnica maggiormente utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti, considerata quale tecnica più appropriata per la minimizzazione delle quantità e pericolosità dei rifiuti conferiti in discarica, con un contestuale raggiungimento di un elevato bilancio energetico ottenuto con la produzione di energia elettrica e termica;

le migliori tecnologie sviluppate in questo campo permettono di produrre energia ecocompatibile dalla combustione dei rifiuti solidi urbani e industriali, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle direttive europee e nazionali,

impegna il Governo:

nell'ambito della politica energetica nazionale, a promuovere la tecnica della termovalorizzazione dei rifiuti e ad incentivare l'utilizzo del CDR per la produzione di energia elettrica e termica».

0/1214/2/13

CHINCARINI, BOLDI

«Il Senato,

esaminato il decreto-legge 7 marzo 2002, n. 22, recante disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del *coke* da petrolio (*pet-coke*) negli impianti di combustione;

premesso che:

le problematiche connesse alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e dei loro effetti negativi sulle variazioni climatiche e sulla salute umana continuano ad essere oggetto di attenzione in campo internazionale e richiedono lo sforzo congiunto di tutti i paesi industrializzati e in via di sviluppo per arrivare ad ottenere risultati concreti ed efficaci;

il tema dell'influenza delle emissioni inquinanti sulle variazioni climatiche è particolarmente sentito in questi giorni, in quanto il nostro paese si trova in fase di ratifica del protocollo di Kyoto (per la riduzione delle emissioni globali di sei gas ed in particolare dell'anidride carbonica) essendo iniziato presso la Camera dei deputati l'esame del relativo disegno di legge al fine di ottemperare agli impegni assunti in sede comunitaria che prevedono la ratifica entro la data del 14 giugno 2002.

In tema di tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, la normativa italiana già disciplina la materia delle emissioni ed

è in corso di continua evoluzione in applicazione delle direttive comunitarie e dei protocolli internazionali; recentemente è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale che stabilisce, il formato e le modalità della comunicazione dei dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo degli impianti industriali sottoposti alla disciplina della prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento di cui al decreto legislativo n. 372 del 1999 (di attuazione della direttiva 96/61/CE);

occorre incentivare le imprese ad adottare programmi di riduzione progressiva delle emissioni degli impianti in atmosfera, investendo sul miglioramento degli impianti e sull'abbattimento dei prodotti della combustione e utilizzando le migliori tecniche disponibili al fine di eliminare o, qualora non fosse possibile, limitare al minimo le emissioni inquinanti;

parimenti, occorre incrementare il numero dei controlli programmati da parte delle autorità competenti, essendo il settore dei controlli, il più confuso, inefficiente e bisognoso di interventi concreti per evitare disomogeneità nell'applicazione delle norme, oppure inutili inasprimenti degli adempimenti burocratici delle imprese,

impegna il Governo:

ad adottare programmi di incentivi per le imprese che adottano sistemi di antinquinamento per limitare al minimo le emissioni inquinanti in atmosfera incrementando parallelamente i programmi dei controlli attuati sui singoli impianti».

Il senatore ROLLANDIN fa proprio e rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

0/1214/3/13

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

«Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 1214 autorizza l'utilizzo del *pet-coke* come combustibile, al fine di tutelare la salute delle popolazioni e garantire la salvaguardia dell'ambiente in relazione all'inquinamento atmosferico determinato dalle emissioni,

impegna il Governo:

a relazionare semestralmente al Parlamento sulle condizioni ambientali dei siti in cui sono attivi impianti industriali che utilizzano il *pet-coke* come combustibile».

Il relatore MULAS esprime parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno n. 1 e n. 2 e invita a riformulare l'ordine del giorno n. 3, spe-

cificando che il Governo si impegna ad inviare una relazione semestrale al Parlamento. Fa presente, inoltre, che il Governo li accoglierà qualora ripresentati in Assemblea.

Il senatore ROLLANDIN riformula l'ordine del giorno n. 3, recependo le osservazioni fatte dal rappresentante del Governo, nel seguente nuovo testo:

0/1214/3/13 (nuovo testo)

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

«Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 1214 autorizza l'utilizzo del *pet-coke* come combustibile, al fine di tutelare la salute delle popolazioni e garantire la salvaguardia dell'ambiente in relazione all'inquinamento atmosferico determinato dalle emissioni,

impegna il Governo:

a inviare semestralmente al Parlamento una relazione sulle condizioni ambientali dei siti in cui sono attivi impianti industriali che utilizzano il *pet-coke* come combustibile».

Previa verifica del numero legale, la Commissione, con separate votazioni, approva gli ordini del giorno n. 1, n. 2 e n. 3 (nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 22, iniziando con gli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore MONTAGNINO illustra gli emendamenti 1.9 e 1.10, volti a precisare che il *coke* da petrolio è utilizzato come combustibile non solo per uso industriale ma anche per qualsiasi uso produttivo, poiché il *pet-coke* è ad esempio utilizzato per altre finalità, come per il funzionamento del dissalatore nella zona di Gela.

Dichiara inoltre, senza entrare nel merito del loro contenuto, di fare propri tutti gli emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione e rinuncia ad illustrarli.

Il relatore MULAS esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.9, sul quale esprime parere favorevole. Invita inoltre il presentatore a ritirare l'emendamento 1.10.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore; in merito all'emendamento 1.9 esprime peraltro qualche perplessità, anche in considerazione del fatto che è in corso di approvazione un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto ad affrontare in maniera organica anche la questione dell'uso del *pet-coke*. Invita pertanto a

ritirare l'emendamento 1.9, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10.

Il relatore MULAS, riconsiderando il precedente parere espresso, invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.9 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10.

Il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 1.9.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 mentre approva l'emendamento 1.10. Risultano altresì respinti gli emendamenti 1.11 ed 1.12.

Si passa all'esame di un emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1.

Il senatore MONTAGNINO, dopo averlo fatto proprio, rinuncia ad illustrare l'emendamento 1.0.1.

Il relatore MULAS ed il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 1.0.1.

Posto ai voti, la Commissione respinge l'emendamento 1.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore MONTAGNINO illustra gli emendamenti 2.12 e 2.13, volti a precisare che l'uso del *coke* è consentito nel luogo di produzione e per processi di combustione finalizzati a produrre energia elettrica e termica anche non funzionale ai processi propri della raffineria, quali la vendita e la cessione a terzi.

Dichiara inoltre di fare propri tutti i restanti emendamenti e rinuncia ad illustrarli.

Il relatore MULAS esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 2.12, sul quale esprime parere favorevole. Invita, inoltre, il presentatore a ritirare l'emendamento 2.13.

Il sottosegretario TORTOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 2.13.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, mentre approva l'emendamento 2.12. Risultano altresì respinti gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 e 2.26.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il senatore MONTAGNINO, dopo averli fatti propri, rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Il relatore MULAS ed il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 2.0.1 e 2.0.2.

La Commissione conferisce quindi al relatore mandato a riferire in Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 1214, con gli emendamenti e gli ordini del giorno approvati.

*SCONVOCAZIONE SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il presidente NOVI, essendosi concluso l'esame del disegno di legge 1214, avverte che l'odierna seduta pomeridiana non avrà più luogo. Fa presente, inoltre, che è immediatamente convocata, al termine della seduta in corso, la sottocommissione pareri, per esprimere alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente il parere sul disegno di legge n. 1125-B.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1214****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire l'articolo 1, con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l'ENI, stipulano un accordo di programma avente per oggetto l'adeguamento degli impianti petrolchimici di Gela ad attività produttive a minor impatto ambientale, previo svolgimento di una istruttoria alla quale partecipano i sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini.

2. L'accordo di cui al comma 1 è volto in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) adozione della migliore tecnologia disponibile, con particolare riferimento alla possibilità di adeguare l'impianto al processo di gassificazione;

b) individuazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili, con particolare riferimento alla possibilità di riconversione dell'impianto alla produzione di bitumi;

c) risanamento dell'area e delle attività produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto compatibili con l'ambiente e la salute dei cittadini e dei lavoratori;

d) mantenimento dei livelli occupazionali esistenti al 1° gennaio 2002;

e) svolgimento di una indagine epidemiologica per accertare i riflessi sui lavoratori e sulla popolazione delle emissioni prodotte dalle attività produttive del petrolchimico di Gela;

f) riduzione delle emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, con particolare attenzione agli ossidi di zolfo, alle polveri e agli inquinanti tossici;

g) istituzione di un comitato di pilotaggio incaricato di sovrintendere alle attività di cui al presente articolo, da nominare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, composto da membri designati dai Ministeri dell'ambiente, della salute e delle attività produttive, dalle associazioni di protezione ambientale, dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative, dalla regione, dalla provincia e dai comuni interessati. Il decreto provvede a determinare le modalità di funzionamento ed organizzazione del comitato.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

### 1.3

MALABARBA

*Sostituire gli articoli 1 e 2 , con il seguente:*

#### «Art. 1.

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e del lavoro, la regione Sicilia, la provincia di Caltanissetta, il comune di Gela e l'ENI, stipulano un accordo di programma avente per oggetto il risanamento degli impianti petrolchimici di Gela.

2. L'accordo di programma di cui al precedente comma 1, dovrà essere preceduto da una istruttoria che veda garantita la partecipazione dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni imprenditoriali e dei cittadini.

3. Gli obiettivi dell'accordo di programma di cui alla presente legge, dovranno essere:

- a) il risanamento ambientale dell'intera area;
- b) il risanamento delle attività produttive attraverso innovazioni di processo e di prodotto che consentano la rimozione di tutti i fattori inquinanti;
- c) la conversione a gas metano dei forni che attualmente utilizzano il *pet-coke*;
- d) il mantenimento dei livelli occupazionali esistenti alla data del 1° marzo 2002;
- e) l'individuazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili;
- f) la garanzia del mantenimento pieno del reddito nelle fasi di realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge;
- g) l'avvio di un'indagine epidemiologica e l'istituzione di un registro dei tumori per la città di Gela.

4. Lo Stato partecipa alla definizione dell'accordo di programma attraverso gli stanziamenti già previsti con il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 e con eventuali altri stanziamenti in una percentuale complessivamente corrispondente agli investimenti previsti da parte di soggetti privati».

---

#### 1.4

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Sostituire l'articolo 1, con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Modifiche al medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997)*

1. Le parole: "si disfì", "abbia deciso di disfarsi" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto legislativo n. 22" si interpretano come segue:

a) "si disfì": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sot-

toposti ad attività di smaltimento o di recupero secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

b) "abbia deciso di disfarsi": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n.22, sostanze, materiali o beni;

c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza o del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

2. Non ricorre la decisione di disfarsi, di cui alla lettera b) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo, in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22».

---

## 1.5

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Sostituire l'articolo 1, con il seguente:*

### «Art. 1.

1. Il termine "disfarsi", di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che:

a) in caso di smaltimento, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di smaltimento, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

b) in caso di recupero, si intende per disfarsi l'atto con il quale il detentore del rifiuto se ne libera consegnandolo ad un impianto di recupero, direttamente o indirettamente e nel rispetto delle prescrizioni di

cui al medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Non ricorre l'atto del disfarsi nei confronti di quei materiali residuali di produzione o consumo che possono essere utilmente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo:

a) senza che per essere trasferiti nel medesimo o in un analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo sia necessario alcun preventivo intervento;

b) previo trattamento analogo a quello cui sono sottoposti anche i prodotti industriali, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni».

---

### 1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere la lettera a).*

---

### 1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere la lettera b).*

---

### 1.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Alla lettera f-quater), dopo la parola: «utilizzato» inserire le seguenti: nel luogo di produzione».*

---

**1.9**

MONTAGNINO, VALLONE

*Alla lettera f-quater), sopprimere le seguenti parole: «per uso industriale».*

---

**1.10**

MONTAGNINO, VALLONE

*Alla lettera f-quater), sostituire le parole: «per uso industriale» con le seguenti: «per uso produttivo».*

---

**1.11**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Alla lettera f-quater), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «negli impianti produttivi in regola con la normativa vigente in materia di emissioni inquinanti».*

---

**1.12**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di garantire la compatibilità ambientale e sanitaria del suo utilizzo, al combustibile *pet-coke* si applica fino al 31 dicembre 2002 la disciplina dei rifiuti da lavorazioni industriali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

---

**1.0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è costituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un Comitato di vigilanza sull'impatto ambientale e sanitario derivante dall'utilizzo di *pet-coke* negli impianti di cui all'articolo 2, composto da sette esperti, designati tre dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro delle attività produttive, tre dal Ministro della salute. Partecipano ai lavori del Comitato con funzioni consultive un esperto designato dalla regione interessata, un rappresentante designato dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante degli imprenditori e un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale.

2. Compete al Comitato di cui al comma 1 il controllo ed il monitoraggio sugli effetti ambientali e sanitari derivanti dall'utilizzo del *pet-coke*, d'intesa con la regione, il comune, l'ANPA, l'ARPA ed i presidi sanitari presenti sul territorio. Il Comitato provvede a realizzare e a diffondere periodicamente dati informativi di facile comprensione e si esprime sulle istanze che in base a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste. Il Comitato, se necessario, è integrato da esperti aventi professionalità idonea, nel numero massimo di tre, nominati dagli enti territoriali competenti. Il Comitato svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Il Comitato presenta semestralmente al Parlamento una relazione sul monitoraggio ambientale e sanitario delle attività consentite ai sensi del presente decreto.

3. Le indennità spettanti ai componenti del Comitato e della commissione sono determinate, sulla base della rilevanza e delle responsabilità connesse all'espletamento delle funzioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## Art. 2.

### 2.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## «Art. 2.

1. Al fine di garantire l'adeguamento a produzioni maggiormente eco-compatibili dell'impianto petrolchimico di Gela, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento ed all'attuazione delle intese di programma già sottoscritte dai Ministeri dell'ambiente, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dalla regione siciliana, dalla provincia di Caltanissetta e dai comuni di Gela, Misani e Butura, per gestire in modo unitario ed integrato tutte le problematiche ambientali dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale di Gela e garantire il pieno utilizzo degli investimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 per i relativi piani di risanamento e disinquinamento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, procede alla conclusione di un accordo di programma con l'ARPA siciliana per la sorveglianza dell'inquinamento nell'area.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 3,5 milioni di euro per il triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 2.3

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO

*Sostituire l'articolo 2, con il seguente:*

#### «Art. 2.

1. Il *coke* da petrolio è utilizzabile come combustibile, previa gassi-  
ficazione, in centrali termoelettriche a norma di legge.

2. Il *coke* da petrolio è utilizzabile direttamente come combustibile  
nel luogo di produzione, in centrali termoelettriche con potenza termica  
nominale uguale o superiore a 50MW, purchè rispettino le prescrizioni  
ed i valori limite dell'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre  
1997, n. 503.

3. Il comma 2 della presente legge si applica decorsi 60 giorni dalla  
sua comunicazione alla Commissione dell'Unione europea.

4. Il comma 2 della presente legge si applica solo dopo una prova  
d'impiego del *coke* da petrolio di almeno 30 giorni ed a condizione che  
tale prova dimostri, per l'impianto in questione, il rispetto dei limiti del-  
l'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503».

---

### 2.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 2.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* «Nelle more della ricon-  
versione degli impianti ad attività produttive a minor impatto ambientale,

secondo le migliori tecnologie che prevedono l'impiego di combustibili aventi minor contenuto di zolfo e metalli».

*Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

*4-bis.* È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2002 quale concorso dello Stato al finanziamento della riconversione industriale del petrolchimico di Gela. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri relativi agli interventi da finanziare nonché le modalità di assegnazione dei fondi di cui al presente comma.

*4-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*4-quater.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

## 2.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «50 MW» inserire le seguenti: «che si siano adeguati entro il 31 dicembre 1997, agli obblighi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990 che fissa i valori limite di emissione per gli impianti industriali».*

---

## 2.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, dopo le parole: «è consentito», inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2002».*

---

**2.8**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo le parole: «è consentito», inserire le seguenti: «fino al 30 giugno 2002».*

---

**2.9**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «1,5 per cento».*

---

**2.10**

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.11**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.12**

MONTAGNINO, VALLONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 30 luglio 1990, l'uso del *coke* da petrolio è consentito nel luogo di produzione e per altri processi di combustione finalizzati a produrre energia elettrica o termica anche non funzionale ai processi propri della raffineria, quali la vendita o la cessione a terzi anche a titolo gratuito, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia».

---

**2.13**

MONTAGNINO, VALLONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, l'uso del coke da petrolio con un contenuto di zolfo superiore al 3 per cento è consentito nel luogo di produzione e per altri processi di combustione finalizzati a produrre energia elettrica o termica anche non funzionale ai processi propri della raffineria, quali la vendita o la cessione a terzi anche a titolo gratuito, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia».

---

**2.14**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Limitatamente alla raffineria del petrolchimico di Gela».*

---

**2.15**

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

*Al comma 2, dopo le parole: «nel luogo di produzione» aggiungere le seguenti: «anche ai fini della produzione di energia elettrica da cedere a terzi».*

---

**2.16**

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nei casi previsti dal comma precedente le emissioni devono comunque rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dall'allegato 1 del decreto ministeriale 19 novembre 1997, n. 503».

---

**2.17**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.18**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini dell'area di Gela, è fatto obbligo all'ENI S.p.A. di disporre entro dodici mesi l'adeguamento del petrolchimico di Gela alla migliore tecnologia disponibile (gassificazione) ovvero la riconversione degli impianti che producono energia dalla combustione del *pet-coke*, al fine di utilizzare tale combustione per la produzione di bitumi e di ridurre nei limiti di legge le emissioni di metalli pesanti, IPA, ossidi di zolfo e polveri inquinanti.

2-ter. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2002 quale concorso dello Stato al finanziamento della riconversione industriale del petrolchimico di Gela. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri relativi agli interventi da finanziare nonché le modalità di assegnazione dei fondi di cui al presente comma.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.19**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo le parole: «impianti» inserire le seguenti: «in regola con le disposizioni i valori limite dell'emissione per gli impianti industriali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 12 luglio 1990».*

---

**2.20**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, dopo le parole: «è consentito» inserire le seguenti: «fino al 31 dicembre 2002».*

---

**2.21**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «2 per cento».*

---

**2.22**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente negli impianti per i quali non siano state riscontrate negli ultimi cinque anni violazioni alla normativa in materia di rifiuti, emissioni inquinanti in atmosfera, sicurezza dei serbatoi da stoccaggio, trattamento delle acque e gestione degli impianti in conformità con la normativa vigente a tutela dell'ambiente e della salute pubblica».*

---

**2.23**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nei cementifici».*

---

**2.24**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione Sicilia, provvede ad avviare un'indagine scientifica ed epidemiologica tendente all'accertamento di dati e informazioni utili per l'individuazione di ulteriori iniziative tese alla tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori con particolare riferimento all'incidenza di malformazioni neonatali e leucemie nella popolazione di Gela.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in 1,5 milioni di euro per il triennio 2002-2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**2.25**

ROTONDO, GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Negli impianti industriali dove è utilizzato il *pet-coke* come combustibile, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ARPA è tenuta a rendere operativi sistemi di monitoraggio dei microinquinanti emessi in atmosfera.

«4-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, valutato in euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

---

## 2.26

VALLONE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto della percentuale delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti nel protocollo di Kyoto».

---

## 2.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano esclusivamente nei luoghi di produzione del *coke* da petrolio».

---

## 2.0.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano esclusivamente negli impianti che garantiscano l'abbattimento delle emissioni nei limiti di cui al decreto ministeriale 12 luglio 1990».

---

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**16ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PIANETTA**

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Comunicazioni del presidente**

Il presidente PIANETTA, nel riferirsi alla discussione svoltasi nella precedente seduta a proposito della proposta dell'Associazione Medici contro la Tortura di abolire nel provvedimento per l'introduzione del reato di tortura il richiamo alla figura del pubblico ufficiale, informa di avere, su suggerimento della senatrice Toia, apportato una modifica che prevede il reato di tortura anche nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio infligga trattamenti inumani attraverso l'opera di altre persone.

Il senatore MARTONE richiama l'attenzione su una difformità legislativa dovuta al fatto che la recente legge di finanziamento della missione militare in Afghanistan prevede delle sanzioni per l'inflizione di trattamenti inumani che sono più deboli rispetto al disegno di legge che va ora all'esame del Parlamento.

La senatrice DE ZULUETA sottolinea anch'ella l'esigenza di procedere attraverso il disegno di legge ad una modifica della pur recentissima norma introdotta nel codice penale militare di guerra, innalzando il livello della sanzione a quello previsto dal codice penale.

Anche il senatore FORLANI ritiene che la applicabilità del codice penale militare di guerra non possa costituire ragione sufficiente per un

trattamento di favore, tanto più che durante i conflitti bellici è più facile si verificino episodi di tortura.

Ritiene inoltre che vada eliminata nel testo del disegno di legge per l'introduzione del reato di tortura la parte che considera come esimente l'esercizio di poteri autoritativi connessi alla irrogazione di sanzioni legittime. Trova la formula pleonastica e quindi potenzialmente fonte di cattiva interpretazione, tanto più che la definizione della Convenzione ONU sul reato di tortura, per la sua genericità, mal si presta ad applicazioni uniformi.

La senatrice TOIA condivide le osservazioni dei colleghi a proposito della esigenza di eliminare ogni difformità di trattamento tra la previsione inclusa nel codice penale militare di guerra e la normativa che introduce nel codice penale il reato di tortura.

A proposito della vaghezza di certe espressioni, su cui si è soffermato il senatore Forlani, fa presente, richiamandosi anche alla sua esperienza di governo, come tutte le volte che si ponga l'alternativa fra vuoto legislativo e vaghezza sia sempre preferibile quest'ultima.

La senatrice DE ZULUETA ritiene opportuno, proprio per le considerazioni che sono state svolte, togliere ogni riferimento, ai fini della configurabilità del reato di tortura, alla esimente rappresentata dallo esercizio di poteri autoritativi. Per quanto invece riguarda la difformità che si verrebbe a creare tra la proposta di legge e la normativa recentemente introdotta a proposito del codice penale militare, le sembra ovvio che essa sia la conseguenza del fatto che non esiste ancora una norma nel codice penale che preveda il reato di tortura.

Il senatore BASILE ritiene anch'egli che certe formule, ancorché ricavate dalla Convenzione dell'ONU, siano eccessivamente vaghe e quindi mal si prestino ad individuare precise fattispecie di reato.

Il senatore MARTONE torna sulla questione della esimente costituita dallo esercizio di poteri autoritativi connessi alla irrogazione di sanzioni legittime. Il disegno di legge, nella parte in cui esclude si configuri tortura tutte le volte che i patimenti sono la conseguenza di sanzioni legittime, non fa altro che ricalcare la definizione dell'ONU del reato di tortura, ma non ha nessuna obiezione alla eliminazione di questa esimente.

Il presidente PIANETTA ritiene che vi sia ormai un consenso unanime sul testo di base, e quindi invita i colleghi a sottoscrivere il testo del disegno di legge che ovviamente terrà conto delle ulteriori proposte di modifica.

Per quanto invece riguarda la mozione per la moratoria universale contro la pena di morte, informa che è stata introdotta, su suggerimento della senatrice De Zulueta, una premessa che rimanda alla relazione ap-

provata dal Comitato informale contro la pena di morte istituito in Senato nella scorsa legislatura.

La senatrice DE ZULUETA suggerisce di premettere alcune considerazioni che giudica funzionali allo scopo che la mozione si prefigge. Propone inoltre di eliminare il richiamo, che potrebbe dare adito ad interpretazioni non in linea con il testo della mozione, alle urgenti richieste di riesame dello *Human Rights Act* che vieta nel Regno Unito l'extradizione di persone sospette verso Paesi che applicano la pena di morte.

Anche il senatore IOVENE propone alcune modifiche che richiamino tra le premesse la Risoluzione numero 1097 del 1996 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ed il Protocollo numero 6 del 1983 alla Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali relativo alla pena di morte.

Il senatore MARTONE propone di invertire i due punti del testo finale della mozione, nel senso di mettere in primo piano lo sviluppo di un'iniziativa del governo in sede di Unione Europea ed in secondo luogo il riferimento al divieto di estradizione o altre forme di trasferimento o di espulsione nei confronti di persone per le quali vi sia il rischio che siano sottoposte alla pena di morte nei rispettivi Paesi.

Infine ritiene doveroso che la Commissione tenga presente come allo stato attuale sia difficile in sede di Commissione ONU ed in sede di Assemblea raggiungere il numero di firme necessarie per l'approvazione di una moratoria, ragione per cui è necessario sviluppare un'intensa iniziativa interparlamentare.

Il presidente PIANETTA si complimenta con i membri della Commissione per la costruttività degli apporti e quindi confida che i testi che concernono rispettivamente il reato di tortura e la moratoria contro la pena di morte raccolgano il maggior numero di consensi.

Il senatore IOVENE informa la Commissione di aver inviato una lettera, insieme ai colleghi De Zulueta, Martone e Toia, al presidente Pianetta per sollecitare un'iniziativa della Commissione stessa volta ad acquisire notizie in merito alla vicenda incorsa ad alcuni cittadini dello Sri Lanka che, sbarcati in Italia ai primi di febbraio, hanno subito un trattamento inumano e non conforme ai dettati delle nostre normative (interne ed europee) in materia di immigrazione e di riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Il presidente PIANETTA risponde che non appena ricevuta la lettera ha disposto la convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione al fine di esaminare le iniziative consentite dal regolamento.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMMISSIONE SPECIALE  
in materia di infanzia e di minori**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente provvisorio*

**SALINI**

*indi del Presidente*

**BUCCIERO**

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

*ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI*

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Presidente.  
Risulta eletto il senatore Bucciero.

Successivamente la Commissione procede alla votazione per l'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Risultano eletti vicepresidenti i senatori Gubert e Rotondo e segretari i senatori Stiffoni e Vallone.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**39ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GRECO

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto**

(Parere all'8ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Giunta il senatore CHIRILLI il quale preliminarmente ricorda che la Commissione europea, con una serie di decisioni prese tra il 1993 e il 1996, ha stabilito l'illegittimità e l'incompatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato del regime agevolativo a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci attuato per gli anni 1992, 1993 e 1994. L'agevolazione si è tradotta nell'erogazione di fondi, riconoscendo ai soggetti interessati un credito di imposta compensabile con le imposte sul reddito, sul valore aggiunto e con le ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi. La Commissione europea ha stabilito che l'Italia è tenuta a sopprimere gli aiuti erogati e a provvedere affinché essi siano recuperati. Poiché lo Stato italiano non ha provveduto a conformarsi alle decisioni della Commissione, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l'inadempienza della Repubblica italiana nel 1998. Non essendo stata adottata dall'Italia alcuna normativa per conformarsi alla sentenza della Corte, la Commissione europea ha dato formale avvio alla procedura d'infrazione a carico della Repubblica italiana e ha adottato il «parere motivato» del 18 luglio 2001.

Il decreto in titolo contiene disposizioni volte a dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia, prevedendo un'articolata procedura per garantire il recupero delle somme a loro tempo erogate. Pur proponendo la formulazione di un parere favorevole per quanto di competenza, trattan-

dosi di un adempimento dovuto, il relatore segnala che il provvedimento in titolo va considerato una pesante eredità del passato e presenta aspetti che, nella pratica attuazione, potrebbero essere vissuti dagli interessati come vessatori a fronte di un comportamento del legislatore nazionale che prima ha disposto agevolazioni e poi, con il provvedimento in esame, ne prevede il recupero.

Il presidente GRECO conviene sulla proposta del relatore; il provvedimento in titolo infatti è stato adottato per provvedere ad un preciso adempimento imposto dall'ordinamento comunitario. Quanto al merito, osserva che il meccanismo ivi previsto dell'ordinanza-ingiunzione non essendo assistito dalla provvisoria esecutività non assume a suo avviso un carattere vessatorio nei confronti dei soggetti interessati a differenza di discipline adottate in passato per regolare fattispecie analoghe.

Il senatore GIRFATTI condivide le valutazioni del relatore e rileva che in sede di attuazione occorrerà fare in modo da evitare il pericolo che l'attività di recupero delle somme erogate non venga vissuta dagli interessati come vessatoria.

Prende quindi la parola la senatrice DONATI che concorda sulla proposta di parere favorevole su un provvedimento che, in adempimento ad una prescrizione dell'ordinamento comunitario, fa fronte ad un'eredità complessa: l'erogazione di una serie di aiuti illegittimi corrisposti alle imprese di autotrasporto tra il 1992 e il 1994. Nella passata legislatura i governi di centrosinistra hanno cercato di resistere alle iniziative dell'Unione europea cercando di giustificare questi aiuti alla luce della complessità del settore dell'autotrasporto. Questi sforzi non si sono rivelati sufficienti, si è quindi imposta la necessità di adottare il provvedimento in titolo che non può essere considerato, a suo avviso, vessatorio prevedendo la possibilità di una rateizzazione delle restituzioni degli aiuti ottenuti dalle singole imprese. Sono inoltre previste ampie garanzie procedurali che potrebbero anzi incentivare un pericoloso ed ampio contenzioso. Richiama quindi l'attenzione sui pericoli derivanti dalle compensazioni collaterali che sono state disposte (segnatamente con il decreto-legge n. 452 del 2001) a favore delle imprese di autotrasporto. Si tratta infatti di aiuti che non muovendo nella direzione di una ristrutturazione del settore, ristrutturazione richiesta dall'Unione europea, potrebbero essere censurati e produrre vicende analoghe a quelle che hanno motivato l'adozione del provvedimento in titolo.

Anche il senatore BEDIN concorda sulla proposta di parere favorevole illustrata dal relatore. La vicenda che ha motivato l'adozione del provvedimento dimostra quanto siano infondate le polemiche sulla politica europea dei governi di centrosinistra che, nelle sedi comunitarie, hanno sempre tentato di far prevalere gli interessi nazionali anche a fronte di chiare prescrizioni dell'ordinamento comunitario. In secondo luogo, ricor-

dando la vicenda delle quote-latte, auspica che il concreto recupero delle somme non sia impedito dall'esplosione di un prevedibile contenzioso. Infine, coglie l'occasione per rilevare la necessità che il Parlamento si pronunci a sostegno dell'azione che il Governo sta svolgendo in questi giorni per superare il blocco nei trasporti transalpini.

Il senatore BASILE concordando sulla proposta del relatore rileva la delicatezza dell'intervento in esame condividendo i richiami della senatrice Donati circa la necessità di una profonda riorganizzazione del settore dell'autotrasporto. Ricordate le condizioni di precarietà e di grave irregolarità in cui versano molte delle imprese di autotrasporto che operano in Sicilia, ritiene che dovrebbe essere valutata la possibilità di richiedere alle autorità dell'Unione europea una deroga sull'applicazione del regime degli aiuti di Stato con riferimento alle imprese di autotrasporto che operano nelle regioni ricomprese nell'obiettivo 1.

Anche il senatore MAGNALBÒ concorda sulla proposta del relatore.

Il senatore PIANETTA, nel formulare un avviso favorevole alla proposta del relatore, segnala l'opportunità, per evitare un prevedibile proliferare del contenzioso, di prevedere la possibilità di una più articolata e dilazionata nel tempo restituzione delle somme.

Convengono su questa proposta il relatore CHIRILLI e il presidente GRECO, secondo il quale la rateizzazione delle somme da restituire potrebbe garantire una maggiore efficacia nell'applicazione di un provvedimento che viene sicuramente vissuto dagli interessati come vessatorio.

Anche il senatore MANZELLA, a nome della sua parte politica, dichiara di concordare sulla proposta del relatore condividendo le osservazioni del senatore Pianetta e il richiamo formulato dal senatore Bedin circa la necessità che il Parlamento sostenga l'azione del Governo per superare il blocco dei trasporti transalpini.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Giunta dà mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

#### *SUL RUOLO E LE COMPETENZE DELLA GIUNTA*

Il senatore GIRFATTI osserva che anche l'esame del provvedimento appena concluso dalla Giunta dimostra il rilievo che deve avere, nell'ambito dell'organizzazione dei lavori del Senato, l'organo specializzato negli affari comunitari. A tal fine segnala la necessità di chiedere alla Presidenza del Senato di investire la Giunta per il Regolamento del tema della trasformazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee in Commissione.

Il senatore MANZELLA, nella sua qualità di componente della Giunta per il Regolamento, prende atto di questa richiesta che risulta condivisa da tutti i membri della Giunta. Si tratta di una richiesta che risponde all'esigenza di garantire, analogamente a quanto avviene per tutti gli organi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti degli altri paesi dell'Unione europea, la piena rappresentatività dell'organo che per il Senato si occupa degli affari dell'Unione europea, rappresentatività che non può essere considerata compiuta permanendo la natura di Giunta anziché quella di Commissione dell'organo medesimo.

Il presidente GRECO prende atto del generale consenso sulla richiesta avanzata dal senatore Girfatti, assicurando che tornerà a richiedere alla Presidenza del Senato che il tema dell'istituzione di una 14<sup>a</sup> Commissione permanente per le Politiche dell'Unione europea, venga al più presto esaminato dalla Giunta per il Regolamento.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**31ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*ESAME DI DOCUMENTI*

**Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relativo alle elezioni regionali e alle elezioni provinciali e comunali previste per il 19 e il 26 maggio 2002**

Riferisce alla Commissione il presidente PETRUCCIOLI.

Il regolamento proposto per le elezioni del 19 e 26 maggio 2002 ricalda i regolamenti precedentemente approvati, ed in particolare quello relativo alle elezioni amministrative svoltesi in Sicilia nello scorso mese di novembre.

La normativa proposta trova applicazione fino al giorno delle elezioni di ballottaggio, rispettivamente previste per il 2 e il 9 giugno, salvo la possibilità che la Commissione indichi gli ambiti territoriali nei quali, non essendo necessario il ricorso al ballottaggio, la vigenza delle disposizioni può cessare anticipatamente.

In applicazione della legge n. 28 del 2000, gli articoli 2, 3, 4 e 5 disciplinano la tipologia della programmazione regionale della Rai in periodo elettorale.

In particolare l'articolo 3 disciplina le trasmissioni di comunicazione politica, relative alla campagna elettorale per il rinnovo di consigli provinciali o di consigli comunali capoluoghi di provincia, autonomamente gestite dalla Rai per le quali si distingue il periodo intercorrente tra la convocazione dei comizi e la presentazione delle liste, per il quale sono ammesse alle trasmissioni con tempi ripartiti proporzionalmente le forze rappresentate nei consigli da rinnovare, nonché con criterio paritario quelle rappresentate nel Parlamento nazionale e quello europeo.

Il presidente Petruccioli propone, anche per non creare difformità con il regolamento delle reti radiotelevisive private approvato questa mattina dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di ripartire i tempi tra i soggetti che hanno diritto ad una rappresentanza proporzionale e quelli che hanno diritto ad una rappresentanza paritaria, così come si era fatto nella delibera per le elezioni siciliane, nella misura, rispettivamente, del 90 e del 10 per cento. A suo parere sarebbe però opportuno riflettere in seguito su questa questione nel senso di riequilibrare i tempi a favore dei Gruppi rappresentati nel Parlamento nazionale e in quello Europeo.

Nel secondo periodo il tempo sarà ripartito paritariamente tra le forze politiche che hanno presentato candidature con il consueto sistema di ripartire il tempo per metà tra le liste che concorrono all'elezione dei consigli da rinnovare, e per metà tra i candidati a sindaco o a presidente della Provincia.

Non vi sono altre innovazioni rispetto al testo precedentemente approvato. Nell'audizione svolta giovedì 21 marzo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha precisato, trovando su questo il consenso della Commissione, che lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica, dei messaggi autogestiti e delle tribune elettorali nelle regioni in cui si voterà per rinnovare consigli provinciali o consigli comunali di capoluoghi di provincia, non interrompe la vigenza delle norme sulla comunicazione politica in periodo non elettorale.

Si apre il dibattito.

Il senatore FALOMI esprime apprezzamento per la bozza di regolamento formulata dal Presidente. Egli ritiene peraltro opportuna una riflessione su alcuni punti.

In primo luogo, al comma 2 dell'articolo 3, egli ritiene che per la ripartizione dei tempi nelle trasmissioni di comunicazione politica gestite dalla RAI tra le forze politiche rappresentate nei Consigli comunali e provinciali sarebbe opportuno fare riferimento non alla consistenza dei Gruppi consiliari, dal momento che questo dato sconta l'effetto del premio di maggioranza, ma piuttosto alle percentuali di voti ottenuta dalle liste alle elezioni precedenti.

Per quanto poi riguarda i soggetti ammessi alla ripartizione paritaria dei tempi nel periodo successivo alla presentazione delle liste, egli ritiene che, piuttosto che alle coalizioni che sostengono i candidati alla Presidenza della Provincia ed alla carica di Sindaco, occorrerebbe fare riferimento ai candidati stessi.

Inoltre egli ritiene che, in conformità del resto a quanto stabilito in precedenti delibere, si dovrebbe valutare la possibilità di estendere l'applicazione dell'articolo 3, oltre che alle elezioni per il rinnovo degli organi delle Province e dei Comuni e Capoluoghi di Provincia, anche a quelle relative ai Comuni non capoluogo più popolosi.

Infine egli propone di inserire nel regolamento una norma sulla disciplina dei sondaggi analoga a quella prevista dal regolamento predisposto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il deputato LAINATI si dichiara in disaccordo con tutte le proposte del senatore Falomi.

Il senatore SCALERA, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sulle proposte del senatore Falomi osserva però che andrebbe individuata una metodologia per dare adeguato spazio alle forze politiche di nuova costituzione, come ad esempio quella a cui egli stesso aderisce, che non erano presenti nelle precedenti consultazioni elettorali.

Concorda il deputato GENTILONI SILVERI, il quale osserva che proprio l'esigenza manifestata dal senatore Scalera sconsiglia di modificare il criterio di ripartizione basato sui Gruppi consiliari, dal momento che un riferimento ai voti ottenuti dalle singole liste nelle elezioni precedenti non terrebbe conto delle fusioni o delle scissioni nel frattempo avvenute, e che hanno determinato la nascita di soggetti politici in questo momento esistenti e che quindi portano il loro operato al giudizio degli elettori.

Il presidente PETRUCCIOLI concorda con le osservazioni del senatore Scalera e del deputato Gentiloni Silveri riguardo alla prima osservazione del senatore Falomi, rilevando inoltre che l'effetto distorsivo rappresentato dal premio di maggioranza è previsto dalla legge, e non si vede perciò perché il regolamento non dovrebbe tenerne conto.

Per quanto riguarda la seconda questione sollevata dal senatore Falomi, concernente l'individuazione delle coalizioni e non dei candidati a Sindaco e Presidente della Provincia quali soggetti alla ripartizione del 50 per cento dei tempi nel periodo successivo alla presentazione delle liste, egli ritiene si tratti di un problema indubbiamente fondato, e che anche in precedenza aveva dato adito a discussioni; peraltro su questo punto la Commissione è vincolata dalla formulazione della lettera *b* del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 28 del 2000, che fa esplicito riferimento alle coalizioni.

Quanto al problema dell'estensione delle norme sulla comunicazione politica e sulle tribune anche ai maggiori tra i Comuni non Capoluogo di provincia, egli invita la Commissione ad approfondirlo in futuro, in modo da individuare un criterio generale che sia valido per le prossime elezioni, essendo difficile elaborare in questa sede un criterio che non risulti discriminatorio o arbitrario. La questione è peraltro fondata laddove si pensi, ad

esempio, che in Lombardia, sulla base del regolamento, vi saranno trasmissioni relative al rinnovo dei Consigli comunali di Como e di Varese, che sono Capoluoghi di provincia, ma non trasmissioni elettorali per Comuni pure assai più popolosi di questi due, quali Monza, Sesto San Giovanni o San Donato Milanese.

Per quanto riguarda infine la questione relativa all'inserimento in questo regolamento della disciplina sui sondaggi, il Presidente fa presente come essa esuli dai poteri della Commissione: in realtà mentre il testo approvato da questa Commissione si limita a recare la regolamentazione delle campagne elettorali sulla RAI, quello approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oltre a dettare analogo regolamento per le televisioni private, reca disposizioni sulla disciplina delle comunicazioni nella campagna elettorale che sono valide per tutti i soggetti operanti nell'informazione e nella comunicazione, come quelle sui sondaggi che pertanto già si applicano anche alla RAI.

La Commissione pertanto approva il testo proposto dal Presidente.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore FALOMI chiede, in conformità a quanto già da lui richiesto per lettera, che la Commissione possa ascoltare i Direttori responsabili dei telegiornali in merito alla trasmissione integrale in varie edizioni dei telegiornali della sera e della notte dello scorso 22 marzo dell'intervento del Presidente del consiglio relativo all'assassinio del professor Marco Biagi.

Senza voler infatti entrare in questa sede nel merito del contenuto, peraltro fortemente discutibile, di quel messaggio, sarebbe opportuno capire se la sua trasmissione sia stata conforme alla disciplina recata dall'art. 22 della legge n. 103 del 1975, relativo alla trasmissione di comunicati e dichiarazioni ufficiali del Presidente del consiglio dei ministri e di altre autorità dello Stato da parte della RAI.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente di aver già svolto accertamenti sulla questione. La trasmissione dell'intervento del Presidente del Consiglio non è stata sicuramente effettuata in conformità alla norma ricordata dal senatore Falomi, in quanto effettuata nel corso del telegiornale e senza menzione esplicita del carattere istituzionale della comunicazione.

Si è trattato quindi di una comunicazione inviata ad una testata giornalistica in forma di videoregistrazione, così come avrebbe potuto essere invece una lettera, che alcune testate giornalistiche, nella loro autonomia e sotto la responsabilità dei rispettivi direttori, hanno deciso di trasmettere integralmente.

Non vi è dubbio quindi che la Commissione possa richiedere ai direttori dei telegiornali le ragioni di questa scelta, anche se a suo parere l'opportunità di questa audizione deve essere valutata tenendo conto del fatto che i direttori sono ormai in uscita.

In ogni caso la questione potrà essere discussa nell'Ufficio di presidenza che si terrà al termine della seduta già prevista per il 3 aprile.

Il deputato CARRA chiede al Presidente se non ritenga opportuno, in considerazione del fatto che il prossimo 3 aprile la Camera dei deputati è chiusa, rinviare la seduta ad altra data.

Il deputato LAINATI ritiene inopportuna l'audizione dei Direttori dei telegiornali richiesta dal senatore Falomi dal momento che la trasmissione dell'intervento del Presidente del consiglio, come ha chiarito inequivocabilmente il Presidente, non è stata determinata da un messaggio trasmesso dalla RAI ex articolo 22 della legge n. 103 del 1975, ma di una libera scelta redazionale.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene inopportuno un rinvio della seduta già prevista per il 3 aprile. In quella sede infatti, dovrà essere svolta la discussione sui criteri delle nomine che il Consiglio di amministrazione della rai dovrà effettuare il prossimo 11 aprile. Rinviare la discussione, magari al giorno precedente alla seduta del Consiglio di amministrazione, equivarrebbe a togliere forza alle indicazioni che dovessero provenire dalla Commissione, che apparirebbero in tal caso alla stregua di una mera presa di atto di decisioni già assunte. Egli ritiene che comunque che l'Ufficio di Presidenza potrà fissare un'audizione dei Direttori dei telegiornali che sarà utile a valutare i problemi dell'informazione nel prossimo periodo, e in quella sede potranno essere anche effettuate domande sulla questione dell'intervento del Presidente del consiglio.

Il deputato GENTILONI SILVERI, nel concordare con le proposte del Presidente, sottolinea però l'importanza di un'audizione su quanto è avvenuto lo scorso 22 marzo, dal momento che occorrerà approfondire molti aspetti non chiari, in primo luogo quale sia stata la richiesta proveniente dalla Presidenza del consiglio.

Concorda il senatore FALOMI il quale osserva che, laddove la Presidenza del consiglio avesse chiesto un'immediata trasmissione del messaggio ravvisandone l'urgenza, sarebbe incorsa in una grave violazione della procedura prevista dall'art. 22 della legge del 1975, non avendo contestualmente avvisato questa Commissione.

Dopo un intervento del senatore LAURIA che si dichiara favorevole allo svolgimento dell'audizione del Consiglio di amministrazione il prossimo 3 aprile e ad una successiva audizione dei Direttori dei telegiornali, il presidente PETRUCCIOLI fa presente come tutte le questioni emerse in questo dibattito devono essere affrontate nell'ottica più complessiva del problema di assicurare anche l'immagine del pluralismo e di imparzialità in un'informazione televisiva che, come avverrà nei prossimi mesi, sarà

diretta sulla quasi totalità delle reti pubbliche e private da giornalisti vicini all'area culturale della maggioranza del Governo.

*ESAME DI DOCUMENTI*

**Relazione bimestrale del Consiglio d'amministrazione della RAI sull'attuazione del Piano editoriale (novembre-dicembre 2001) (Relatore: on. GIANNI)**

(Esame ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 e dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206)

Il presidente PETRUCCIOLI rinvia l'esame del documento in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

52<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**(1125-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale**, approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE illustra gli emendamenti introdotti al decreto-legge n. 7 del 2002, approvato con modificazioni dal Senato, dall'altro ramo del Parlamento. Non riscontrandovi profili di contrasto con disposizioni costituzionali propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico**

(Parere su testo ed emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e parere in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazioni sugli emendamenti)

Il senatore MAFFIOLI riferisce sul testo del disegno di legge in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, non avendovi riscontrato profili di contrasto con disposizioni costituzionali. Dopo avere illustrato gli emendamenti riferiti al suddetto provvedi-

mento l'oratore osserva tuttavia che, in relazione all'emendamento 2.1, sarebbe opportuno invitare la Commissione di merito a valutare se i riferimenti alla costituzione di archivi regionali non costituiscano profili di competenza regionale. Analoghe osservazioni sono riferibili all'emendamento 4.6, che entra nel dettaglio di aspetti inerenti all'organizzazione delle istituzioni regionali.

Egli propone, infine, di esprimere parere non ostativo per quanto concerne i rimanenti emendamenti.

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo ed un parere in parte favorevole con osservazioni ed in parte non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, nei termini proposti.

*La seduta termina alle 14,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**23<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Borea indi del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

*(1218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000: parere di nulla osta*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**63<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**(1211) Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo, in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi della citata norma costituzionale, su emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce che nel «fondo per le spese elettorali» sono presenti risorse sufficienti per far fronte agli oneri recati dal provvedimento. Con riferimento ai maggiori oneri a carico degli enti locali, fa poi presente che, di norma, i trasferimenti a tali enti vengono dimensionati sulla base delle loro esigenze; pertanto, si terrà conto anche delle innovazioni normative in esame, trattandosi, tra l'altro, di spese obbligatorie.

Il senatore MICHELINI fa presente che, a suo avviso, l'articolo 5 del disegno di legge è in contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto dispone che i maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame siano posti a carico di una unità previsionale di base. Pertanto, la norma non si configura come una copertura finanziaria, ma come una mera imputazione di spesa, mentre l'onere andrebbe adeguatamente quantificato e coperto. Con riferimento, infine, alle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo sulla capienza dell'unità previsionale di

base citata, ritiene che la Commissione dovrebbe approfondire le modalità con cui vengono dimensionati i capitoli nel bilancio di previsione.

Il presidente AZZOLLINI osserva che si potrebbe condizionare il parere di nulla osta alla sostituzione, all'articolo 5 del disegno di legge, delle parole: «Agli oneri derivanti dalla presente legge», con le seguenti: «In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Il relatore TAROLLI concorda con la proposta del presidente AZZOLLINI e ritiene che, conseguentemente, la Commissione dovrebbe esprimere parere contrario sull'emendamento 5.1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, pur non ritenendo necessaria la modifica proposta, prende atto dell'orientamento della Commissione.

Il relatore TAROLLI propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge con la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, illustrata dal presidente Azzollini, e di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 1.2 e 5.1, sui quali propone di esprimere parere contrario, ai sensi della citata norma costituzionale.

La proposta del relatore, posta ai voti, è approvata a maggioranza.

*(1217) Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2002, recante modifiche alle norme concernenti il contributo unificato, nonché quelle in materia di equa riparazione. Per quanto di competenza, come indicato dal Servizio del bilancio, osserva che nella relazione tecnica non vi sono elementi a supporto della quantificazione degli effetti finanziari di maggior gettito connessi con l'articolo 1, comma 1; ritiene, altresì, necessario acquisire indicazioni circa il carattere permanente della suddetta stima. Analoghe considerazioni svolge con riferimento alle norme di cui al comma 4 del medesimo articolo, concernente le spese per le notifiche dei pagamenti integrativi. In merito al comma 5 dell'articolo 1, che dispone l'ampliamento della casistica dei procedimenti esenti dall'imposta di bollo, occorre acquisire ulteriori chiarimenti circa l'assenza nella relazione tecnica di effetti finanziari per il bilancio dello Stato. Con riferimento all'articolo 2, valuta opportuno acquisire informazioni circa l'andamento del minor gettito rela-

tivo agli anni successivi al 2002, indicando il periodo di decorrenza dell'onere a regime. Per quanto concerne, più in generale, l'equilibrio finanziario del provvedimento, segnala che la relazione tecnica si limita a fornire stime di gettito annuo a legislazione vigente e un ricalcolo del gettito stesso per effetto delle modifiche proposte, ma non contiene indicazioni sull'andamento, nel tempo, del gettito e non tiene conto delle minori entrate associate all'abolizione dell'imposta di bollo precedentemente disposta contestualmente all'entrata in vigore del nuovo contributo: sembrerebbe, quindi, opportuna un'integrazione dei dati contenuti nella relazione tecnica con riferimento agli esercizi successivi al 2002 (quanto meno per il triennio 2002-2004), anche in relazione agli eventuali andamenti negativi sul gettito negli esercizi successivi al primo anno di applicazione (evidenziati nella precedente relazione tecnica) e al fatto che, per effetto di successive proroghe, l'effettiva entrata in vigore del contributo unificato è avvenuta esclusivamente nell'esercizio in corso (che rappresenta, pertanto, il primo anno di riferimento per la quantificazione).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che le questioni sollevate dal relatore richiedono ulteriori approfondimenti da parte del Governo.

Su proposta del relatore GRILLOTTI, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**21<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(1218) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collaborazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novembre 2000:*** parere favorevole

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

**(1246) *Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti,*** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(1040) *COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento:*** parere favorevole.

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**10<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(1125-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere contrario.**

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**12<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-  
bri, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(1149) *Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza***, approvato  
dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**10<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

(1271) *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**13<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Novi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(1125-B) Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**  
**Sottocommissione permanente per l'accesso**

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2002

**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERTUCCI**

*Interviene il Vicedirettore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari della RAI, dottor Pierluigi Camilli.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*(La Sottocommissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Esame di richieste di Accesso televisive, radiofoniche e con il mezzo del Televideo**  
(Esame e conclusione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente BERTUCCI.

Nel proporre l'approvazione di tutte le richieste di accesso in esame egli rileva però come alcune associazioni richiedenti hanno presentato un altissimo numero di domande; è evidente come l'accesso non possa essere monopolizzato da pochi richiedenti e a suo parere si presenta la necessità di regolamentare il numero delle domande che si possono presentare nel corso dell'anno.

Egli propone comunque che nella delibera di approvazione delle richieste di accesso sia specificato che il calendario delle trasmissioni per i mesi di maggio, giugno e luglio dovrà essere predisposto dalla RAI in modo da garantire almeno un passaggio televisivo a tutte le associazioni richiedenti, e che la stessa RAI dovrà attendere le ulteriori determinazioni della Sottocommissione per quanto riguarderà la successiva calendarizzazione delle domande che non potranno trovare spazio in questo calendario.

La Sottocommissione permanente per l'accesso concorda.

**Esame di un provvedimento di sospensione di una trasmissione per l'accesso.**

Su proposta del presidente BERTUCCI la Sottocommissione permanente per l'accesso, dopo aver preso visione della registrazione della trasmissione autogestita prodotta dall'Associazione Vita Universale, di cui alla richiesta di accesso n. 4735, approvata in data 4 dicembre 2001, ne delibera la sospensione per motivi di opportunità.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

ALLEGATO

## DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE

La Sottocommissione permanente per l'accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

- a) visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
- b) visto il Regolamento per l'esame delle richieste di accesso al mezzo radiotelevisivo, nonché le domande pendenti;
- c) considerati i contenuti delle proprie delibere approvate: il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni; il 18 marzo 1998, circa il primo palinsesto televisivo; il 29 luglio 1998, circa il primo palinsesto radiofonico; il 28 ottobre 1998, il 20 gennaio, il 2 marzo, il 29 aprile, il 14 luglio, il 6 ottobre, il 10 novembre, il 14 dicembre 1999, il 1° febbraio ed il 9 maggio 2000, circa la prosecuzione dei palinsesti;
- d) viste inoltre, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, e quella della Sottocommissione del 14 luglio successivo;
- e) sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI;

dispone:

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad integrare i calendari dell'Accesso, predisposte ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

- a) a garantire nei calendari relativi al periodo maggio-luglio 2002 almeno un passaggio televisivo o radiofonico a ciascuna delle associazioni richiedenti;
- b) sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;
- c) in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;
- d) in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999<sup>1</sup>, nonché i punti 4 e 5 della delibera del 9 maggio 2000<sup>2</sup>.

3. La Rai, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi al mese di luglio 2002 delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo maggio-luglio 2002;

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione.

5. Le domande ammesse alla programmazione televisiva, radiofonica e con il mezzo del Televideo sono le seguenti:

---

<sup>1</sup> Se ne riporta il testo: «3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico. 4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi. 5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura "replica". L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni. 6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999».

<sup>2</sup> Se ne riporta il testo: «4. Le trasmissioni dell'Accesso sono sospese nel periodo compreso tra sabato 1° luglio e domenica 1° ottobre 2000. 5. A partire da lunedì 2 ottobre 2000, le trasmissioni televisive dell'Accesso sono trasmesse anche sulla rete Due, con inizio tra le ore 10 e le ore 10,30 circa, e con le medesime modalità di quelle già programmate sulla rete Uno. La RAI provvede a ripartire sulle due reti i programmi in attesa di essere trasmessi, tenendo conto dei criteri di cui al punto 1».

<i>Protocoll</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>
4820	AFS Associazione INTERCULTURA	Aggiungi un posto a tavola	TELEVISIVA
4821	Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità	Miopia con distacco di retina.	TELEVISIVA
4822	Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità	La retinopatia da diabete.	RADIOFONICA
4823	Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità	La degenerazione maculare.	TELEVISIVA
4824	Aiuto alla Chiesa che soffre	La libertà negata e l'aiuto alla Chiesa che soffre	TELEVISIVA
4825	Ambiente e/è vita	Le tradizioni popolari. Una risorsa per il turismo e l'occupazione	TELEVISIVA
4826	Ambiente e/è vita	Mobilità e inquinamento nei centri urbani	TELEVISIVA
4827	Ambiente e/è vita	La bonifica delle aree e dei suoli contaminati da inquinanti di origine civile ed industriale	TELEVISIVA
4828	Ambiente e/è vita	Il mare. Una risorsa insostituibile per lo sviluppo economico e per il turismo	TELEVISIVA
4829	Ambiente e/è vita	Petrolio e ambiente	TELEVISIVA
4830	Ambiente e/è vita	Emergenza acqua. Un problema di disponibilità o una carenza delle infrastrutture?	TELEVISIVA
4831	Ambiente e/è vita	Le polveri fini (PM10) un nuovo inquinante della città	TELEVISIVA
4832	Ambiente e/è vita	La sicurezza nel trasporto stradale di persone e merci	TELEVISIVA
4833	Ambiente e/è vita	L'amianto. Un killer silenzioso	TELEVISIVA
4834	Ambiente e/è vita	I parchi naturali. Una limitazione per la popolazione residente o una risorsa per il comune benessere e l'occupazione?	TELEVISIVA
4835	ARAP - Associazione per la riforma dell'assistenza psichiatrica	La legge 180 va integrata perché il malato di mente dice: «sono libero di non curarmi se voglio» o meglio dice: «non sono malato». Non curato egli è destinato alla cronicità e rischia il carcere.	TELEVISIVA
4836	Associazione «Amici della Zizzi» O.N.L.U.S.	Vacanze estive per bambini disagiati	TELEVISIVA
4837	Associazione «Amici della Zizzi» O.N.L.U.S.	Natale, una festa per i bambini con problemi familiari	TELEVISIVA
4838	Associazione Anni Verdi	Presentazione del numero verde nazionale (800721721)	TELEVISIVA
4839	Associazione culturale «Romanae Gentes»	Piazza di Pietra «Pietre» di grandi e piccoli romani	TELEVISIVA
4840	Associazione Gesù Bambino Pronto Soccorso Infanzia	Pronto soccorso infanzia	TELEVISIVA

<i>Protocoll</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>
4841	Associazione Il Paese delle Donne	Incontro tra generi (maschile/femminile) e tra generazioni	TELEVISIVA
4842	Associazione Il Paese delle Donne	Riforma della scuola	TELEVISIVA
4843	Associazione Il Paese delle Donne	Problematiche su famiglia e su legge 194	TELEVISIVA
4844	Associazione Il Paese delle Donne	Donne immigrate e informazione/formazione	TELEVISIVA
4845	Associazione Il Paese delle Donne	Condizione femminile nell'Islam e informazione istituzionale in Italia: ritardo storico.	TELEVISIVA
4846	Associazione Il Paese delle Donne	Regioni e consulte femminili regionali: poteri e autonomie.	TELEVISIVA
4847	Associazione Italia-Bielorussia/Italia-Belarus	La Bielorussia: rapporti con l'Italia, la CSI e l'UE	TELEVIDEO
4848	Associazione Italia-Bielorussia/Italia-Belarus	La Bielorussia: rapporti con l'Italia, la CSI e l'UE	TELEVISIVA
4849	Associazione Italia-Bielorussia/Italia-Belarus	La Bielorussia: rapporti con l'Italia, la CSI e l'UE	RADIOFONICA
4850	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	Semplificare ed umanizzare il consenso informato	RADIOFONICA
4851	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	Illustrazione di libretti e schede informative su chemioterapici, ormoni e anticorpi monoclonali	TELEVISIVA
4852	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	Terapie complementari ed alternative per i malati di cancro	TELEVISIVA
4853	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	Il sistema multimediale di informazione di AIMAC e le schede sui chemioterapici e le terapie biologiche	TELEVISIVA
4854	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	La terapia del dolore nella lotta contro il cancro	TELEVISIVA
4855	Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici	Medicina predittiva per i tumori di origine ereditaria	TELEVISIVA
4856	Associazione Nazionale Italiana Assistenza Vittime arruolate nelle Forze Armate della Repubblica e Famiglie dei caduti	Titolo non specificato!!!!	TELEVISIVA
4857	Associazione nazionale italiana atleti diabetici - Emilia Romagna	Diabete ed esercizio fisico	TELEVISIVA
4858	Associazione Nazionale per la Scuola Italiana	L'A.N.S.I.: un ponte tra la famiglia e la scuola linee guida per una fattiva collaborazione.	
4859	Associazione Nazionale per la Scuola Italiana	Le nuove frontiere dell'integrazione	TELEVISIVA
4860	Associazione Nazionale Tutela Handicapati e Invalidi	Ausili e Tecnologia per i disabili	TELEVISIVA

<i>Protocoll</i>	<i>Richiedente</i>		<i>Tutela</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>
4861	Associazione Handicappati e Invalidi	Nazionale	Tutela	Scuola Università e FIABA	TELEVISIVA
4862	Associazione Handicappati e Invalidi	Nazionale	Tutela	Legislazione e FIABA	TELEVISIVA
4863	Associazione Handicappati e Invalidi	Nazionale	Tutela	Le fondazioni a sostegno del Fondo italiano abbattimento barriere architettoniche	TELEVISIVA
4864	Associazione Handicappati e Invalidi	Nazionale	Tutela	Barriere architettoniche o barriere culturali?	TELEVISIVA
4865	Associazione Handicappati e Invalidi	Nazionale	Tutela	Formazione per il lavoro	TELEVISIVA
4866	Associazione Handicappati e Invalidi	Nazionale	Tutela	La sicurezza delle persone disabili e legge 626/94	TELEVISIVA
4867	Associazione Handicappati e Invalidi	Nazionale	Tutela	Le donazioni etiche delle Aziende	TELEVISIVA
4868	Associazione Handicappati e Invalidi	Nazionale	Tutela	Liberi di guidare	TELEVISIVA
4869	Associazione Handicappati e Invalidi	Nazionale	Tutela	Formazione per un turismo per tutti	TELEVISIVA
4870	Associazione Handicappati e Invalidi	Nazionale	Tutela	Cittadini protagonisti del FIABA	TELEVISIVA
4871	Associazione Handicappati e Invalidi	Nazionale	Tutela	Televisione e fiaba	TELEVISIVA
4872	Associazione	Progetto	Informazione	Pace. Dibattito permanente.	TELEVISIVA
4873	Associazione romana artisti associati			Insieme a voi per non dimenticare.	TELEVISIVA
4874	Associazione romana artisti associati			Alla scoperta dei nuovi talenti.	TELEVISIVA
4875	Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di			Per non dimenticare Bologna del 2.8.80	TELEVISIVA
4876	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari			Mutui prima casa: la corsa al mattone.	TELEVISIVA
4877	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari			Prestiti: finanziamenti con sorpresa.	TELEVISIVA
4878	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari			Risparmio gestito: 2001 - odissea nelle borse e nelle famiglie.	TELEVISIVA
4879	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari			Il tango argentino dei risparmiatori italiani.	TELEVISIVA
4880	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari			New economy e tracollo in borsa.	TELEVISIVA
4881	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari			Turismo la più grande risorsa italiana.	TELEVISIVA
4882	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari			Multi proprietà, nessuna proprietà.	TELEVISIVA

<i>Protocoll</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>
4883	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari	Bonifici transfrontalieri: cara banca, ma quanto ci costi?	TELEVISIVA
4884	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari	Le nuove frontiere nelle telecomunicazioni: il sistema UMTS	TELEVISIVA
4885	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari	Telecomunicazioni: è vera liberalizzazione?	TELEVISIVA
4886	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari	Banche: istruzioni per l'uso.	TELEVISIVA
4887	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari	Anatocismo: le banche rispettano le sentenze della Cassazione?	TELEVISIVA
4888	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari	Pagobancomat e carta di credito. Tutto gratis? O no!	TELEVISIVA
4889	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari	Care assicurazioni	TELEVISIVA
4890	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari	Come va l'euro?	TELEVISIVA
4891	Associazione utenti bancari assicurativi e finanziari	Regole nuove nella circolazione stradale: luci ed ombre del nuovo codice della strada	TELEVISIVA
4892	Associazione Vita Universale	L'assassinio degli animali è la morte degli uomini	TELEVISIVA
4893	Associazione Vita Universale	L'assassinio degli animali è la morte degli uomini	RADIOFONICA
4894	Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi	Il presepe del 2000: le nuove attività produttive rappresentate nel cinema.	TELEVISIVA
4895	Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita»	Il libro informatico	TELEVISIVA
4896	Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita»	Il polo musicale	RADIOFONICA
4897	Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita»	Testi per ipovedenti	TELEVISIVA
4898	Bioterapeuti europei	In buone mani 3 – La biopraterapia esercitata a livello professionale	TELEVISIVA
4899	Bioterapeuti europei	In buone mani 3 – La biopraterapia esercitata a livello professionale	RADIOFONICA
4900	Camminacittà – Federaz. Ital. Per i Diritti del Pedone e la salvaguardia dell'ambiente	La strada: uno spazio per vivere.	RADIOFONICA
4901	Camminacittà – Federaz. Ital. Per i Diritti del Pedone e la salvaguardia dell'ambiente	La strada: uno spazio per vivere.	TELEVISIVA
4902	Confederazione della Musica Italiana	Musica è cultura	TELEVIDEO
4903	Confederazione della Musica Italiana	Musica è cultura	TELEVISIVA

<i>Protocoll</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>
4904	Confederazione della Musica Italiana	Musica è cultura	RADIOFONICA
4905	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	I contratti agevolati previsti dalla legge di riforma delle locazioni abitative.	TELEVIDEO
4906	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	I contratti agevolati previsti dalla legge di riforma delle locazioni abitative.	TELEVISIVA
4907	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	I contratti agevolati previsti dalla legge di riforma delle locazioni abitative.	RADIOFONICA
4908	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	Le incombenze degli amministratori di condominio.	TELEVIDEO
4909	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	Le incombenze degli amministratori di condominio.	TELEVISIVA
4910	Confederazione Italiana della proprietà Edilizia	Le incombenze degli amministratori di condominio.	RADIOFONICA
4911	Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova	I Testimoni di Geova e l'assistenza alle vittime della droga	TELEVISIVA
4912	Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova	Recupero sociale mediante l'insegnamento cristiano	TELEVISIVA
4913	Controinformazione Terzo Mondo	Oltre l'accoglienza - Percorsi di solidarietà.	TELEVISIVA
4914	Donneuropee - Federcasalinghe	Crearsi una pensione anche quando non c'è	TELEVISIVA
4915	Donneuropee - Federcasalinghe	Essere associazione nel 2002	TELEVISIVA
4916	Donneuropee - Federcasalinghe	Invecchiare restando giovani	TELEVISIVA
4917	Federazione Associazione Italiana Spina Bifida e Idrocefalo	Nascere Spina Bifida	TELEVISIVA
4918	Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari	Donne e politica: formazione, strategie, realizzazioni.	TELEVISIVA
4919	Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza	La scuola di danza come fatto sociale e culturale	TELEVISIVA
4920	Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza	La scuola di danza come fatto sociale e culturale	RADIOFONICA
4921	Forum Cultura e Spettacolo - Federazione dei Verdi	Libertà di espressione - Tutela dei diritti - Cultura	TELEVIDEO
4922	Forum Cultura e Spettacolo - Federazione dei Verdi	Libertà di espressione - Tutela dei diritti - Cultura	TELEVISIVA
4923	Forum Cultura e Spettacolo - Federazione dei Verdi	Libertà di espressione - Tutela dei diritti - Cultura	RADIOFONICA
4924	G.E.D.	Ludoteche: giocare e incontrarsi	TELEVISIVA
4925	G.E.D.	Copioni e secchioni, piccole ri(e)voluzioni.	TELEVISIVA
4926	Gruppi familiari AL-ANON / ALATEEN-ONLUS	Conoscere ed affrontare l'alcolismo	TELEVISIVA

<i>Protocoll</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>
4927	Gruppi familiari AL-ANON / ALATEEN-ONLUS	«Alateen: Una speranza per i figli di alcolisti».	TELEVISIVA
4928	Gruppi familiari AL-ANON / ALATEEN-ONLUS	Conoscere ed affrontare l'alcolismo.	TELEVISIVA
4929	Gruppi familiari AL-ANON / ALATEEN-ONLUS	Alateen: una speranza per i figli degli alcolisti.	TELEVISIVA
4930	Il Volo- Associazione Malattie Reumatiche del Bambino – ONLUS	Le malattie reumatiche del bambino.	TELEVISIVA
4931	Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione	Il recupero delle tradizionali attività occupazionali dei ciechi	TELEVISIVA
4932	Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione	I ciechi e le professioni della new economy	RADIOFONICA
4933	L'Italia nell'Europa Libera e Unita	La funzione del sindacato, oggi	TELEVISIVA
4934	L'Italia nell'Europa Libera e Unita	La mondializzazione dei mercati: fase due	TELEVISIVA
4935	Lega Italiana Cefalalgici	La cefalea come problema sociale. Dalla fase di sensibilizzazione e conoscenza dell'impatto sociale alla fase di orientamento verso i centri per la cura delle cefalee -2-	TELEVISIVA
4936	Lega Italiana Cefalalgici	La cefalea come problema sociale. Dalla fase di sensibilizzazione e conoscenza dell'impatto sociale alla fase di orientamento verso i centri per la cura delle cefalee -1-	TELEVISIVA
4937	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo	RADIOFONICA
4938	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo	TELEVISIVA
4939	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -10-	RADIOFONICA
4940	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -9-	RADIOFONICA
4941	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -11-	RADIOFONICA
4942	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -12-	RADIOFONICA
4943	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -13-	RADIOFONICA

<i>Protocoll</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>
4944	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -8-	RADIOFONICA
4945	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -14-	RADIOFONICA
4946	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -15-	RADIOFONICA
4947	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -16-	RADIOFONICA
4948	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -6-	TELEVISIVA
4949	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -5-	TELEVISIVA
4950	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -7-	TELEVISIVA
4951	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -4-	TELEVISIVA
4952	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -8-	TELEVISIVA
4953	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -3-	TELEVISIVA
4954	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -9-	TELEVISIVA
4955	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -2-	TELEVISIVA
4956	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -10-	TELEVISIVA
4957	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -1-	TELEVISIVA
4958	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -11-	TELEVISIVA

<i>Protocoll</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>
4959	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -20-	RADIOFONICA
4960	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -12-	TELEVISIVA
4961	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -19-	RADIOFONICA
4962	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -13-	TELEVISIVA
4963	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -18-	RADIOFONICA
4964	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -20-	TELEVISIVA
4965	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -19-	TELEVISIVA
4966	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -18-	TELEVISIVA
4967	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -17-	TELEVISIVA
4968	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -16-	TELEVISIVA
4969	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -15-	TELEVISIVA
4970	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -14-	TELEVISIVA
4971	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -17-	RADIOFONICA
4972	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -7-	RADIOFONICA
4973	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -6-	RADIOFONICA

<i>Protocoll</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>
4974	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -5-	RADIOFONICA
4975	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -4-	RADIOFONICA
4976	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -3-	RADIOFONICA
4977	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -2-	RADIOFONICA
4978	Libera Associazione Nazionale a difesa del consumatore – La casa del consumatore	Il Consumatore europeo -1-	RADIOFONICA
4979	Movimento Shalom – Onlus	Educazione alla pace. Guardare oltre le frontiere	TELEVISIVA
4980	Sindacato Padano	Confronto sindacale sui nuovi modelli di contrattazione decentrata	RADIOFONICA
4981	Sindacato Padano	Confronto sindacale sui nuovi modelli di contrattazione decentrata	TELEVISIVA
4982	Unione italiana dei ciechi	Lo sport ed il tempo libero per i ciechi e gli ipovedenti.	RADIOFONICA
4983	Unione italiana dei ciechi	La fruizione dei beni culturali come diritto di tutti.	RADIOFONICA
4984	Unione italiana dei ciechi	Linea verde.	TELEVISIVA
4985	Unione italiana dei ciechi	Progresso tecnologico e formazione professionale.	TELEVISIVA
4986	Unione italiana dei ciechi	Libro parlato novità. Mensile su cassetta.	RADIOFONICA
4987	Unione italiana dei ciechi	Un percorso originale: dal libro, dalla rivista e dal giornale alla voce attraverso le audiocassette.	TELEVISIVA
4988	Unione italiana dei ciechi	Una particolare biblioteca circolante (i centri di distribuzione del C.N.L.P.)	RADIOFONICA
4989	Unione italiana dei ciechi	Il problema dell'accesso all'informazione: siti web multimediali e testi scolastici.	RADIOFONICA
4990	Unione italiana dei ciechi	Opere multimediali da utilizzare nel settore dello studio, del lavoro e nella vita quotidiana.	TELEVISIVA
4991	Unione italiana dei ciechi	L'accessibilità dei siti web quale fonte di ricerca ed informazione	TELEVISIVA
4992	Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio	«Parco della rimembranza» per non essere dimenticati.	TELEVISIVA
4993	Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici e cinematografici	Belli uguale successo?	TELEVISIVA

<i>Protocoll</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>
4994	Unione nazionale unitaria professionale autori drammatici e cinematografici	Applauso ai doppiatori: successo garantito per i film americani.	TELEVISIVA
4995	Unione Professionale Esperti Informatici	La new economy per migliorare la qualità della vita	TELEVISIVA
4996	Vo.Svi.M. Italia	Turkana	TELEVISIVA
4997	Vo.Svi.M. Italia	Innamoramento e amore	TELEVISIVA
4998	Vo.Svi.M. Italia	Argentina	TELEVISIVA
4999	Vo.Svi.M. Italia	Scienza e fede	TELEVISIVA
5000	Vo.Svi.M. Italia	Guarigione interiore e fisica	TELEVISIVA
5001	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Presentazione del VIDES	RADIOFONICA
5002	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Pagina di televideo «Associazione Vides»	TELEVIDEO
5003	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Solidarietà a distanza	RADIOFONICA
5004	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Solidarietà a distanza	TELEVISIVA
5005	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Esperienze e campi di volontariato internazionale	RADIOFONICA
5006	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Esperienze e campi di volontariato internazionale	TELEVISIVA
5007	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Presentazione del VIDES	RADIOFONICA
5008	World Wildlife Fund for Nature	L'eco-regione mediterranea: la sua conservazione	TELEVISIVA
5009	World Wildlife Fund for Nature	La rete ecologica: nuovi obiettivi per la conservazione della natura	TELEVISIVA
5010	World Wildlife Fund for Nature	Le specie aliene e il loro impatto sulla fauna italiana	TELEVISIVA
5011	World Wildlife Fund for Nature	La laguna di Orbetello	TELEVISIVA
5012	World Wildlife Fund for Nature	Capovaccaio, l'avvoltoio degli egizi	TELEVISIVA
5013	World Wildlife Fund for Nature	Il problema del consumo di bush meat	TELEVISIVA
5014	World Wildlife Fund for Nature	Il commercio delle lane rare	TELEVISIVA
5015	World Wildlife Fund for Nature	Gli anfibi: specie minacciate e poco conosciute	TELEVISIVA
5016	World Wildlife Fund for Nature	L'orso bruno, la situazione della specie in Italia	TELEVISIVA
5017	World Wildlife Fund for Nature	La tutela delle coste	TELEVISIVA
5018	World Wildlife Fund for Nature	Il mar Mediterraneo: la situazione delle aree a maggiore biodiversità al mondo	TELEVISIVA
5019	World Wildlife Fund for Nature	La conservazione della lontra e la gestione degli ambienti fluviali in Italia	TELEVISIVA

<i>Protocoll</i>	<i>Richiedente</i>	<i>Titolo</i>	<i>Tipologia</i>
5020	World Wildlife Fund for Nature	A scuola nelle oasi WWF: l'educazione ambientale	TELEVISIVA
5021	World Wildlife Fund for Nature	La caccia e la tutela della fauna	TELEVISIVA
5022	World Wildlife Fund for Nature	La conservazione di specie e habitat nel Tirreno meridionale	TELEVISIVA
5023	World Wildlife Fund for Nature	Foreste: le abetine appenniniche	TELEVISIVA
5024	World Wildlife Fund for Nature	L'importazione di rettili	TELEVISIVA
5025	World Wildlife Fund for Nature	La tutela della laguna di Venezia	TELEVISIVA
5026	World Wildlife Fund for Nature	Lavorare nelle oasi WWF: professioni ed attività	TELEVISIVA
5027	World Wildlife Fund for Nature	La tutela della montagna	TELEVISIVA
5028	World Wildlife Fund for Nature	Le oasi WWF: un patrimonio di natura salvato e gestito	TELEVISIVA
5029	World Wildlife Fund for Nature	La caccia alle balene	TELEVISIVA
5030	World Wildlife Fund for Nature	I piani d'azione per la conservazione delle specie minacciate	TELEVISIVA
5031	World Wildlife Fund for Nature	Il lupo conservazione in Italia	TELEVISIVA
5032	World Wildlife Fund for Nature	Gli effetti dei cambiamenti climatici sulla fauna e sulla flora	TELEVISIVA
5033	Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione	I ciechi ed internet I ciechi ed internet.	TELEVISIVA
5034	Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori	«Le nuove tutele per il lavoro che cambia»	TELEVISIVA



